

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

183° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1993

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 5
2 ^a - Giustizia	» 16
4 ^a - Difesa	» 19
5 ^a - Bilancio	» 29
6 ^a - Finanze e tesoro	» 30
7 ^a - Istruzione	» 34
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 53
10 ^a - Industria	» 60
11 ^a - Lavoro	» 63
12 ^a - Igiene e sanità	» 67
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 77

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 84
Elezioni e immunità parlamentari	» 3

Organismi bicamerali

Questioni regionali	Pag. 89
Informazione e segreto di Stato	» 96
Assistenza sociale	» 97

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 106
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 109
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	» 112
7 ^a - Istruzione - Pareri	» 113
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri	» 114

CONVOCAZIONI	Pag. 115
--------------------	----------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1993

86ª Seduta

Presidenza del Presidente

PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 15,15.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta esamina la seguente domanda:

- *Doc. IV*, n. 120, contro la senatrice Manieri per il reato di cui agli articoli 110, 112, numero 1, 323 capoverso del codice penale (abuso d'ufficio).

(R 135 0 00, C 21ª, 0118)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta la senatrice MANIERI, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato. Gli pongono domande le senatrici FABJ RAMOUS e MAISANO GRASSI.

Congedata la senatrice Manieri, prendono la parola i senatori PINTO, COCO, GIORGI, FABJ RAMOUS e FILETTI, nonché il PRESIDENTE.

La Giunta delibera quindi all'unanimità di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Pinto di redigere la relazione per l'Assemblea.

La Giunta quindi esamina congiuntamente le seguenti domande:

1) *Doc. IV*, n. 148, contro il senatore Ottaviani per il reato di cui all'articolo 57, con riferimento agli articoli 595, terzo comma, del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).

(R 135 0 00, C 21ª, 0119)

2) *Doc. IV*, n. 153, contro il senatore Ottaviani per il reato di cui agli articoli 110 e 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).

(R 135 0 00, C 21ª, 0120)

3) *Doc. IV*, n. 163, contro il senatore Ottaviani per il reato di cui agli articoli 57 e 595, secondo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).

(R 135 0 00, C 21^a, 0121)

4) *Doc. IV*, n. 165, contro il senatore Ottaviani per il reato di cui all'articolo 629 del codice penale (estorsione).

(R 135 0 00, C 21^a, 0122)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore OTTAVIANI, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato. Gli pongono domande i senatori GIORGI, COMPAGNA, FILETTI e il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Ottaviani, la Giunta - con separate votazioni - delibera all'unanimità di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere in ordine ai documenti *IV*, n. 148, n. 153 e n. 163, incaricando il senatore Saporito di redigere le relazioni per l'Assemblea.

Infine, la Giunta rinvia il seguito dell'esame del *Doc. IV*, n. 165.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1993

125^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ACQUARONE

indi del Vice Presidente

RIVIERA

Intervengono i Ministri per l'ambiente Spini, per le riforme istituzionali Elia ed il sottosegretario di Stato per l'interno Murrura.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Proposta di nomina del Commissario straordinario dell'Ente autonomo «Esposizione Universale di Roma»**

(Parere alla Presidenza del Consiglio dei ministri: favorevole)
(L 014 078, C 01^a, 0002)

Il relatore SAPORITO illustra favorevolmente la proposta di nomina avanzata dal Governo.

Sottolinea la positiva esperienza della precedente gestione commissariale che aveva stabilito un costruttivo rapporto tra l'Ente EUR ed il comune di Roma.

Si apre il dibattito.

Il senatore SPERONI considera la proposta di nomina non convincente. A suo avviso, il dottor Vittorio Novelli non presenta sufficienti esperienze di concreta gestione amministrativa, dato che il suo *curriculum* testimonia soltanto delle competenze giuridiche e dell'impegno nella diffusione dell'informatica giudiziaria. Occorre, inoltre, considerare l'età relativamente avanzata del candidato proposto.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO ritiene che la scelta della persona sia strettamente legata agli obiettivi che vengono assegnati all'Ente EUR. Chiede quindi chiarimenti in ordine alle prospettive dello stesso Ente.

Il senatore PONTONE, precisato che sarebbe utile conoscere anche il luogo di nascita della persona proposta allo scopo di verificare se non vi sia in queste scelte una qualche forma di discriminazione per talune aree geografiche, ribadisce che anche in questa occasione non prenderà parte alla votazione allo scopo di sottolineare la propria contrarietà nei confronti di nomine che derivano, comunque, da un preciso sistema di potere.

Fa presente, infine, che il dottor Novelli è già titolare di alcuni incarichi che dovrebbero comportare un notevole impegno.

Il ministro SPINI condivide la osservazione della senatrice D'Alessandro Prisco secondo cui la nomina del Commissario straordinario dell'Ente EUR non può essere valutata senza conoscere le prospettive dello stesso Ente. Ricorda, a questo proposito, che la Camera dei deputati discusse nella scorsa legislatura delle varie ipotesi che erano state formulate, senza però giungere ad una conclusione definitiva.

La proposta relativa al dottor Novelli, già avanzata dal precedente Ministro, appare del tutto convincente, soprattutto perchè è svincolata da ogni logica partitica. Si tratta, inoltre, di un magistrato che ha dato prova, nella sua lunga carriera, di capacità di tipo organizzativo particolarmente elevate. Sarà compito del nuovo commissario straordinario individuare le soluzioni più opportune per rilanciare l'Ente EUR.

Il senatore MARCHETTI dichiara che si asterrà sulla proposta di nomina.

Si procede quindi alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori: Acquarone, Calvi, Cossutta, Covi, D'Alessandro Prisco, Guzzetti, Marchetti, Mazzola, Riviera, Ronzani, Salvi, Saporito, Speroni, Tronti e Zoso, in sostituzione del senatore Martinazzoli.

La Commissione approva la proposta di parere con 12 voti favorevoli, 1 contrario, 1 astensione e una scheda bianca.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica (1360), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: esame e rinvio)

Il presidente ACQUARONE, dopo aver ricordato che il decreto-legge in titolo è stato già approvato dalla Camera dei deputati, propone di esprimere parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità.

Si apre il dibattito.

Il senatore SPERONI ricorda che la Commissione aveva assunto l'impegno di verificare in modo rigoroso, soprattutto con riferimento ai decreti-legge non reiterati, l'omogeneità del contenuto dei provvedimenti di necessità ed urgenza. Ritiene che il decreto-legge in esame presenti evidenti disomogeneità e si augura che la Commissione non voglia discostarsi dalla linea prescelta.

Il PRESIDENTE osserva che l'insieme delle misure contenute nel provvedimento in esame costituisce una manovra economico-finanziaria unitaria. Pertanto, tale contenuto appare omogeneo.

Il senatore MARCHETTI considera discutibile tale interpretazione, anche perchè nel decreto-legge sono contenute norme che, come quella sulla stampa periodica, riguardano particolari settori e non certamente le finanze dello Stato nel loro complesso.

Il senatore PONTONE non ritiene che vi sia alcuna urgenza e necessità di creare nuovi tributi per i cittadini italiani. Dichiarò il proprio voto contrario.

Il senatore SAPORITO è contrario al riconoscimento della costituzionalità dell'articolo 6 del decreto-legge in esame. Con esso, infatti, vengono assunte misure restrittive che priverebbero la comunità italiana all'estero della possibilità di usufruire dell'insegnamento scolastico.

Appare non convincente anche la scelta di accorpare alcune ambasciate italiane all'estero. Se ne ricaverebbe, fra l'altro, un risparmio esiguo che potrebbe essere ottenuto con soluzioni più adeguate.

Il senatore SPERONI fa presente che l'indisponibilità del testo stampato dell'A.S. 1360 rende difficoltosa l'indicazione puntuale degli articoli per i quali si ravvisa la disomogeneità. Chiede pertanto che la votazione abbia luogo articolo per articolo, almeno per gli articoli non sostituiti completamente dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore MAZZOLA ritiene opportuno in linea generale che la pronuncia sulla costituzionalità di un decreto-legge debba essere affidata soltanto al ramo del Parlamento che lo esamina per primo. Appare del tutto incongruo infatti riesaminare tale aspetto.

Il presidente ACQUARONE considera giustificato il rilievo del senatore Speroni sulla indisponibilità del testo stampato dell'A.S. n. 1360. Precisato che eviterà per il futuro di sottoporre all'esame della Commissione un provvedimento per il quale non sia stato predisposto l'apposito stampato, propone di rinviare la votazione sulla sua proposta di riconoscimento dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 155 alla seduta antimeridiana di domani.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (1349), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tassi; Occhetto ed altri; Mammi; Forlani ed altri; Altissimo ed altri; Altissimo ed altri; di una proposta di legge d'iniziativa popolare; delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Poti; Tatarella; Savino; di una proposta di legge d'iniziativa popolare; delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Zanone; Mattarella ed altri; Bossi ed altri; Savino; Landi; Nania; Savino; Segni ed altri

SPERONI - Modificazioni delle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1211)

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore SALVI, in via preliminare, precisa di aver assunto l'incarico di riferire sul disegno di legge di riforma del sistema elettorale della Camera dei deputati, accogliendo l'invito del Presidente della Commissione, pur nella perplessità in lui determinata, a tale riguardo, dalla circostanza che il Gruppo parlamentare del PDS presso l'altro ramo del Parlamento si è pronunciato in senso contrario in sede di voto finale sul testo in esame. Cionondimeno, egli ritiene di poter assolvere in modo coerente al suo incarico, valorizzando l'esperienza acquisita in relazione al disegno di legge di riforma del sistema elettorale del Senato, e preannunciando alcune proposte di modifica al testo in esame, in esito alle quali si riserva di valutare l'opportunità di esercitare le funzioni di relatore anche dinanzi all'Assemblea. Pertanto invita i Commissari, già in sede di discussione generale, a esprimere le rispettive opinioni in ordine agli emendamenti che si appresta ad illustrare. Procedo, quindi, a riferire sul contenuto del testo: l'articolo 1 reca l'impianto fondamentale della nuova disciplina elettorale, disponendo una ripartizione tra quota maggioritaria e quota proporzionale, fissata rispettivamente nella misura del 75 e del 25 per cento; si prevede, inoltre, un'articolazione delle circoscrizioni elettorali di ambito anche subregionale. Nel rapporto tra quota maggioritaria e quota proporzionale viene adottato il sistema del doppio voto, da formulare su duplice scheda, con la possibilità di un voto di preferenza quanto alla quota proporzionale. La scelta del doppio voto è condivisibile e risulta coerente nella sostanza con quella già adottata dal Senato per il relativo sistema elettorale. Nel sistema elettorale della Camera dei deputati, come prospettato nel disegno di legge in titolo, il doppio voto è suscettibile di agevolare gli impulsi aggregativi e in ciò risulta apprezzabile, esponendo - viceversa - un grave motivo di perplessità per come risulta integrato dal voto di preferenza. Gli inconvenienti da tempo riscontrati in ordine a tale istituto, infatti, sono aggravati dalla circostanza che gli elettori si troveranno dinanzi a due candidature uninominali, per il Senato e per la Camera dei deputati, oltre alla possibilità di scelta in questione. Ricorda, in proposito, che l'Assemblea della Camera dei deputati ha adottato tale soluzione in sostituzione di quella della cosiddetta lista bloccata proposta dalla Commissione. Prospetta, pertanto, due possibili soluzioni alternative: la prima prevede una lista di candidati pari alla metà più uno dei seggi da assegnare nella circoscrizione con metodo proporzionale, con l'eventualità di una

successione alternativa delle candidature in base al sesso; la seconda possibilità consiste in collegi uninominali proporzionali da istituire in ciascuna circoscrizione, nei quali sia possibile avanzare candidature sino alla metà più uno dei seggi da assegnare con metodo proporzionale. Con tale sistema si potrebbe prefigurare, in relazione ad esempio alla regione Lombardia, la possibilità di eleggere dieci deputati con metodo proporzionale, nella prima ipotesi in base a liste di sei candidati ciascuna, nella seconda ipotesi presentando fino a sei candidature nei collegi uninominali. Le predette ipotesi alternative, in ogni caso, devono essere valutate anche in riferimento alla possibilità di ottenere il necessario consenso da parte della maggioranza dell'Assemblea.

Quanto all'articolo 2, l'elemento qualificante è costituito dal collegamento tra i candidati dei collegi uninominali e le liste che concorrono alla ripartizione su base proporzionale. Di conseguenza ciascun candidato nei collegi uninominali è obbligato a dichiarare il proprio collegamento con una lista di partito (o comunque espressione di un movimento politico), anche quale condizione per realizzare il cosiddetto scorporo dei voti ottenuti in sede maggioritaria (previsto dall'articolo 4). Tale istituto, peraltro, suscita le più gravi perplessità: esso, infatti, è fondato sull'esigenza di prevenire una sorta di doppia utilità del voto, ciò che si giustifica in un sistema a voto unico, come quello prospettato per il Senato, mentre in un sistema a doppio voto risulta incongruo, essendovi una pluralità di liste che concorrono per la quota proporzionale e in base alle quali si può realizzare la più ampia esigenza di rappresentatività. D'altra parte, lo stesso proposito del cosiddetto scorporo può essere eluso nella concreta applicazione, laddove l'obbligo di collegamento non appare sufficiente a prevenire comportamenti strumentali e maliziosi, tali ad esempio da dichiarare collegamenti a liste fittizie, indirizzando il voto, quanto alla quota proporzionale, sulle liste effettivamente rappresentative delle proprie istanze politiche. Propone, pertanto, di sopprimere l'obbligo di collegamento: in tal modo si renderebbe meno rilevante il valore della quota proporzionale. Ove in conseguenza di ciò si dovesse proporre un'estensione di tale quota il suo orientamento non sarebbe contrario. Il sistema del cosiddetto scorporo, comunque, dovrebbe essere soppresso. In ogni caso, si dovrebbe consentire il collegamento con una pluralità di liste concorrenti per la quota proporzionale, in modo che lo scorporo si realizzi in proporzione ai voti ottenuti in sede maggioritaria.

Soffermandosi sull'articolo 3, il relatore passa ad esaminare l'articolo 4, in ordine al quale - in particolare - esprime perplessità circa la disposizione volta a detrarre, in sede di scorporo, un numero di voti comunque non inferiori al 25 per cento di quelli validamente espressi in ciascun collegio di riferimento. Quanto all'articolo 5, concernente il meccanismo di riparto proporzionale dei seggi, rileva la possibilità della doppia candidatura nei collegi uninominali e nelle liste proporzionali. L'articolo 6, quindi, disciplina le vacanze di seggio, risolvendole con le elezioni suppletive quanto agli eletti con sistema uninominale e con il meccanismo del subentro quanto agli eletti con sistema proporzionale.

Il relatore svolge poi una riflessione complessiva sulla questione della riforma elettorale, come si profila nel testo in esame e in quello già approvato dal Senato, invitando a considerare con attenzione la

conformità di tali disposizioni all'obiettivo fondamentale dell'intervento di riforma, che consiste nell'attribuire agli elettori la facoltà di determinare le maggioranze di Governo. A tale scopo, infatti, occorre adattare anche il disegno di legge in titolo. Ciò è possibile anche senza alterarne l'impianto fondamentale, costituito dal riparto tra quota proporzionale e quota maggioritaria, e senza riproporre la questione dell'alternativa tra turno unico e doppio turno, pur nella consapevolezza che il suo stesso Gruppo rappresenterà nuovamente tale dilemma. In tale contesto, pertanto, si può realizzare una maggiore approssimazione all'obiettivo dianzi indicato, pur considerando che il suo conseguimento non può essere comunque assicurato dai soli meccanismi elettorali. Una soluzione idonea allo scopo di cui si tratta potrebbe essere quella di introdurre, a valere sulla quota maggioritaria, una riserva pari al 10 per cento dei seggi in ragione della maggioranza di Governo, secondo due possibili tecniche: la prima consistente in liste nazionali di coalizione, in riferimento alle quali i candidati nei collegi uninominali dichiarino il proprio collegamento, prevedendosi altresì che il capolista sia il virtuale candidato alla carica di Presidente del Consiglio, con un riparto dei seggi tra la prima e la seconda lista per consensi ottenuti pari rispettivamente ai due terzi e a un terzo del totale della quota di riserva; la seconda soluzione tecnica potrebbe essere quella del premio di maggioranza, riservando il dieci per cento dei seggi in questione all'elezione dei candidati non risultati eletti secondo il principio maggioritario, sempre nella misura dei due terzi e di un terzo rispettivamente per la coalizione vincente e per quella immediatamente successiva per entità di consensi ottenuti. In ogni caso, occorre incentivare le aggregazioni fondate su proposte di Governo avanzate prima del voto, valorizzando la dimensione nazionale delle preferenze elettorali di talchè i candidati si presentino dinanzi al corpo elettorale come portatori di una complessiva proposta di Governo.

L'articolo 7 dispone la delega per la definizione dei collegi elettorali: a tale riguardo si manifesta la necessità di perseguire una sostanziale omogeneità con la soluzione apprestata dal Senato in riferimento alla relativa disciplina elettorale. Non è necessario, peraltro, individuare i criteri per la determinazione dei collegi in modo esattamente corrispondente per i due rami del Parlamento, quanto piuttosto adottare soluzioni conformi in punto di metodo. In proposito comunica che l'onorevole Mattarella - nel recente incontro informale tenutosi tra gli Uffici di Presidenza delle due Commissioni parlamentari competenti alla presenza dei Presidenti Spadolini e Napolitano - ha manifestato un orientamento favorevole a ridurre a venti giorni il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari e delle regioni sugli schemi di decreto legislativo in questione, fissato in trenta giorni nel testo già approvato dal Senato, nonchè a consentire la presenza di esperti, ancorchè non docenti universitari, nella Commissione destinata a elaborare le determinazioni di cui si tratta. D'altra parte, si potrebbe modificare il disegno di legge in esame in conformità a talune soluzioni adottate nel testo concernente le elezioni del Senato, con particolare riferimento alla Presidenza della Commissione, da conferire al Presidente dell'ISTAT, al numero dei componenti il medesimo organismo, da ridurre a dieci, nonchè al

sistema di adeguamento temporale, da regolare con norme legislative piuttosto che regolamentari.

Dopo essersi soffermato favorevolmente sull'articolo 8, il relatore chiede chiarimenti al rappresentante del Governo circa gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 9 quanto al tempo di svolgimento delle prossime elezioni politiche.

Riguardo all'articolo 10, concernente il voto degli italiani all'estero, rammenta che il ministro Elia aveva assunto l'impegno, dinanzi all'Assemblea del Senato, di rappresentare al Parlamento l'orientamento conclusivo del Governo in ordine alle complesse questioni di costituzionalità che vi sono connesse.

Il presidente ACQUARONE, riepilogate le proposte di modifica al testo in esame formulate dal relatore Salvi, invita il ministro Elia a rispondere immediatamente in ordine alle richieste di chiarimento concernenti gli articoli 9 e 10.

Il ministro ELIA si riserva di chiarire gli aspetti problematici derivanti dalla formulazione dell'articolo 9 dopo aver sperimentato, a tale riguardo, la possibilità di un coordinamento normativo tra i due testi di riforma elettorale all'esame del Parlamento. Quanto alla questione del voto degli italiani all'estero, di cui all'articolo 10, rammenta che il Consiglio dei Ministri vi si è soffermato nella riunione del 25 giugno, rilevando le difficoltà di ordine costituzionale che si frappongono alla realizzazione di tale diritto. In proposito osserva che l'unico paese che ha circoscrizioni elettorali estere è il Portogallo, la cui Costituzione, peraltro, conferisce alla legge la piena determinazione della materia, essendo riservato ai residenti il solo diritto di elettorato attivo per il Presidente della Repubblica. La Costituzione italiana, viceversa, agli articoli 56 e 57 dispone un principio di territorialità, per l'elettorato attivo, riferito inequivocamente alla popolazione residente. Come ebbe a rilevare a suo tempo il senatore Mazzola illustrando una sua proposta in materia, l'istituzione di circoscrizioni elettorali estere esige necessariamente una modifica ai predetti articoli del testo costituzionale. Tale orientamento trova riscontro nella decisione assunta recentemente dal Presidente del Senato, in ordine alla improponibilità di emendamenti che non troverebbero alcuna realizzazione al di fuori di una revisione costituzionale. Al riguardo rammenta che lo stesso Presidente del Senato aveva suggerito una sorta di mediazione legislativa tale da risolvere la complessa questione. Il Governo, accogliendo tale indicazione, si dispone ad elaborare e proporre un disegno di legge costituzionale, inteso a consentire l'esercizio del diritto di voto da parte degli italiani all'estero in un quadro di coerenza normativa e di efficacia operativa. A tal fine prospetta l'opportunità di fissare il numero dei parlamentari eletti dai cittadini residenti all'estero, nell'ambito del numero di parlamentari previsto dalla Costituzione e senza alterare il principio di eguaglianza nell'elettorato passivo. La modifica costituzionale, peraltro, non sarebbe sufficiente ad assicurare l'esercizio effettivo del diritto di cui si tratta: lo stesso articolo 10 del disegno di legge in titolo, infatti, espone molteplici difficoltà attuative con particolare riferimento alle garanzie di segretez-

za e personalità del voto nonchè all'adattamento alle cosiddette circoscrizioni estere del nuovo sistema elettorale. Tali questioni, pertanto, dovranno essere risolte con una legge di rango ordinario, eventualmente in via delegata. Il proposito, in ogni caso, è quello di rendere effettivo il diritto di voto degli italiani all'estero già dalle prossime elezioni politiche: a tale scopo il procedimento di revisione costituzionale sarà coordinato con l'esercizio della delega per la determinazione dei collegi, prevista dalla nuova disciplina elettorale. La soluzione prospettata, idonea a superare i dubbi di costituzionalità sollevati dalla disposizione di cui all'articolo 10, consentirebbe altresì di introdurre una normativa adeguata anche sotto l'aspetto applicativo, non degradabile al rango regolamentare, in quanto concernente fondamentali garanzie per l'effettivo e corretto esercizio del diritto di voto. D'altra parte, le recenti innovazioni legislative inerenti l'anagrafe degli italiani all'estero e l'istituto della doppia cittadinanza non possono pregiudicare e condizionare ulteriori disposizioni normative che esigono modifiche di livello costituzionale. Ritiene necessario, comunque, risolvere tempestivamente e in modo efficace una questione che si trascina ormai da troppo tempo.

Su richiesta del relatore SALVI, quindi, il ministro ELIA precisa che il Governo propone di sopprimere l'articolo 10.

Si apre la discussione generale.

Il senatore SPERONI considera complessivamente condivisibile il testo approvato dalla Camera dei deputati, riservandosi di presentare alcuni emendamenti di rilievo non sostanziale in riferimento all'impostazione fondamentale del nuovo sistema elettorale. Si sofferma criticamente, peraltro, sul meccanismo dello scorporo, giustificabile per il sistema elettorale del Senato ma assolutamente incomprensibile nel testo in esame, laddove le possibilità elusive sono varie e molteplici e le conseguenze applicative potrebbero risultarne paradossali. Il sistema del doppio voto, infatti, consente di per sè opzioni elettorali difformi, determinabili dallo stesso elettore.

Quanto ai tempi di attuazione della normativa in esame, ritiene che alcune disposizioni abbiano un effetto sostanzialmente dilatorio, con particolare riguardo al termine per l'esercizio della delega conferita al Governo in materia di collegi elettorali. Ritiene opportuno, inoltre prescrivere che le operazioni di spoglio delle schede e di computo dei voti si svolgano nella giornata successiva a quella delle elezioni, al fine di evitare gli inconvenienti già registrati in occasione delle recenti elezioni amministrative, in particolare nella città di Torino. Quanto al voto degli italiani all'estero, occorre risolvere anzitutto una questione di principio: tali cittadini, infatti, sarebbero chiamati a pronunciarsi, nella massima manifestazione democratica, anche in assenza di un effettivo coinvolgimento di interessi nella conduzione della cosa pubblica, specie in riferimento alla potestà impositiva dello Stato. Rileva, inoltre, una sostanziale incongruenza nell'ipotesi di attribuire ai cittadini emigrati un diritto di voto da esercitare in riferimento alla regione di provenienza, laddove tale circostanza non si realizzerebbe in connessione ai fenomeni migratori interni.

Interviene quindi il senatore MAZZOLA, che esprime apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Salvi, auspicando che questi possa continuare ad esercitare le sue funzioni anche dinanzi all'Assemblea. Egli condivide l'impianto fondamentale del testo in esame, anche se avrebbe preferito una soluzione maggiormente omogenea al testo già approvato dal Senato per il relativo sistema elettorale. Non reputa opportuno, comunque, modificare sostanzialmente il disegno di legge in titolo, paventando il rischio di un esame parlamentare ancora prolungato e non risolutivo. Quanto alle osservazioni formulate dal relatore, ritiene che l'istituto del voto di preferenza sia foriero di notevoli inconvenienti, essendo suscettibile di una utilizzazione di indole trasformistica.

A suo avviso gli svantaggi del voto di preferenza sono senz'altro superiori ai vantaggi che se ne potrebbero ricavare. Non è tuttavia contrario all'ipotesi della cosiddetta alternanza fra i sessi nella designazione delle candidature, anche perchè servirebbe a chiarire che il meccanismo della lista bloccata non nasconde tentativi di tipo partitocratico.

Precisa, quindi, che il Gruppo della democrazia cristiana è disponibile a discutere e ad approfondire entrambe le soluzioni prospettate dal relatore. A titolo personale, osserva che la seconda di esse ha il merito di coinvolgere in modo più diretto tutti i candidati, superando così l'obiezione secondo cui i candidati per la quota proporzionale sarebbero semplicemente trascinati alla elezione da quelli che concorrono per i seggi uninominali.

Per quanto riguarda la questione dello scorporo, fa presente che esso si configura come lo strumento di collegamento fra quota maggioritaria e quota proporzionale. Con la proposta in esame, infatti, non si vuole dar luogo a due sistemi elettorali giustapposti, ma ad un unico sistema maggioritario corretto. Se si eliminasse lo scorporo dei voti degli eletti nei collegi uninominali le forze politiche con forte radicamento territoriale potrebbero ottenere anche la gran parte dei seggi da assegnare con il sistema proporzionale. Il sistema dello scorporo consente quindi di restituire equità al voto e può evitare che si determini una tripartizione elettorale del paese con conseguenze negative sulla stessa unità nazionale. D'altra parte, un incremento della quota proporzionale non servirebbe a sostituire lo scorporo, a meno che non si pensi ad un incremento molto elevato, ciò che appare difficilmente proponibile.

Ritiene, inoltre, che per evitare i rischi di elusione del meccanismo elettorale paventati dallo stesso relatore, si possa approfondire la proposta che egli stesso ha formulato per modificare il voto di preferenza relativo alla quota proporzionale.

Esprime invece la propria contrarietà sull'ipotesi di introdurre un premio di coalizione. Ricorda che la sua parte politica aveva proposto una tale soluzione alcuni anni fa, come correttivo della proporzionale ma non incontrando il consenso delle altre forze politiche. Riproporla oggi, però, all'interno di un sistema maggioritario, significa compiere un passo indietro. Inoltre, molto difficilmente si potrebbe risolvere per questa via il problema della governabilità. In verità, le aggregazioni sono più il risultato della politica che dei meccanismi elettorali e con

questi ultimi si può soltanto cercare di agevolare le intese: strumenti come il doppio voto e lo scorporo possono essere utili in questa direzione.

Apprezza, infine, la presa di posizione del Governo in materia di voto degli italiani residenti all'estero. Si augura che la presentazione del disegno di legge costituzionale possa consentire una risposta razionale ed univoca al problema.

Il senatore MARCHETTI osserva che il relatore non ha ricevuto le risposte che aveva richiesto sulle principali questioni in discussione. Occorre quindi prendere atto di una situazione in cui appaiono ancora non definite le posizioni dei maggiori gruppi politici: ciò rende problematica la presentazione di emendamenti nei termini previsti.

Precisa che su alcuni punti l'impostazione del relatore sembra andare nella direzione opposta a quella auspicata dalla sua parte politica che, del resto, alla Camera ha espresso voto di astensione sul disegno di legge in esame.

Ribadisce il proprio favore per il mantenimento dello scorporo dei voti, che, semmai, dovrebbe essere modificato prevedendo la totale sottrazione dei voti dei candidati eletti dal totale dei voti da utilizzare per la quota proporzionale.

Se, viceversa, si volesse rafforzare ancora di più il carattere maggioritario del sistema, sarebbe inevitabile un cambiamento di atteggiamento del suo Gruppo con possibili conseguenze anche sul rispetto dei tempi previsti per l'esame del disegno di legge.

Il senatore CASTIGLIONE, intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che le proposte formulate dal relatore, il cui contenuto non è certamente formale o di dettaglio, richiede un adeguato approfondimento. Se non si vuole che la discussione su di esso si trasferisca in Assemblea senza alcuna riflessione, sarebbe opportuno che la Commissione avesse la possibilità di svolgere la discussione generale e l'esame degli emendamenti in tempi più congrui.

Il PRESIDENTE, pur considerando fondata la richiesta testè formulata, ritiene preferibile valutare nuovamente la questione dei tempi dopo la presentazione degli emendamenti.

Il senatore ZOSO ritiene che la richiesta di compiere un esame più approfondito di una materia così importante sia da parte della Commissione perfino doverosa. È necessario svolgere sulle importanti proposte del relatore la più ampia riflessione, affinché si giunga all'esame dell'Assemblea con posizioni definite. Non è accettabile che la Commissione affari costituzionali debba affrontare la legge elettorale della Camera in modo così affrettato.

Il PRESIDENTE ricorda che i termini per l'approvazione dei disegni di legge in materia elettorale sono stati fissati dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo e confermati nel corso di un incontro cui hanno partecipato i Presidenti di Camera e Senato e gli Uffici di Presidenza delle Commissioni competenti.

La senatrice TOSSI BRUTTI concorda con le richieste di approfondimento avanzate dai senatori Castiglione e Zoso. Il suo Gruppo, del resto ha espresso un giudizio nettamente negativo sul testo approvato dalla Camera. Non si è trattato di una posizione di chiusura, ma bensì di una sollecitazione ad introdurre significative modifiche. Per questo, una ulteriore riflessione appare opportuna.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta di rinvio proveniente da alcuni Gruppi parlamentari e avverte che rappresenterà immediatamente al Presidente del Senato l'esigenza di assegnare alla Commissione un tempo maggiore per l'esame del disegno di legge approvato dalla Camera.

La seduta, sospesa alle ore 17.50, è ripresa alle ore 18,10.

Il PRESIDENTE comunica che il Presidente del Senato ha confermato che il calendario dei lavori dell'Assemblea rimane invariato e pertanto la Commissione deve completare l'esame in sede referente nel corso della corrente settimana.

Il relatore SALVI chiede comunque di modificare il termine di presentazione di emendamenti, differendolo a giovedì 8 luglio alle ore 15.

Dopo un breve dibattito, si conviene in tal senso e si concorda altresì che la discussione generale prosegua nella seduta antimeridiana di giovedì 8 luglio.

La seduta termina alle ore 18,20.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 7 LUGLIO 1993

68^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RIZ

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Murmura.**La seduta inizia alle ore 16,35.**IN SEDE REFERENTE***Misure in materia di semplificazione dei procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione e illeciti ad essi collegati (1085)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore PREIONI analizza nel dettaglio il provvedimento in titolo. Dell'articolo 1 evidenzia in particolare il difetto, foriero di ingiustizie sostanziali, di estendere il ricorso al cosiddetto «patteggiamento» solo ad alcune fattispecie rilevando come – se proprio bisogna venire incontro ai reati di determinati delitti – sia preferibile operare sull'entità delle pene edittali (ed innovare, quindi, il codice penale sostanziale anzichè quello di rito), nel senso di abbassarle per farle rientrare nell'ambito attuale del «patteggiamento». Dichiarò poi di dissentire dal relatore, nella parte in cui ha auspicato, all'articolo 2, comma 1, la soppressione della condizione di fornire elementi di prova rilevanti per permettere all'imputato di richiedere l'applicazione della pena *ex art. 444* del codice di rito; condizione, questa, che il disegno di legge considera come aggiuntiva rispetto all'altra, dell'ammissione dei fatti e per la quale non vi è dubbio alcuno, da parte sua, circa la necessità di contemplarla.

Ravvisa poi una intima e insanabile contraddizione, all'interno dell'articolo 1, comma 3, fra la previsione della sospensione condizionale della pena per reati di così grave allarme sociale e la mancata previsione di un analogo beneficio per altri reati di diversa natura, ma di non maggiore antisocialità.

Il senatore PELLEGRINO, intervenendo a titolo personale – in parziale dissenso dalle opinioni già espresse in un altro dibattito dal senatore Brutti a nome del suo Gruppo – si pone in termini molto critici di fronte al cosiddetto patteggiamento allargato, quale configurato nel

testo governativo presentato nel marzo di quest'anno ed attualmente all'esame della Commissione.

Sottolinea l'inopportunità politica di affrontare ora un percorso parlamentare che non si annuncia certo sereno e costruttivo, in presenza di un evidente squilibrio costituzionale fra la delegittimazione del potere legislativo e la iperlegittimazione di quello giudiziario.

Ritiene allora preferibile per il momento - in ragione della dirompente forza dei fatti più recenti - non strozzare il naturale *iter* dei procedimenti penali e attendere la conclusione almeno di alcuni dei processi in corso.

Dichiara dunque di essere preoccupato anche perchè l'intervento legislativo all'esame impedirebbe alla magistratura di rispondere in modo pieno ed esauriente alla domanda pressante di giustizia da parte della popolazione; in parallelo a ciò, reputa pericoloso incentivare il ricorso a strumenti emergenziali (come lo stesso patteggiamento è, specie se ammesso per reati gravi come la concussione), che ledono, se prolungati nel tempo, la solidità dello Stato di diritto. Oltretutto, indipendentemente dai danni per la solidità dell'ordinamento che la possibilità di ricorrere così facilmente al patteggiamento determinerebbe, il Parlamento deve esigere che i processi penali vertenti sui reati in parola - o quanto meno un parte consistente di essi - giungano al dibattimento e, quindi, come è naturale e doveroso, alla loro conclusione, con la sentenza, sede naturale di verifica della consistenza delle indagini preliminari effettuate.

Evidenziato poi il rischio di incentivare, da parte dello Stato, il pericoloso fenomeno della delazione (art. 2, comma 1) e quello di colpire con gravissime sanzioni accessorie anche persone condannate per reati contro la pubblica amministrazione di modesta gravità (in forza dell'articolo 4), il senatore Pellegrino giudica del tutto inopportuno un intervento in questa materia nel corso della presente legislatura. Invita, da ultimo, il Governo a non perseverare in un atteggiamento remissivo e reputa essere fortissima nella coscienza politica del Paese la domanda di processi conclusi e non bloccati intorno alla boa dell'udienza preliminare, che deve invece essere superata per giungere alla chiarificatrice verifica del dibattimento.

Il senatore BODO concorda con il senatore Pellegrino circa la necessità di non intervenire in questo momento con le norme attualmente previste dal testo governativo.

Se reputa infatti preferibile limitare il ricorso dello strumento del patteggiamento ai reati di lieve entità, non comprende, d'altro canto, come la semplificazione dei procedimenti - così la qualifica il Governo nell'intestazione del disegno di legge - possa essere limitata solo ad una determinata categoria di reati e non estesa a tutti quelli con pene equivalenti.

Il presidente RIZ ringrazia il sottosegretario Murrura per la sua autorevole presenza, ma deve rilevare con rammarico l'assenza di un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia all'odierna, importante discussione.

*PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1058**(A 007 0 00, C 02^a, 0006)*

La senatrice CAPPIELLO sottolinea la crescente urgenza dell'esame del disegno di legge n. 1058, «Concessione di indulto per le pene relative ai reati commessi con finalità di terrorismo», ed auspica di avere l'opportunità di svolgere quanto prima la propria relazione su di esso.

Il presidente RIZ assicura che la relazione sul provvedimento in parola potrà aver luogo nella prima seduta utile della Commissione, non appena ultimata la discussione generale sul disegno di legge n. 1085.

La seduta termina alle ore 17,30.

DIFESA (4^a)

MERCLEDÌ 7 LUGLIO 1993

58^a Seduta*Presidenza del Presidente*
Vincenza BONO PARRINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa GIAGU DEMARTINI.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE**Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa (949)****CAPPUZZO ed altri. Riordinamento della struttura della Difesa (326)**
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 marzo 1993.

Il relatore, presidente BONO PARRINO, riferisce sul lavoro svolto dall'apposito comitato ristretto che è terminato con la predisposizione di un testo unificato dei disegni di legge in titolo che verrà allegato al resoconto della seduta odierna. Dà quindi conto delle principali innovazioni contenute nel predetto testo che sono maturate anche a seguito delle diverse audizioni svolte dalla Commissione in queste settimane.

Prende quindi la parola il sottosegretario GIAGU DEMARTINI, il quale afferma che il testo elaborato dal comitato ristretto risponde ad una impostazione coerente con gli indirizzi fissati dal Governo nel suo disegno di legge. Si dichiara quindi favorevole all'ulteriore corso del provvedimento citato.

Il senatore LORETO chiede una breve pausa di riflessione per poter approfondire il contenuto del testo unificato, alla cui redazione il Gruppo del PDS non ha potuto prendere parte, anche al fine di pervenire ad una soluzione chiara ed equilibrata che agevoli l'iter del provvedimento.

Il senatore MESORACA, riferendosi alla richiesta del senatore Loreto, assicura che da parte del Gruppo del PDS non vi è alcun intento ostruzionistico ma solo la precisa volontà di approfondire i temi in discussione.

Il senatore CAPPUZZO auspica che il provvedimento possa procedere nel suo *iter* speditamente superando le perplessità. Egli sottolinea come il disegno di legge rappresenti un fatto innovativo di vasta portata e come esso sia indicativo di decisioni politiche di rilievo che segnano una volontà di cambiamento della quale la Commissione deve rendersi partecipe.

Sullo stesso tema intervengono il senatore ZAMBERLETTI (il quale ritiene opportuno dare una risposta concreta a chi ha voluto addebitare alla Commissione l'intento di ostacolare o ritardare il provvedimento) e il senatore PISCHEDDA (il quale afferma che una breve pausa di riflessione può senz'altro essere ritenuta utile ad un approfondimento).

Il senatore BOLDRINI da parte sua ritiene che occorre acquisire informazioni esaurienti sul funzionamento di due organismi di particolare importanza quali il Consiglio Supremo di difesa e il Consiglio Superiore delle Forze armate.

Prende la parola il rappresentante del Governo il quale dichiara di essere favorevole ad un rinvio di pochi giorni che consentirebbe oltretutto di ottenere dalla 1^a Commissione permanente, che è stata richiesta di parere, un riscontro agli elementi di chiarificazione che il Governo ha trasmesso alla Commissione stessa.

Il presidente BONO PARRINO dichiara che un breve rinvio del dibattito è da valutarsi positivamente a patto però che esso non produca effetti dilatori: nello spirito di autonomia che contraddistingue i lavori della Commissione, la Presidenza ha assunto l'impegno di portare rapidamente a conclusione l'esame dell'importante provvedimento e intende perseguire senza esitazioni questo obiettivo. Ritiene che un giorno della prossima settimana sia la data più idonea per il prosieguo del dibattito.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

CALVI ed altri. Istituzione della onorificenza di Cavaliere della Patria (545)

CAPPUZZO. Istituzione dell'«Ordine del Tricolore» (878)

Petizione n. 16 attinente ai suddetti disegni di legge
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 giugno scorso.

Il PRESIDENTE informa che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni 1^a e 5^a.

Interviene il Rappresentante del Governo per esprimere l'avviso favorevole del suo dicastero, precisando peraltro che eventuali oneri finanziari, per quanto limitati, non debbano farsi ricadere sul bilancio della Difesa.

Parla a questo punto il relatore senatore CAPPUZZO, il quale fa presente la necessità di integrare il testo del disegno di legge n. 878 (che egli propone come testo base, destinato ad assorbire il disegno di legge n. 545) con un articolo che tenga conto degli aspetti e delle esigenze organizzative dirette allo scopo che il provvedimento intende realizzare. Si riserva di trasmettere un emendamento in tal senso.

Il senatore BOLDRINI esprime l'auspicio che, prima della decisione conclusiva, la Commissione voglia ascoltare le Associazioni combattentistiche.

Il PRESIDENTE, preso atto delle dichiarazioni del relatore, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

RUFFINO. Norme per la ricostruzione della carriera degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto (1187)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° luglio scorso.

Il relatore BOFFARDI ricorda l'emendamento già presentato (2.1) e presenta l'emendamento 2.0.1 che, oltre a quantificare l'onere recato dall'emananda legge, ne prevede anche la copertura finanziaria. Per quanto riguarda la quantificazione dell'onere egli consegna alla Presidenza una nota illustrativa degli effetti finanziari del provvedimento.

Il senatore BOSO si dichiara contrario alle continue e frammentarie iniziative volte a ricostruire la carriera del personale militare: bisognerebbe invece affrontare in maniera organica ed esaustiva tutta la problematica in questione senza proposte sporadiche.

Il sottosegretario GIAGU DEMARTINI fa presente che quella in esame è una iniziativa parlamentare sulla quale è stata richiesta la valutazione del Governo. Quest'ultimo peraltro non solo ha presente la complessità del problema della ricostruzione delle carriere, ma ha allo studio apposite iniziative legislative.

Il presidente BONO PARRINO, dopo aver ricordato che la 5^a Commissione ha chiesto al Governo la trasmissione della relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri del provvedimento e che non è

ancora pervenuto nemmeno il parere della 1^a Commissione, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento stesso.

CAPPUZZO ed altri. Equipollenza del ciclo di studi compiuto dagli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate e della Guardia di finanza al ciclo di studi delle università statali. Diploma di laurea in «Scienze della difesa» (934)

(Rinvio dell'esame)

Il PRESIDENTE fa presente che non sono giunti ancora i pareri per i quali peraltro non sono scaduti i termini. Informa poi che, in via ufficiosa, è stata segnalata alla Commissione una iniziativa da parte della Commissione 7^a intesa a farsi riconoscere una competenza primaria o concorrente sul disegno di legge in esame.

Il senatore CANNARIATO conferma l'esistenza di una richiesta in tale senso nel seno della Commissione 7^a, segnala che presso tale Commissione pende altro disegno di legge assimilabile a quello in esame e conclude dichiarando che a suo avviso è opportuno realizzare un'intesa tra le due Commissioni.

Il PRESIDENTE rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 04^a, 0014)

Il senatore BUTINI ricorda come, nel corso dello svolgimento delle interrogazioni in Aula sui recenti fatti di sangue in Somalia, sia stata evidenziata dal senatore Gualtieri la opportunità di un esame, eventualmente in sede riservata, da parte della 4^a Commissione, delle cause e della dinamica dello scontro a fuoco verificatosi a Mogadiscio il giorno 2 luglio. Ritiene meritevole di attenzione la proposta del senatore Gualtieri e suggerisce anch'egli che in sede di 4^a Commissione abbia luogo un dibattito specifico dedicato ai recenti avvenimenti nonché al manifesto redatto dal Comando italiano in Somalia concernente gli atti di violenza da parte di guerriglieri somali ed eventuali contromisure.

Sull'argomento sollevato nell'intervento del senatore Butini si apre un dibattito. Il senatore CANNARIATO, dopo aver fatto riferimento ad una lettera da lui inviata insieme al senatore Molinari al Presidente Spadolini, sottolinea l'esigenza che venga fatta, in sede di Commissione, un'indagine e una verifica sul complesso problema della presenza militare italiana al di fuori dei confini nazionali. A tale richiesta danno la loro adesione, motivandola con varie argomentazioni, i senatori BERNINI, PISCHEDDA e ZAMBERLETTI, il quale, in particolare, suggerisce che la seduta della Commissione si svolga col vincolo del segreto al fine di raggiungere il massimo di chiarezza ed efficienza informativa.

Intervengono poi il senatore LORETO, il quale, aderendo anch'egli alla proposta dei colleghi, fa notare come gli scenari di riferimento e la situazione militare in Somalia siano mutati in queste ultime settimane, e il senatore BOFFARDI, il quale ritiene importante approfondire soprattutto le condizioni di vita e di sicurezza nelle quali i militari italiani si trovano ad operare.

Il senatore CAPPUZZO, da parte sua, ritiene utile ascoltare sui luttuosi recenti eventi della Somalia i responsabili della Difesa, incentrando l'audizione sui problemi riguardanti le difficoltà operative, la catena di comando e la funzione del Generale turco incaricato del Comando delle operazioni. Ritiene inoltre utile che una delegazione parlamentare si rechi in loco.

Il presidente BONO PARRINO, preso atto dell'orientamento emerso in Commissione, fa presente di aver già assunto, anche con l'invio di una lettera, tutte le opportune iniziative volte ad acquisire direttamente dal Ministro della difesa le informazioni richieste attraverso una apposita audizione, che peraltro potrà aver luogo solo quando il Ministro stesso si sarà ristabilito.

La seduta termina alle ore 17,40.

TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 326 E 949,
ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO

**Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici
delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa**

Art. 1.

1. Il Ministro della difesa, preposto all'amministrazione militare e civile della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare:

a) attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all'esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento;

b) emana le direttive in merito alla politica militare ed all'attività informativa e di sicurezza;

c) partecipa direttamente o tramite un suo delegato a tutti gli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale;

d) approva la pianificazione generale e operativa interforze con i conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonchè la pianificazione relativa all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa.

(Soppressa la lettera d) (*).

(*) La soppressione si riferisce al testo del disegno di legge n. 949.

Art. 2.

1. In sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Ministero della difesa, il Ministro illustra al Parlamento:

a) l'evoluzione del quadro strategico e le implicazioni militari della situazione delle alleanze;

b) l'evoluzione degli impegni operativi interforze, con riguardo alla capacità operativa ed alla preparazione delle Forze armate;

c) le previsioni di spesa inquadrate nella manovra prevista dalla legge finanziaria;

d) la ripartizione delle risorse finanziarie per impegni operativi e per settori di spesa;

e) lo stato di attuazione dei programmi di investimento e le misure di ristrutturazione e riqualificazione dello strumento militare,

con illustrazione del rapporto fra costi ed efficacia delle misure medesime.

(Soppressa la lettera f) (*).

(*) La soppressione si riferisce al testo del disegno di legge n. 949.

Art. 3.

1. Il Capo di Stato Maggiore della difesa dipende direttamente dal Ministro della difesa.

2 I Capi di Stato Maggiore di Forza armata e, per le attribuzioni tecnico-operative, il Segretario generale della difesa dipendono dal Capo di Stato Maggiore della difesa.

3 Il Capo di Stato Maggiore della difesa:

a) è responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle Forze armate nel loro complesso. A tale fine, sentiti i Capi di Stato Maggiore di Forza armata, predispone la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari;

(Soppressa la lettera b) (*).

b) assicura i rapporti con le corrispondenti autorità militari degli altri Stati, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa;

c) in caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal più anziano dei Capi di Stato Maggiore di Forza armata.

(*) La soppressione si riferisce al testo del disegno di legge n. 949.

Art. 4.

1 I Capi di Stato Maggiore di Forza armata:

a) propongono al Capo di Stato Maggiore della difesa il programma relativo alle rispettive forze armate ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze;

b) sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive forze armate, avvalendosi anche delle competenti Direzioni Generali;

c) esercitano la funzione di comando delle rispettive forze armate.

Art. 5.

1. Il Segretario generale della difesa è posto alle dipendenze del Ministro della difesa per le attribuzioni amministrative e del Capo di Stato Maggiore della difesa per le attribuzioni tecnico-operative.

2. Il Segretario generale:

a) ha alle sue dipendenze i Direttori Generali del Ministero ed è responsabile dell'indirizzo e del coordinamento delle loro attività

nonchè dell'attuazione delle direttive di alta amministrazione impartite dal Ministro;

b) predispone, d'intesa con il Capo di Stato Maggiore della difesa, le proposte di pianificazione relativa all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa;

c) è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della difesa;

d) esercita le funzioni di Direttore nazionale degli armamenti ed è responsabile delle attività di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma.

Art. 6.

1. Il Comitato dei Capi di Stato Maggiore delle Forze armate è organo di consulenza del Capo di Stato Maggiore della difesa. Ne fanno parte il Segretario generale della difesa, i Capi di Stato Maggiore delle Forze armate e il Capo di Stato Maggiore della difesa, che lo presiede.

2. Le determinazioni adottate dal Capo di Stato Maggiore della difesa, che ne assume la piena responsabilità, costituiscono disposizioni per i Capi di Stato Maggiore di Forza armata e per il Segretario Generale/DNA.

(Soppresso il comma 3) (*).

(*) La soppressione si riferisce al testo del disegno di legge n. 949.

Art. 7.

1. Sono unificate presso lo Stato Maggiore della difesa le attribuzioni e le attività generali concernenti la pianificazione, la predisposizione e l'impiego delle Forze armate, nonchè le attività svolte nell'ambito delle strutture centrali di forza armata suscettibili di accorpamento interforze.

2. Rientra nelle competenze degli Stati Maggiori di forza armata l'esercizio delle attribuzioni e delle attività relative all'impiego e al governo del proprio personale, all'addestramento, alla logistica ed alle predisposizioni di approntamento e mobilitazione di forza armata.

Art. 8.

1. Sono unificate presso l'ufficio del Segretario generale della difesa le attribuzioni e le attività concernenti la politica industriale e tecnologica, la ricerca e lo sviluppo, nonchè le attribuzioni e le attività analoghe svolte da uffici del Ministero, ivi compresi quelli posti alle dirette dipendenze del Ministro.

2 Le Direzioni generali del Ministero della difesa sono riordinate mediante accorpamenti, o mediante assegnazioni dei relativi uffici presso altre Direzioni generali, secondo criteri di omogeneità funzionale.

(Soppresso il comma 3) (*).

(*) La soppressione si riferisce al testo del disegno di legge n. 949.

Art. 9.

1. Il Consiglio Superiore delle Forze armate è organo di alta consulenza del Ministro della difesa.

2. Le attribuzioni e le attività del Consiglio Superiore delle Forze armate sono disciplinate in conformità alle vigenti norme di legge, salvo quanto previsto dal successivo articolo 10.

Art. 10.

1. Il Governo disciplina mediante regolamento, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato, la ristrutturazione delle Forze e dell'Amministrazione della difesa.

2. Con lo stesso regolamento il Governo provvede a rendere compatibili con le disposizioni della presente legge le norme vigenti nelle materie oggetto di riordinamento.

3. Ai fini dell'esercizio della potestà regolamentare, i precedenti articoli 7, 8 e 9, costituiscono norme generali ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2, le norme e le disposizioni vigenti nella materia oggetto di riordinamento, se non più compatibili, sono abrogate.

EMENDAMENTI**Norme per la ricostruzione della carriera degli ufficiali del Corpo
delle capitanerie di porto (1187)****Art. 2.**

*Al comma 1 sostituire le parole: «di cui all'articolo 1» con le
seguenti: «del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto».*

2.1**BOFFARDI**

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

*All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire
100 milioni per l'anno 1993 e a lire 250 milioni a decorrere dal 1994, si
fa fronte utilizzando parte del gettito costituito dalle maggiori entrate
previste dall'articolo 7 della legge n. 255 del 1991».*

2.0.1**BOFFARDI**

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1993

101ª Seduta

Presidenza del Presidente
ABIS

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri)
(L.014 0 78, C.05ª, 0001)

Il presidente ABIS propone l'espressione di un parere favorevole per la nomina della professoressa Fiorella Padoa Schioppa Kostoris a presidente dell'Istituto di studi per la programmazione economica.

La proposta risulta accolta con 14 voti favorevoli e due astensioni.

Partecipano alla votazione i senatori: ABIS, CARLOTTO (in sostituzione del senatore Russo Vincenzo), CARPENEDO, CREUSO, CROCETTA, DE VITO, GIORGI, GIOVANOLLA, GRAZIANI Augusto, MONTINI (in sostituzione del senatore Redi), PAVAN, PICANO, POSTAL (in sostituzione del senatore Ricci), RASTRELLI, REVIGLIO e SPOSETTI.

La seduta termina alle ore 17,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1993

82^a Seduta*Presidenza del Presidente*

FORTE

indi del Vice Presidente

FAVILLA

*La seduta inizia alle ore 16,45.**Interviene il sottosegretario di stato per il tesoro Malvestio.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Proposta di nomina del Presidente del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia**(Parere al Ministro del Tesoro: favorevole)
(L.014.078, C.06^a, 0052)

Il senatore LEONARDI svolge la relazione sulla proposta di nomina del professore Giovanni Gabrielli a Presidente del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, pronunciandosi per l'emissione di un parere favorevole.

Viene quindi messa ai voti, per scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che è approvata risultando 11 voti favorevoli e 7 astenuti.

Partecipano alla votazione i senatori BRINA, CANDIOTO, CUSUMANO, DE MATTEO (in sostituzione del senatore Rabino), DE VITO (in sostituzione del senatore Santalco), FAVILLA, FERRARA Vito, FORTE, GAROFALO, GUALTIERI (in sostituzione del senatore Visentini), GUGLIERI, LEONARDI, PAINI, PAVAN, PICCOLO, RAVASIO, SCHEDA e VOZZI.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**Proposta di indagine conoscitiva sulle recenti vicende che hanno interessato società del gruppo Ferruzzi**(R.048.000, C.06^a, 0002)

Il presidente FORTE rammenta la vasta eco che sulla stampa, nell'opinione pubblica e tra gli operatori economici in generale hanno

avuto le recenti vicende riguardanti il Gruppo Ferruzzi, in relazione al quale è stato rilevato, tra l'altro, un forte indebitamento nei confronti degli istituti di credito. Egli sottolinea quindi l'opportunità che la Commissione svolga un'indagine conoscitiva sull'intera vicenda approfondendo, in particolare, i seguenti punti: modalità con le quali si è arrivati al consistente indebitamento del Gruppo Ferruzzi, anche con riferimento all'attività di vigilanza della Banca d'Italia; modalità e caratteristiche degli interventi volti al risanamento del Gruppo, senza attingere alle risorse pubbliche; riflessi fiscali dell'intervento di risanamento da parte degli istituti di credito, in relazione alla probabile conversione del debito; economicità dell'intervento di risanamento da parte degli stessi istituti di credito. A tal fine occorrerebbe ascoltare in proposito il Ministro del tesoro, il Presidente della CONSOB, la Banca d'Italia ed il neo Presidente della Ferfin-Montedison, professor Guido Rossi. Il Presidente propone, in conclusione, di richiedere alla Presidenza del Senato, l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 48, comma 2 del Regolamento, ad effettuare la predetta indagine conoscitiva.

Si apre il dibattito.

Il senatore FERRARA Vito propone di ascoltare, oltre agli organismi citati dal Presidente, anche la CONSOB per l'attività di vigilanza che essa esercita sull'andamento dei titoli e sulla correttezza e trasparenza dei bilanci delle società; sarebbe inoltre opportuno approfondire, nell'ambito delle vicende che si vogliono chiarire, anche il ruolo che ha avuto, a suo tempo, il caso ENIMONT.

Il senatore GAROFALO, dichiarandosi sostanzialmente d'accordo con la proposta e con il programma illustrati dal Presidente, propone di inserire nel programma di audizione anche l'Associazione bancaria italiana.

Il senatore BRINA, dopo essersi dichiarato consenziente con il Presidente FORTE, sottolinea l'opportunità di incentrare l'esame più sulla Banca d'Italia che sulla CONSOB, in quanto soprattutto la prima è competente ad esplicitare l'attività di vigilanza nel settore creditizio.

Il senatore GUALTIERI, dichiarando di concordare con le proposte del Presidente, fa tuttavia presente l'opportunità di svolgere in tempi brevi l'indagine conoscitiva, affinché quest'ultima mantenga una sua attualità ed efficacia.

Il senatore PAINI, dopo essersi anch'egli dichiarato d'accordo con le proposte del Presidente, sottolinea l'esigenza di affrettare i tempi dell'indagine; si dice invece in disaccordo sull'aprire un apposito capitolo dell'indagine riguardante il caso ENIMONT, in quanto non strettamente connesso con l'indagine principale.

I senatori SCHEDE e LEONARDI dichiarano poi di concordare con la proposta di programma illustrata dal Presidente, sottolineando l'opportunità di procedere all'indagine in tempi ristretti.

Il senatore PICCOLO chiede se sia possibile individuare un'autorità competente a controllare l'attività delle società estere legate alla MONTEDISON: in caso affermativo sarebbe opportuno ascoltare anche tale autorità. Si dichiara comunque d'accordo con la proposta avanzata dal Presidente.

Il senatore RAVASIO, dopo aver anch'egli concordato con la proposta avanzata dal presidente Forte, sottolinea che scopo dell'indagine conoscitiva è di verificare se nella legislazione vigente esistano delle «smagliature» che hanno permesso il verificarsi delle recenti vicende che hanno interessato il Gruppo Ferruzzi; in questo senso è inutile allargare l'ambito delle audizioni ad organismi che non siano quelli istituzionalmente competenti quali Banca d'Italia e CONSOB.

Il presidente FORTE dichiara, a sua volta, di concordare con l'esigenza sottolineata da alcuni commissari di ascoltare anche l'Associazione bancaria italiana.

Il presidente Forte, preso atto dell'atteggiamento unanimemente favorevole della Commissione sulla propria proposta, avverte che richiederà alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione a svolgere l'indagine conoscitiva in questione nei termini e con il programma di massima sopra proposti.

IN SEDE REFERENTE

GUALTIERI ed altri - Riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori (403)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente FAVILLA fa presente che per tutta la settimana il relatore Rabino non sarà presente per impegni all'estero.

Il senatore GUALTIERI sottolinea come la Commissione debba decidere se procedere o meno in modo concreto nell'esame del provvedimento.

Il senatore RAVASIO, dopo aver sottolineato che la mancanza del relatore impedisce al momento di proseguire l'esame, manifesta anche l'esigenza che il provvedimento venga adeguatamente approfondito dalla Commissione.

Il senatore GAROFALO, pur comprendendo che l'assenza del relatore non permette al momento di procedere nell'esame del provvedimento, auspica che la Commissione tutta assuma l'impegno di proseguire l'esame stesso, e possibilmente di concluderlo, nel corso della prossima settimana.

Il senatore LEONARDI ribadisce l'impegno del proprio Gruppo ad esaminare concretamente il provvedimento, proseguendone l'esame nel corso della prossima settimana con la presenza del relatore.

Il senatore GUALTIERI annuncia che ha presentato un emendamento che sostituisce interamente l'articolo unico del disegno di legge.

Il presidente FORTE, dopo aver dato conto di alcuni dati concernenti il prelievo tra il sistema a riferimento e quello a riversamento, nonché del margine di utile delle agenzie ippiche, dichiara che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato per il prossimo mercoledì, 14 luglio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E VARIAZIONE DELL'ORARIO DI
INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI
(A 007 0 00, C 06^a, 0012)*

Il presidente FORTE avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1360 di conversione del decreto-legge n. 155 del 1993, concernente misure urgenti per la finanza pubblica. L'orario di inizio della seduta è anticipato alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 17,45.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1993

97^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZECCHINO**

Intervengono i ministri per la pubblica istruzione Jervolino Russo e per i beni culturali e ambientali Ronchey, nonchè i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Maccanico e per la pubblica istruzione Matulli.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE**Pontone ed altri: Ristrutturazione della scuola media (962)**

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE informa che durante l'attività del Comitato ristretto sui disegni di legge nn. 378, 684 e 725 è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 962 del Gruppo del MSI-DN, che in parte reca norme di riforma della scuola secondaria superiore. Chiede quindi al relatore Manzini di riferire sul suddetto disegno di legge, il cui esame propone prosegua congiuntamente a quello dei disegni di legge nn. 378, 684 e 725.

Il relatore MANZINI riferisce brevemente sul disegno di legge n. 962, che in parte reca norme di revisione dell'ordinamento della scuola secondaria superiore. Esso si ispira per alcuni aspetti ad una visione piuttosto difforme da quella degli altri disegni di legge, che peraltro il Comitato ristretto ha avuto modo di valutare anche prima della formale assegnazione, traendone utili spunti per l'elaborazione del testo unificato.

La Commissione approva quindi la proposta del Presidente e pertanto l'esame del disegno di legge n. 962 prosegue congiuntamente a quello dei disegni di legge nn. 378, 684 e 725.

Alberici ed altri: Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento dell'obbligo scolastico (378)

Manieri ed altri: Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (684)

Manzini ed altri: Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (725)

Pontone ed altri: Ristrutturazione della scuola media (962)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE avverte che il Comitato ristretto incaricato di elaborare un testo unificato ha terminato i suoi lavori e invita quindi il relatore a riferire in merito. Infine fa presente che l'Ufficio di Presidenza ha deliberato che gli emendamenti al testo unificato potranno essere presentati entro le ore 12 di martedì 13 luglio.

Il relatore MANZINI, riguardo all'attività del Comitato ristretto, esprime il suo personale ringraziamento al Governo per l'assidua assistenza fornita. Il testo prodotto, raccogliendo larga parte delle osservazioni emerse nel dibattito generale, si ispira all'esigenza di definire un quadro unitario della scuola secondaria superiore, all'interno del quale viene assolto l'obbligo scolastico, pur valorizzando tutte le possibilità di contributo al processo formativo offerte da istituzioni esterne alla scuola. Questa soluzione ha reso possibile un sostanziale accordo superando posizioni originariamente molto distanti. Inoltre, il Comitato ristretto ha compiuto la scelta di una legge quadro, rinviando alla normativa regolamentare per le disposizioni di dettaglio.

Il relatore descrive poi l'articolato. Gli articoli 1 e 2 sono correlati, poichè prevedono le finalità della scuola secondaria superiore e i rapporti tra i soggetti istituzionali che devono concorrere alla loro realizzazione. La disciplina di tali rapporti è affidata agli accordi di programma. Conseguenza di questa scelta è un decentramento amministrativo sostanziale, nonchè il riconoscimento dell'autonomia alle singole istituzioni scolastiche. Inoltre viene introdotto il principio della valutazione del processo formativo attraverso l'istituzione del sistema nazionale di valutazione. Il successo della riforma dipende poi - ad avviso di tutti i componenti del Comitato ristretto - da una azione di sostegno e qualificazione del corpo docente, che dovrà realizzarsi attraverso il piano pluriennale di aggiornamento previsto dall'articolo 6.

Il relatore si sofferma poi sull'ordinamento della scuola secondaria superiore che si articolerà in licei, istituti professionali e istituti d'arte, tutti a ciclo quinquennale e ognuno articolato in più indirizzi. Il testo del Comitato ristretto ha però trascurato un'altra questione rilevante relativa agli istituti ad ordinamento speciale, sulla quale sollecita l'attenzione della Commissione onde rimediare a tale omissione. Riguardo poi al ciclo corto nell'istruzione professionale, il Comitato ristretto ha previsto che dopo tre anni di studi gli studenti conseguono un diploma professionale che costituisce credito formativo per il proseguimento degli studi, per il passaggio ad altro indirizzo scolastico o per l'acquisizione di una qualifica professionale di primo livello nella formazione professionale, secondo procedure concordate con le regioni negli accordi di programma. Il Comitato ristretto ha concluso poi che allo stato della legislazione vigente non è possibile porre vincoli all'accesso alle diverse facoltà universitarie in relazione al tipo di

maturità conseguito dallo studente. Sui diplomi e le certificazioni (articolo 10) non è stata raggiunta l'unanimità nel Comitato ristretto, sicchè il testo proposto alla Commissione è di iniziativa personale del relatore.

Le norme sull'orientamento e sui progetti mirati (articolo 11) sono una delle innovazioni più rilevanti del testo. Si stabilisce infatti che la scuola possa offrire opportunità formative mirate alla condizione individuale dello studente anche in collaborazione con tutte le istituzioni non statali che operano nel settore formativo. Sono stati poi individuati i meccanismi per favorire i passaggi tra un indirizzo e l'altro e tra la scuola e la formazione professionale. La filosofia complessiva del progetto riformatore comporta come corollario l'istituzione dei corsi post-diploma attraverso gli accordi tra regioni, scuola e forze economiche e sociali interessate.

Il relatore fa presente infine che non è ancora stato definito il problema delle risorse e auspica che il Governo possa dare certezze in merito affinché non venga ostacolato il processo di definizione della riforma.

Il sottosegretario MATULLI giudica positivo il lavoro svolto dal Comitato ristretto, pur nella consapevolezza che il processo è appena all'inizio. Il Governo ha fattivamente collaborato in questa fase e il testo unificato rappresenta una felice sintesi tra le diverse posizioni presenti non soltanto in Parlamento, ma anche nella società civile. Sembra quindi che si sia finalmente imboccata la strada per realizzare una scuola pienamente rispondente alle esigenze della società. Il Governo - conclude - è disponibile a reperire le risorse per realizzare finalmente una riforma attesa da anni.

Il senatore BISCARDI esprime il suo disagio personale nel constatare le ricorrenti incursioni nel settore scolastico contenute nei provvedimenti più disparati del Governo. Si tratta di vere e proprie interferenze sul lavoro parlamentare sulle quali ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo. A tal fine presenta il seguente ordine del giorno, che propone di trasmettere all'Assemblea:

il Senato,

nell'esaminare il testo unificato dei disegni di legge nn. 378, 684, 725 e 962 recante il riordino dell'istruzione secondaria superiore, considerato che interventi nel settore scolastico sono dal Governo assunti senza alcun raccordo con il Parlamento ed inseriti in provvedimenti il cui carattere di urgenza impedisce di ponderare le conseguenze che si possono determinare nella vita dell'Amministrazione e delle istituzioni scolastiche;

considerato altresì che si annunciano in sedi diverse dal Parlamento eventuali indirizzi e decisioni che possono risultare contrastanti e contraddittori rispetto a procedure legislative in corso,

impegna il Governo:

a procedere al più presto ad un confronto con le competenti Commissioni permanenti del Senato e della Camera dei deputati, al fine

di evitare contraddizioni di indirizzi e di risultati e per realizzare, invece, un operoso e fattivo raccordo.

0/378-684-725-962/1/7^a

BISCARDI

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il dibattito sull'ordine del giorno alla prossima seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale del dramma antico

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri: favorevole)

(L.014 0 78, C 07^a, 0008)

Riferisce alla Commissione il senatore STRUFFI, il quale dà conto della richiesta di parere presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla nomina del professor Giusto Monaco a presidente dell'Istituto nazionale del dramma antico. Si tratta di un Istituto che svolge un'opera meritoria di promozione del teatro antico attraverso la rappresentazione di grandi opere teatrali nei teatri greci di Siracusa e di Segesta. Il professor Monaco possiede le qualità professionali e manageriali per svolgere le funzioni che il Governo intende affidargli, sicchè propone che la Commissione esprima un parere favorevole.

Intervengono per dichiarazione di voto i senatori LOPEZ, NOCCHI, FERRARA SALUTE, ROBOL e CANNARIATO, tutti favorevoli alla proposta.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori ALBERICI, BISCARDI, PISTOIA (in sostituzione del senatore BO), BUCCIARELLI, CANNARIATO, FERRARA SALUTE, LOPEZ, MANZINI, NOCCHI, RESTA, ROBOL, RUSSO Giuseppe, STRUFFI, ZECCHINO e ZILLI. La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del professor Monaco è approvata, risultando 14 voti favorevoli, nessun voto contrario e un astenuto.

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri: contrario)

(L.014 0 78, C 07^a, 0009)

Riferisce alla Commissione il senatore STRUFFI, il quale dà conto della richiesta di parere presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla nomina del professor Renato D'Angiò a presidente dell'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM). Considerate le qualità professionali e manageriali del professore D'Angiò, propone che la Commissione esprima un parere favorevole.

Il senatore NOCCHI dichiara il voto contrario del Gruppo del PDS, non per un giudizio sulle qualità della persona, ma poichè la sua parte politica ha sempre criticato la mancata soppressione dell'ENAM.

Il senatore BISCARDI condivide l'osservazione del senatore Nocchi e ricorda che in sede di riordino degli enti pubblici l'ENAM fu salvato mentre l'Istituto Kirner, pur svolgendo analoghe funzioni, fu trasformato in istituzione privata, soltanto per ragioni di ordine ideologico.

La senatrice ZILLI si associa alle suddette considerazioni, preannunciando l'astensione del Gruppo della Lega Nord.

Il senatore MANZINI osserva che la soppressione dell'Istituto Kirner non dipese da ragioni di ordine ideologico, ma piuttosto di funzionamento. La questione peraltro merita a suo avviso un riesame, al fine di conferire nuovamente carattere pubblico all'ente. Riguardo poi alla proposta del Governo preannuncia il voto favorevole del Gruppo della Democrazia Cristiana, considerate le qualità morali e professionali del professor D'Angiò.

La senatrice PAGANO non condivide la posizione del senatore Manzini, poichè ad avviso della sua parte politica bisognerebbe sopprimere l'ENAM e non certo trasformare nuovamente in ente pubblico l'Istituto Kirner.

Il senatore RESTA preannuncia il voto contrario del Gruppo del MSI-DN, condividendo le considerazioni circa l'inutilità dell'ente.

Il senatore STRUFFI, pur condividendo le riserve sulla sopravvivenza dell'ENAM, ritiene che la Commissione sia chiamata in questa sede soltanto ad esprimersi sulla congruità della proposta di nomina del Governo sulla quale ribadisce parere favorevole anche a nome del Gruppo socialista.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori BISCARDI, PISTOIA (in sostituzione del senatore BO), BUCCIARELLI, CANNARIATO, CHIARANTE, GIOVANNIELLO (in sostituzione del senatore DE ROSA), LOPEZ, MANZINI, NOCCHI, PAGANO, RESTA, RICEVUTO, ROBOL, RUSSO Giuseppe, STRUFFI, ZECCHINO e ZILLI. La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del professor D'Angiò è respinta, risultando 8 voti favorevoli, 7 contrari e 2 astenuti.

IN SEDE DELIBERANTE

Zecchino ed altri: Istituzione dell'Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche (1044)
(Discussione e rinvio)

Il presidente ZECCHINO avverte che il Presidente del Senato ha accolto la richiesta della Commissione per il trasferimento alla sede

deliberante del disegno di legge n. 1044. Dandosi per acquisito il dibattito svolto nella precedente fase procedurale, invita il relatore a riferire sulle modifiche da lui apportate al testo già illustrato nella seduta del 17 giugno.

Il relatore BISCARDI avverte di aver modificato il testo per recepire le osservazioni delle Commissioni 1^a e 5^a.

La senatrice BUCCIARELLI ribadisce le perplessità già espresse in sede di dibattito generale circa l'opportunità di istituire una nuova struttura di coordinamento in seno all'ufficio centrale dei beni librari. Comprende le ragioni che spingono in questa direzione, ma ritiene che le medesime funzioni siano state finora espletate ottimamente dalle strutture esistenti. Perplessità suscita anche il ricorso allo strumento legislativo, quando si tratta di materia tipicamente regolamentare. Chiede quindi di rinviare il seguito della discussione per permetterle la predisposizione di emendamenti.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta di rinvio e propone il termine di martedì 13 luglio, alle ore 12 per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente ZECCHINO avverte che l'ordine del giorno della seduta già prevista domani, 8 luglio 1993, alle ore 15,30, è integrato dalla questione di competenza sul disegno di legge n. 934.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,30.

Alberici ed altri: Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento dell'obbligo scolastico (378)

Manieri ed altri: Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (684)

Manzini ed altri: Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (725)

Pontone ed altri: Ristrutturazione della scuola media (962)

TESTO UNIFICATO DEL COMITATO RISTRETTO

(Nuovo titolo)

Legge quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore

CAPO I

Art. 1.

(Finalità)

1. La scuola secondaria superiore ha il fine di promuovere lo sviluppo della personalità degli studenti attraverso un orientamento e una formazione culturale che consentano l'acquisizione di capacità autonome di apprendimento, giudizio critico, scelta e sperimentazione.

2. La scuola secondaria superiore favorisce altresì lo sviluppo delle capacità di interrelazione e di lavoro di gruppo e l'acquisizione della piena consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla partecipazione alla vita democratica.

3. La scuola secondaria superiore garantisce la realizzazione di pari opportunità culturali, educative, formative e professionali di uomini e donne.

4. Allo scopo di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1, 2 e 3 secondo scansioni temporali che si armonizzino con l'età degli studenti e tengano conto degli effettivi problemi legati al passaggio dalla scuola media alla scuola secondaria superiore, i primi due anni della scuola secondaria superiore sono finalizzati:

a) al consolidamento di conoscenze culturali e scientifiche basilari;

b) all'acquisizione di prime conoscenze nelle grandi aree di professionalità e di ricerca;

c) alla promozione delle capacità di orientamento, alla responsabilizzazione dello studente rispetto alle scelte scolastiche e professionali ed al rafforzamento delle motivazioni.

5. Gli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore sono finalizzati all'approfondimento delle conoscenze culturali e scientifiche e la sintesi tra cultura e professione.

Art. 2.

(Collaborazione tra soggetti istituzionali)

1. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano nel realizzare un'equilibrata distribuzione dell'offerta di istruzione secondaria superiore mediante la conclusione di accordi di programma volti a promuovere lo sviluppo qualitativo della scuola secondaria superiore, anche con riferimento alla programmazione degli interventi di edilizia scolastica e di ammodernamento delle strutture esistenti. Gli accordi individuano:

a) una efficace ed adeguata distribuzione degli indirizzi di studio;

b) le modalità di armonizzazione tra l'offerta di istruzione secondaria superiore e l'offerta di formazione professionale anche post-secondaria;

c) le modalità di verifica della corrispondenza tra il sistema scolastico e formativo e la realtà socio-economica del territorio e l'utilizzo integrato delle risorse;

d) le modalità di attuazione di progetti di orientamento scolastico extracurricolari;

e) concrete azioni di prevenzione della dispersione e di supporto alla effettiva attuazione dell'obbligo di istruzione anche mediante interventi volti a rimuovere i fattori di svantaggio socio-economico-culturale;

f) i servizi necessari per l'attuazione del diritto allo studio e dell'integrazione scolastica;

g) i criteri per l'attivazione e il finanziamento dei progetti mirati, disciplinati dall'articolo 11, e di progetti di settore;

h) le modalità di cooperazione e collaborazione fra i diversi soggetti scolastici, formativi, istituzionali e sociali.

2. Agli accordi di programma di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

3. Per lo Stato gli accordi di programma d'interesse regionale sono promossi dal Ministero della pubblica istruzione per il tramite dell'ufficio scolastico regionale; gli accordi di programma di interesse provinciale o sub-provinciale sono promossi dall'ufficio scolastico regionale per il tramite dell'ufficio scolastico provinciale. Gli uffici scolastici regionale e provinciale acquisiscono le proposte e i pareri dei consigli scolastici distrettuali e provinciali per la elaborazione delle ipotesi di accordo.

4. In deroga all'articolo 27 della citata legge n. 142 del 1990, gli accordi di programma di interesse regionale sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione e dal Presidente della regione e sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, 2^a serie speciale.

Art. 3.

(Competenze regionali)

1. Le leggi regionali disciplinano le attività connesse con l'attuazione del prolungamento dell'obbligo di istruzione, la realizzazione del diritto allo studio, l'organizzazione e l'offerta di formazione professionale sul territorio e, nell'ambito delle proprie competenze, le modalità del raccordo regionale e provinciale permanente con la scuola.

Art. 4.

(Autonomia degli istituti di istruzione secondaria superiore)

1. Gli istituti di istruzione secondaria superiore sono dotati di personalità giuridica e godono di autonomia organizzativa, finanziaria e didattica nei limiti previsti dalla presente legge.

2. Il consiglio di istituto elabora e adotta gli indizzi generali e approva il bilancio. Su proposta del collegio dei docenti delibera:

a) sulla individuazione delle modalità di organizzazione dell'orario scolastico e delle attività didattiche;

b) sull'adeguamento del piano curricolare degli studi e sul suo eventuale ampliamento;

c) sull'approvazione di interventi finalizzati all'orientamento e alla formazione;

d) sulla programmazione delle azioni di recupero e di sostegno;

e) sulla individuazione di azioni positive contro la dispersione scolastica;

f) sull'istituzione di corsi di educazione permanente per adulti.

3. Qualora il consiglio di istituto ritenga di non poter accogliere le singole proposte di cui al comma 2, le rinvia al collegio dei docenti, con motivazione, per l'adozione delle opportune modifiche.

4. Il consiglio di istituto nomina una giunta esecutiva composta dal preside, che la presiede, e da altri quattro membri, cui possono essere aggiunti due componenti esterni con particolari competenze tecnico-professionali in rapporto ad esigenze specifiche di particolari istituzioni scolastiche. La giunta, sulla base degli indirizzi generali approvati dal consiglio e sulla base delle deleghe ad essa attribuite ai sensi del comma 5, svolge la funzione di organo di amministrazione e assume tutte le deliberazioni relative alla gestione del patrimonio e all'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, alla partecipazione dell'istituto alla realizzazione degli accordi di programma, all'approvazione di convenzioni con la Regione, con altri istituti scolastici, con gli enti locali, con le istituzioni formative ed educative pubbliche e private presenti sul territorio, con enti e imprese pubbliche e private, anche ai fini dell'ampliamento e arricchimento del piano curricolare degli studi.

5. Il collegio dei docenti, nell'ambito delle competenze indicate al comma 2, lettere a), b) e c), e previa consultazione con gli studenti eletti nei consigli di classe, propone:

a) l'eventuale ampliamento del piano curricolare degli studi con progetti che non comportino un aumento dell'orario scolastico superiore alle tre ore settimanali;

b) le modalità di strutturazione e attuazione dell'area di orientamento;

c) le modalità di strutturazione e attuazione delle aree di progetto;

d) la scelta delle aree complementari da attivare nel triennio nel rispetto degli obiettivi indicati dal articolo 9;

e) la struttura dell'organizzazione didattica secondo modalità orarie e funzionali adeguate agli obiettivi didattici;

f) l'effettuazione nel triennio di esperienze all'interno di strutture culturali, produttive e di ricerca, garantendone la rispondenza agli obiettivi didattici.

6. Il consiglio di istituto disciplina con regolamento il proprio funzionamento e quello della giunta esecutiva. Nel regolamento può essere prevista la delega di poteri alla giunta esecutiva ed al presidente in materie determinate.

7. Per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale si applicano le disposizioni dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. Ai bilanci degli istituti sono allegati i bilanci delle aziende o enti autonomi ad essi collegati.

8. Restano ferme le disposizioni relative al consiglio di istituto, al collegio dei docenti e ai presidi non modificate dalla presente legge.

9. In sede di contrattazione collettiva si provvede all'organizzazione dell'orario e delle modalità di prestazione del servizio del personale direttivo e docente, valorizzandone la professionalità, al fine di renderli funzionali alla attuazione della presente legge.

10. Le entrate degli istituti di istruzione secondaria superiore comprendono:

a) il contributo dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in contributo ordinario e perequativo;

b) le tasse scolastiche;

c) i contributi a carico degli studenti del triennio;

d) i proventi derivanti da convenzioni con gli enti locali e con terzi, anche per l'utilizzazione di strutture e di personale;

e) i contributi degli enti locali, anche per la manutenzione ordinaria degli stabili;

f) finanziamenti per progetti mirati e per progetti di settore attivati in base ai criteri fissati dagli accordi di programma di cui all'articolo 2;

g) finanziamenti per partecipazione a progetti comunitari;

h) donazioni, legati ed eredità.

11. In deroga alle vigenti disposizioni, l'accettazione di legati e donazioni di valore fino a cento milioni è soggetta alla sola autorizzazione del provveditore agli studi, previa acquisizione, per i beni mobili ed immobili, della valutazione dell'ufficio tecnico del Comune in cui ha sede l'istituto o, in mancanza, dell'ufficio tecnico della Provincia.

12. Ai fini dell'autorizzazione all'accettazione di legati si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di avviso ai successibili, di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive modificazioni.

13. Le donazioni in favore degli istituti di istruzione secondaria superiore sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente per un ammontare non superiore a lire due milioni, ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire cento milioni.

14. Il 10 per cento degli introiti in denaro di cui al comma 10, lettere *d)* e *h)*, è riversata dagli istituti in un fondo nazionale di riequilibrio istituito presso il Ministero della pubblica istruzione per il finanziamento di azioni volte ad incrementare la qualità del servizio scolastico in zone svantaggiate o ad alto rischio di devianza giovanile.

Art. 5.

(Efficacia qualitativa e quantitativa e sistema nazionale di verifica e valutazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, istituisce il sistema nazionale di verifica e valutazione, cui sono attribuiti i compiti:

- a)* di verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi;
- b)* di sottoporre a verifica la rispondenza dei piani di studio e dei programmi della scuola secondaria superiore alle trasformazioni sociali, culturali, scientifiche, produttive e professionali;
- c)* di valutare l'efficacia dei processi di insegnamento e di apprendimento;
- d)* di valutare l'efficacia dei programmi di prevenzione della dispersione scolastica e di recupero degli svantaggiati, nonché l'efficacia degli interventi di orientamento e valorizzazione delle capacità dello studente;
- e)* di verificare il grado di armonizzazione del livello di produttività della scuola secondaria superiore con quello dei sistemi scolastici europei, anche al fine di individuare elementi che consentano di valutare la congruità degli sbocchi.

2. Il sistema nazionale di verifica e valutazione si articola a livello nazionale e periferico, può avvalersi degli strumenti del sistema informatico del Ministero della pubblica istruzione, della collaborazione degli enti e istituti di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 17 febbraio 1993, n. 35, e dell'apporto del sistema produttivo.

Art. 6.

(Piano pluriennale di aggiornamento dei docenti)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, anche sulla base delle valutazioni e delle verifiche di cui all'articolo 5 e nel rispetto dei protocolli d'intesa con le organizzazioni sindacali, predispone un piano pluriennale di aggiornamento dei docenti, contenente gli indirizzi generali e le indicazioni finanziarie.

2. Il piano è finalizzato:

a) alla valorizzazione della qualità dell'insegnamento in relazione agli obiettivi formativi da raggiungere ed al loro costante adeguamento all'evoluzione della domanda formativa;

b) allo sviluppo delle capacità professionali funzionali alle esigenze di autonoma organizzazione delle istituzioni scolastiche e dei rapporti con la realtà socio-economica di riferimento anche attraverso iniziative di autoaggiornamento.

3. Il piano prevede opportune articolazioni sul territorio nazionale.

4. Il Ministero della pubblica istruzione provvede alla programmazione e all'attuazione degli interventi di aggiornamento a distanza, anche in convenzione con università ed enti pubblici e privati.

5. Compatibilmente con le disponibilità di bilancio i singoli istituti di istruzione secondaria superiore, nell'ambito della autonomia organizzativa di cui all'articolo 4 possono individuare modalità di organizzazione modulari dell'orario scolastico e delle attività didattiche tali da consentire periodici cicli di aggiornamento degli insegnanti.

CAPO II

Art. 7.

(Ordinamento della scuola secondaria superiore)

1. La scuola secondaria superiore ha durata quinquennale e si articola in licei classici, linguistici, scientifici, tecnologici, economici, delle scienze sociali, artistici, musicali e in istituti professionali e istituti d'arte. Per ogni tipo di liceo e per gli istituti professionali e gli istituti d'arte si prevedono più indirizzi.

2. Gli indirizzi dei licei, degli istituti professionali e degli istituti d'arte sono individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, che si avvale a tal fine della collaborazione di esperti di progettazione scolastica, di rappresentanze qualificate del mondo della ricerca, delle professioni, del terziario avanzato, delle attività produttive. Gli indirizzi degli istituti professionali e degli istituti d'arte sono individuati con il contributo delle Regioni. Nella prima applicazione della presente legge i decreti di cui al presente comma sono emanati entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

3. Gli istituti professionali e gli istituti d'arte offrono, nell'ambito dell'ordinario percorso quinquennale, la possibilità di conseguire, al termine del terzo anno, un diploma professionale a carattere polivalente che è titolo utile per il proseguimento degli studi negli istituti stessi, nonché per l'eventuale conseguimento del primo livello di qualifica professionale regionale, in base a quanto previsto negli accordi di programma con le regioni competenti a rilasciare le qualifiche professionali. Al termine del quinto anno si conseguono rispettivamente la maturità professionale e la maturità di istruzione artistica, che danno accesso agli studi universitari e ai corsi post-secondari.

4. Al fine di potenziare le caratteristiche dell'istruzione professionale e dell'istruzione d'arte e di realizzare la coerenza con le esigenze culturali, produttive e occupazionali del territorio, lo Stato e le Regioni, nell'ambito degli accordi di programma di cui all'articolo 2, collaborano nella individuazione:

a) delle aree complementari, afferenti ai diversi indirizzi dell'istruzione professionale e dell'istruzione d'arte, attuabili anche mediante convenzioni con le strutture di formazione professionale;

b) di particolari indirizzi professionali;

c) delle forme e delle modalità atte a favorire l'effettuazione, all'interno dei piani di studio, di periodi di tirocinio e di esperienza professionale;

d) della durata dei moduli della formazione professionale regionale istituiti in corrispondenza delle uscite dagli istituti professionali e dagli istituti d'arte e del valore dei relativi titoli di studio ai fini del conseguimento delle qualifiche professionali regionali.

5. I piani di studio della scuola secondaria superiore comprendono insegnamenti generali e di indirizzo ed aree di insegnamento ad essi complementari. Nel primo biennio i piani di studio prevedono un'area di orientamento; nel successivo triennio prevedono un'area di progetto.

Art. 8.

(Elevazione dell'obbligo di istruzione)

1. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, la durata dell'istruzione obbligatoria è prolungata a complessivi dieci anni e conseguentemente è esteso a dieci anni il diritto di fruire gratuitamente del servizio scolastico.

2. L'obbligo d'istruzione si assolve mediante la frequenza positiva dei primi due anni di scuola secondaria superiore.

3. È comunque prosciolto dall'obbligo chi dimostri di avere osservato per almeno dieci anni le norme sull'istruzione obbligatoria previste nella presente legge o abbia comunque compiuto il sedicesimo anno di età.

Art. 9.

(Piani di studio e criteri di progettazione dei curricula)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 i piani di studio si fondano su una progettazione curricolare che individua gli obiettivi formativi complessivi del percorso quinquennale, articolati, in una logica di continuità, in funzione dei cicli biennale e triennale.

2. I piani di studio del quinquennio e le caratteristiche del biennio e del triennio sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. I piani di studio assumono come riferimenti essenziali le seguenti aree:

- a) linguistica, letteraria, artistica;
- b) storica, giuridica, economica;
- c) matematica, scientifica, tecnologica.

4. I piani di studio individuano:

a) gli obiettivi generali e specifici del corso di studi, con l'indicazione dei risultati da perseguire in termini di insegnamento, di apprendimento e di acquisizione di capacità;

b) gli insegnamenti generali, di indirizzo e complementari, un'area di orientamento nel biennio e un'area di progetto nel triennio;

c) i programmi di insegnamento, consistenti nella individuazione dei nuclei fondativi delle singole discipline e degli obiettivi interdisciplinari e disciplinari;

d) le modalità ed i criteri di verifica e di valutazione;

e) il numero minimo e massimo di ore settimanali per ciascun anno e il monte annuale orario minimo di insegnamento delle singole discipline nonché dell'area di orientamento del biennio e dell'area di progetto del triennio.

5. Gli insegnamenti generali sono individuati con l'obiettivo di realizzare una equilibrata formazione culturale.

6. Gli insegnamenti di indirizzo sono individuati sulla base dell'identità e specificità culturale e professionale del corso di studi e sono finalizzati a conseguire padronanza di linguaggi, metodi e conoscenze riferiti a grandi aree di professionalità o di ricerca.

7. Le aree complementari sono individuate con l'obiettivo di rendere possibile per lo studente la costruzione di un percorso formativo individualizzato.

8. L'area di orientamento prevista nei piani di studio del biennio favorisce, attraverso didattiche differenziate e interventi individualizzati, il rafforzamento di motivazioni, orientamento e competenze di base. L'area si sviluppa per progetti modulari e flessibili e coinvolge elettivamente gruppi di studenti.

9. L'area di progetto prevista nei piani di studio del triennio è intesa a promuovere nello studente capacità di cooperazione e progettazione,

e di concretizzare nella organizzazione didattica le caratteristiche interdisciplinari di ogni campo professionale.

Art. 10.

(Diplomi e certificazioni)

.....

CAPO III

Art. 11.

(Orientamento scolastico e progetti mirati)

1. Presso tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore sono attuati progetti extracurricolari di orientamento scolastico, rivolti a tutti gli studenti, con l'obiettivo di verificare e favorire:

- a) l'orientamento scolastico e professionale;
- b) la motivazione e la rimotivazione all'apprendimento;
- c) l'individuazione di percorsi personali per realizzare gli obiettivi di cui alle lettere a) e b) sia attraverso scelte autonome, sia attraverso progetti specifici di percorsi modulari o flessibili coinvolgenti elettivamente gruppi di studenti;
- d) la concreta realizzazione dei progetti di cui alla lettera c) sulla base di decisioni maturate nei consigli di classe e realizzate mediante convenzioni con le strutture di formazione professionale.

2. I progetti di cui al comma 1 sono definiti nella sede degli accordi di programma di cui all'articolo 2, sentiti i distretti scolastici. Il Ministro della pubblica istruzione e le Regioni possono determinare, in apposito protocollo d'intesa, gli elementi essenziali caratterizzanti i progetti.

3. Nell'ambito della attività di orientamento di cui al comma 1 sono programmati e predisposti anche progetti mirati che abbiano come obiettivi:

- a) il rafforzamento di conoscenze e capacità e l'acquisizione di abilità operative per una prima formazione professionale polivalente orientata al lavoro;
- b) il reinserimento nella scuola secondaria superiore o l'accesso ai corsi di formazione professionale regionale;
- c) il recupero di eventuali ritardi, abbandoni e difficoltà.

4. Nel caso di progetti mirati attivati nel corso della scuola media, essi hanno per obiettivo anche il conseguimento della licenza media.

5. L'attivazione dei progetti mirati può essere richiesta anche dalle famiglie e dagli alunni già prosciolti dall'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 8, comma 3.

6. I progetti mirati sono elaborati e realizzati anche mediante convenzioni, secondo schemi-tipo approvati nell'ambito degli accordi di

programma di cui all'articolo 2, con strutture di formazione professionale e altre istituzioni educative e formative presenti sul territorio, individuate negli accordi stessi.

Art. 12.

*(Passaggi, rientri, valutazione dei crediti formativi
e corsi per lavoratori studenti e adulti)*

1. I passaggi da un corso di studi all'altro, nei primi due anni dell'istruzione secondaria superiore, sono sempre favoriti se ne è emersa l'opportunità in sede di progetti di orientamento o di area di orientamento. In tal caso il passaggio si effettua in base a giudizio positivo sul profitto nelle discipline presenti in entrambi i piani di studio e all'esito positivo dello svolgimento di un progetto mirato avente ad oggetto le materie del corso di destinazione non comprese in quello di provenienza. Nel corso del triennio il passaggio a diverso corso di studi si effettua in base all'esito positivo di prove di idoneità.

2. Coloro che, in possesso del diploma di scuola media, abbiano conseguito una qualifica professionale, mediante la frequenza di corsi di formazione professionale o direttamente sul lavoro, o abbiano partecipato ai progetti mirati di cui all'articolo 11, possono rientrare nel sistema scolastico previo superamento di specifiche prove di idoneità alla classe cui vogliono accedere. Tali prove sono ridotte rispetto al normale esame di idoneità in relazione agli studi svolti e al carattere e al livello della qualifica professionale posseduta, che rappresentano crediti formativi.

3. I corsi e le prove di idoneità di cui ai commi 1 e 2 sono organizzati secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

4. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto emanato d'intesa col Ministro del lavoro e della previdenza sociale e previo accordo con le Regioni stabilisce il valore di credito formativo da attribuire alle qualifiche professionali rilasciate dalle Regioni ai fini del rientro nel sistema scolastico.

5. Allo scopo di rendere possibile ai lavoratori studenti la frequenza dei corsi di istruzione secondaria superiore sono istituite apposite classi pomeridiane o serali, con orari compatibili con le esigenze dei frequentanti.

6. Possono essere istituiti corsi di istruzione secondaria superiore a distanza, anche con l'utilizzo di strumenti informatici.

7. Le classi pomeridiane e serali e i corsi a distanza hanno contenuti culturali e professionali identici a quelli ordinari e assicurano il conseguimento dei medesimi obiettivi formativi.

8. Il collegio dei docenti delle classi pomeridiane e serali e dei corsi a distanza può esonerare gli studenti dalla frequenza dell'insegnamento di educazione fisica e sportiva, nonché, in tutto o in parte, dalle attività pratiche previste dal piano di studi.

9. I criteri per la istituzione ed il funzionamento delle classi pomeridiane e serali e per l'attivazione di corsi a distanza sono stabiliti

con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Art. 13.

*(Corsi post-secondari di perfezionamento
e di specializzazione)*

1. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono istituire corsi post-secondari di perfezionamento e di specializzazione, riservati a coloro che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore. Tali corsi possono essere attivati sulla base di convenzioni o accordi tra l'amministrazione scolastica o i singoli istituti di istruzione secondaria superiore e le regioni interessate, nel quadro degli accordi di programma di cui all'articolo 2, anche in relazione a proposte delle associazioni dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e degli ordini professionali. I piani di studio dei corsi prevedono, di norma, esperienze pratiche da effettuare presso aziende produttrici di beni o servizi o presso studi professionali. I rapporti fra istituti, regioni interessate e singole aziende sono regolati da specifiche convenzioni.

Art. 14.

(Sperimentazione)

Art. 15.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 450.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1995, si provvedere mediante riduzione delle proiezioni iscritte, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

TESTO PROPOSTO DAL RELATORE

Art. 10.

(Diplomi e certificazioni)

1. Al termine del quinquennio della scuola secondaria superiore gli alunni sostengono un esame di maturità in esito al quale è rilasciato un

diploma che dà accesso agli studi universitari ed ai corsi di specializzazione post-secondari.

2. Agli alunni che hanno assolto l'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, è rilasciato un apposito certificato. Coloro che ne abbiano interesse possono chiedere che il certificato sia integrato con i risultati dello scrutinio. Agli alunni prosciolti dall'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 8, comma 3, è rilasciata apposita attestazione.

3. Al termine del terzo anno degli istituti professionali e degli istituti d'arte sono rilasciati rispettivamente un diploma di istruzione professionale e di istruzione d'arte polivalenti, ai sensi dell'articolo 7, comma 3.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di riconoscimento del valore del certificato di cui al comma 2 sono disciplinate nell'ambito della normativa sul collocamento, per l'accesso ai pubblici concorsi e dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 14.

(Sperimentazioni)

1. Le sperimentazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, sono attuate sulla base delle disposizioni che regolano l'autonomia delle unità scolastiche.

2. Relativamente all'istruzione secondaria superiore, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere efficacia l'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974. Sperimentazioni e innovazioni di ordinamenti e strutture nell'istruzione secondaria superiore sono programmate e attuate sulla base di almeno uno dei seguenti principi:

- a) avere rilevanza distrettuale, regionale e nazionale;
- b) riferirsi a tematiche che abbiano rilevanza in particolari aree del Paese;
- c) coinvolgere diversi ordini e gradi di istruzione.

3. Le sperimentazioni di cui al comma 2 riguardano singole classi e durano un periodo corrispondente al corso completo di studi delle classi stesse.

4. I progetti di sperimentazioni di cui al comma 2 sono approvati dagli uffici scolastici regionali, su conforme parere dell'istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo (IRRSAE) competente per territorio, nei limiti delle specifiche risorse finanziarie assegnate annualmente dal Ministero della pubblica istruzione.

5. L'approvazione dei progetti di cui al comma 3 è subordinata all'impegno degli insegnanti a non chiedere trasferimenti, utilizzazioni o assegnazioni provvisorie per la durata dei progetti. Per la suddetta durata non possono essere disposti trasferimenti o utilizzazioni d'ufficio.

Zecchino ed altri: Istituzione dell'Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche (1044)

NUOVO TESTO DEL RELATORE (BIS)

Art. 1.

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - 1. Presso l'Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali è istituito l'Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche.

2. L'Osservatorio, allo scopo di facilitare l'integrazione dei servizi bibliotecari e bibliografici italiani con quelli di altri Stati, con particolare riferimento agli Stati membri delle Comunità europee, informa tutti i soggetti interessati sui programmi e i progetti internazionali, intraprende le azioni necessarie per promuovere la partecipazione italiana agli stessi e coordina la attività svolte nel loro ambito. In particolare, l'Osservatorio concorre all'attuazione dell'azione promossa dalla Commissione delle Comunità europee, volta a sviluppare la cooperazione fra le biblioteche e a definire un sistema che consenta l'adeguamento dei loro servizi, anche mediante l'uso di tecnologie informatiche e telematiche. Ai predetti fini, l'Osservatorio cura i rapporti con Amministrazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, gestori di biblioteche, nonché con gli organismi internazionali, gli istituti bibliotecari e gli organi similari di altri Stati.

3. L'Osservatorio è composto da un dirigente del ruolo tecnico dei bibliotecari, che lo dirige, nonché da sei tecnici bibliotecari ed informatici, anche appartenenti ad altre Amministrazioni, nominati dal Ministro e da un rappresentante del coordinamento degli assessori regionali alla cultura. I componenti dell'Osservatorio mantengono la collocazione e le funzioni nel ruolo di appartenenza. Alla segreteria dell'Osservatorio provvede l'Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali, che le assegna almeno due esperti in tecnologie informatiche e telematiche per le biblioteche. I componenti dell'Osservatorio e gli esperti addetti alla segreteria sono nominati con decreto del Ministro».

2. Per il funzionamento e le attività dell'Osservatorio non possono essere assunti impegni a carattere obbligatorio o permanente. Per tali oneri, relativi al funzionamento ed alle attività promosse dall'Osservatorio, si provvede nei limiti ed a carico delle ordinarie dotazioni iscritte al capitolo 1534 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per il 1993 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1993

105^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

FABRIS

indi del Presidente

FRANZA

*Interviene il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Pagani.**La seduta inizia alle ore 9,20.***AFFARI ASSEGNATI****Schema di provvedimento di ristrutturazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni**

(Esame e rinvio)

(R 050 0 02, C 08^a, 0002)

Il relatore, senatore PINNA, osserva preliminarmente che il documento relativo alla proposta di trasformazione dell'Amministrazione postale in società per azioni, oggi all'esame della Commissione, individua in modo puntuale i primati negativi accumulati negli ultimi anni dall'Amministrazione postale: elevati tempi di consegna delle lettere e dei pacchi, basso volume di traffico, tariffe tra le più alte in Europa, disavanzo accumulato nel tempo pari ad oltre 40.000 miliardi.

Le cause di tali disfunzioni risiedono essenzialmente nella commisione in capo al Ministro delle funzioni di programmazione e gestione (senza peraltro avere i poteri necessari per svolgere tali delicati compiti), nella rigidità dei vincoli amministrativi e contabili, negli oneri impropri, in una errata politica del personale e nelle carenze di doti manageriali del personale dirigenziale.

La trasformazione in società per azioni rappresenta senz'altro una via idonea in astratto a superare tale situazione, a condizione che ciò avvenga nel rispetto di criteri di trasparenza e quindi attraverso il controllo, in ogni fase della procedura, delle competenti Commissioni parlamentari. Inoltre, dovrà essere avviata contestualmente la riforma del Ministero delle poste.

Si sofferma quindi sugli aspetti finanziari dell'operazione: il documento in esame pone a carico del bilancio dello Stato l'assorbi-

mento del disavanzo di 40.000 miliardi, a cui deve essere aggiunto un disavanzo prevedibile di 18.000 miliardi da qui al 1997 (anno nel quale si prevede che giungerà a conclusione il processo di trasformazione) nonchè 1.360 miliardi per oneri impropri, oltre all'onere derivante dal trattamento pensionistico del personale ordinario, il cui importo complessivo rimane non precisato. Resta poi da chiarire se nel corso del prossimo quadriennio e quindi durante il processo di trasformazione sia possibile operare rinviando qualsiasi programma di investimento.

Per quanto concerne il personale, viene previsto un incremento della produttività nel quadriennio di circa il 30 per cento. Il documento afferma che l'organico di diritto dell'Amministrazione postale prevede 252.200 unità mentre il personale effettivamente in servizio sarebbe di 232.000 unità. L'obiettivo è quello di arrivare ad una riduzione degli organici sino a circa 195.000 dipendenti. Ovviamente, l'entità della riduzione è ben diversa se calcolata sull'organico effettivo e non su quello teorico. La riduzione in questione dovrebbe avvenire attraverso lo strumento del prepensionamento e del collocamento in mobilità (per circa 15.000 unità) nonchè con il blocco del *turnover* (per altri 15.000 dipendenti). A tale riguardo, l'aspetto più discutibile è rappresentato dall'effettiva possibilità, da parte della pubblica amministrazione, di assorbire il personale in questione, realizzandone una effettiva mobilità. Da ciò dipende, evidentemente, la verifica se sia realistica o meno la previsione dell'ipotizzato onere di 12.000 miliardi per i prepensionamenti.

Il relatore Pinna auspica comunque che le riduzioni di personale abbiano luogo in ogni caso previa consultazione con le organizzazioni sindacali, anche perchè si potrebbe studiare la possibilità di una migliore ricollocazione del personale (e quindi un contenimento della riduzione prevista) attraverso un processo di espansione dei servizi.

Dopo aver richiamato l'attenzione del Ministro sulla necessità di un'attenta valutazione dei beni patrimoniali da trasferire alla società per azioni, il relatore si sofferma sul problema, di natura giuridica, delle procedure attraverso le quali addivenire alla trasformazione. A tale riguardo, la Commissione trasporti della Camera dei deputati ha indicato, con la sua risoluzione, la via amministrativa della delibera del CIPE, ai sensi della legge n. 359 del 1992. Tale soluzione, peraltro, potrebbe rivelarsi discutibile sul piano della legittimità, considerato che la citata legge n. 359 non include le aziende autonome tra gli enti la cui privatizzazione può essere disposta con atto amministrativo. Tra l'altro, il TAR del Lazio, in una recente pronuncia, ha sospeso la trasformazione dell'amministrazione autonoma del monopoli di Stato, ritenendo appunto non sufficiente a tale scopo la delibera CIPE. D'altra parte, l'atto amministrativo può rivelarsi anche strumento inopportuno sul piano politico, tenuto conto della straordinaria delicatezza della trasformazione in società per azioni di un'azienda tanto importante quale quella postale.

Il relatore Pinna ritiene pertanto preferibile lo strumento del decreto-legge, che ha il pregio di entrare immediatamente in vigore e quindi consentire subito l'avvio del processo, nonchè quello di dare massimo rilievo al ruolo del Parlamento, che potrà evidentemente in sede di conversione introdurre eventuali modifiche al progetto. Infine,

lo strumento dell'atto con forza di legge eviterebbe rischi di impugnazione che potrebbero intralciare l'*iter* della trasformazione.

Conclude, illustrando il seguente schema di risoluzione:

«L'8^a Commissione del Senato,

premessi che l'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, prevede la trasformazione in Società per Azioni degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli altri enti pubblici economici, nonché delle Aziende Autonome Statali, ivi compresa l'Amministrazione postale, da attuarsi in conformità agli indirizzi di politica economica e industriale deliberati dal CIPE;

vista la delibera del 25 marzo 1992 con la quale il CIPE ha determinato tali indirizzi;

considerato che il «libro verde» sullo sviluppo del mercato unico dei servizi postali della Commissione CEE individua fra gli obiettivi del futuro assetto la separazione fra servizio universale e servizi liberalizzati e il divieto di compensazione tariffaria fra servizi diversi, rendendo indispensabili profonde trasformazioni delle Amministrazioni postali dei paesi della Comunità;

avuto riguardo alle dichiarazioni rese dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nell'audizione svolta il 24 febbraio 1993 in relazione agli obiettivi che il Governo intende perseguire attraverso la trasformazione dell'Amministrazione postale in SpA;

richiamato l'ordine del giorno, approvato da questa Commissione il 17 marzo 1993 con il quale il Governo si è impegnato in particolare:

a) dare attuazione con la massima tempestività alla trasformazione dell'Amministrazione postale in SpA;

a) far sì che la nuova società, in una prima fase, sia interamente di proprietà pubblica e anche successivamente sia mantenuta sotto controllo pubblico e le forme della immissione nel mercato di una quota minoritaria delle azioni siano individuate successivamente alla trasformazione e previo parere del Parlamento;

a) stabilire, d'intesa con le organizzazioni sindacali, le procedure e le modalità per il passaggio del personale dall'attuale ordinamento a quella della SpA;

esaminati i risultati della Commissione presieduta dal sottosegretario Casoli e le indicazioni dello studio compiuto dalla Società «Coopers P Lybrand» dai quali emerge che:

a) il servizio postale italiano si colloca agli ultimi posti in Europa per livelli di efficienza e produttività, specie per quanto concerne i tempi di recapito delle corrispondenze;

b) l'inefficienza, le tariffe mediamente le più alte in Europa, l'abnorme flusso di stampe commerciali incentivato da una politica tariffaria di particolare favore, hanno mortificato il mercato italiano che si colloca su standards inferiori al 50 per cento di quelli dei più importanti paesi europei;

c) l'Amministrazione PT ha raggiunto un disavanzo complessivo di 42 mila miliardi, destinato, peraltro, a crescere annualmente a ritmi ancor più sostenuti, ove non intervenga la richiamata trasformazione;

d) a determinare tale disavanzo ha concorso in misura rilevante una politica del personale, imperniata su criteri diversi da quelli della produttività, dell'efficienza e della professionalità e l'attribuzione al bilancio dell'Amministrazione di molteplici oneri impropri;

e) la attuale dirigenza dell'Amministrazione PT risulta inadeguata a guidare la trasformazione in SpA, trasformazione che richiede una nuova cultura dell'organizzazione e la capacità di orientare i servizi postali verso il mercato;

considerato altresì che lo studio richiamato:

1) individua nella trasformazione dell'Amministrazione PT in SpA il passaggio indispensabile per conseguire, attraverso la flessibilità gestionale consentita dal modello civilistico e l'attribuzione di maggiore responsabilità al livello manageriale, il risanamento economico finanziario delle Poste italiane, ampliandone il mercato fino a conseguire i livelli di qualità ed efficienza delle equivalenti organizzazioni postali europee;

2) identifica quattro fasi attraverso le quali, ad iniziare dal 1997, verrà conseguito il pareggio di bilancio, per cui l'onere finanziario a carico dello Stato risulterà, già da tale anno, inferiore alle perdite di gestione che si determinerebbero in assenza della trasformazione dell'Amministrazione in SpA;

3) prevede che la società sarà in grado di finanziare sul proprio bilancio i futuri investimenti, volti a promuovere nuovi servizi a più elevata redditività, e a conseguire, in ogni caso, livelli di efficienza e qualità in linea con quelli europei;

4) individua nel quadriennio 1994-1997 una diminuzione dell'organico pari a 55.000 unità, di cui 15.000 per blocco del «turnover» e 40.000 per prepensionamento;

considerato, infine, che la configurazione della nuova SpA presuppone:

il trasferimento alla società degli attuali rapporti dell'Amministrazione PT con lo Stato e gli altri soggetti pubblici e privati, nonché la disponibilità, al momento della costituzione della stessa, del patrimonio attualmente in possesso o in concessione dell'Amministrazione PT, con esclusione dei debiti esistenti alla data del trasferimento;

la eliminazione degli oneri impropri sopportati dall'attuale Amministrazione, sia in riferimento alle agevolazioni tariffarie, da superarsi attraverso l'allineamento tariffario ai costi, sia alla sottostima del costo dei servizi resi ad amministrazioni pubbliche, da eliminarsi attraverso la stipula di appositi contratti tra le stesse e la SpA;

impegna il Governo

a provvedere tempestivamente attraverso apposito decreto-legge alla trasformazione in Società per Azioni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni secondo quanto previsto dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35 e in conformità ai criteri appresso richiamati:

1) sarà perseguito l'obiettivo primario del risanamento economico finanziario del settore postale e della qualificazione del servizio secondo i più avanzati modelli europei;

2) dovranno essere individuate le necessarie iniziative, ivi compreso il varo, fin dalla prima fase, di un programma straordinario di espansione e rilancio dei servizi, al fine di annullare o di ridurre in misura consistente l'attuale previsione di prepensionamento dei dipendenti;

3) la gestione della nuova SPA dovrà essere affidata, fin dall'avvio della trasformazione, esclusivamente a dirigenti di comprovata competenza ed esperienza manageriale, acquisita in aree di attività diverse dalla pubblica amministrazione;

4) nelle more della trasformazione non si dovrà procedere a nuove cessioni o appalti di servizi attualmente gestiti direttamente dall'Amministrazione, nè a promozioni o a progressioni di carriera che non derivino da precise previsioni contrattuali;

5) dovranno essere individuati i soggetti e le procedure per la valutazione oggettiva del patrimonio dell'Amministrazione PT da trasferirsi alla SPA anche attraverso il ricorso a società di certificazione di comprovata affidabilità e competenza;

6) il Governo riferirà annualmente al Parlamento sull'andamento del processo di trasformazione con particolare riguardo ai risultati economico-finanziari e agli standards dei servizi conseguiti, alle misure adottate per contenere il numero degli esuberanti di personale, alle procedure e ai risultati conseguenti alla valutazione del patrimonio».

Preliminarmente all'inizio del dibattito, interviene il ministro PAGANI, il quale tiene a precisare che l'organico effettivo del personale ammonta a 232.000 unità, a fronte di una previsione tabellare teorica di 250.000 dipendenti. Condivide, comunque, le perplessità espresse dal relatore Pinna in ordine alla realizzazione della mobilità all'interno della pubblica amministrazione.

Peraltro, ritiene che l'eventuale recupero in capo all'amministrazione postale di servizi di istituto oggi appaltati a ditte esterne potrebbe contribuire a contenere le riduzioni di personale.

Per quanto concerne il patrimonio, precisa che saranno trasferiti solo i beni strettamente funzionali ai servizi postali, mentre, in ordine alle procedure, si riserva un'attenta riflessione, in quanto la via amministrativa reca effettivamente il rischio di favorire un contenzioso che potrebbe penalizzare la speditezza del processo di trasformazione, che deve essere senz'altro avviato entro la fine dell'anno.

Conclude, annunciando che è sua intenzione presentare il disegno di legge di riforma del Ministero come provvedimento collegato al prossimo disegno di legge finanziaria.

Il senatore LAURIA chiede al Ministro una compiuta informativa alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al processo di riassetto del settore delle telecomunicazioni. Si associa il senatore FABRIS.

Il ministro PAGANI precisa al riguardo di non avere ancora ricevuto la proposta di riassetto deliberata dall'IRI il 30 giugno scorso ed assicura, comunque, che, per quanto di competenza, ogni fase di

questo procedimento sarà comunque sottoposta all'attenzione delle Commissioni parlamentari.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

(R 029 0 00, C 08ª, 0017)

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai responsabili dei Gruppi parlamentari, è convocato domani mattina, al termine della seduta della Commissione.

La seduta termina alle ore 10.

106ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
FRANZA

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la marina mercantile Carta.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

CAPPELLI ed altri - Modificazioni ed integrazioni alla normativa concernente la determinazione dei canoni afferenti le concessioni demaniali marittime (643)

CAPPELLI ed altri - Modifiche al comma 3 dell'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla visitabilità degli impianti di balneazione da parte delle persone handicappate (644)

MEO ed altri - Disciplina transitoria delle concessioni marittime con finalità turistico-ricreative (757)

Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 181, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime (1284)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 1º luglio.

Il presidente FRANZA avverte che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sugli emendamenti presentati, in quanto non è ancora ad essa pervenuta la richiesta relazione tecnica del Governo. Si tratta pertanto di stabilire se procedere o meno in assenza del parere, considerato che i termini regolamentari sono comunque decorsi.

Il senatore FABRIS ritiene che la Commissione possa oggi completare la fase dell'illustrazione degli emendamenti e che sia però opportuno rinviare la votazione per acquisire preventivamente il parere della Commissione bilancio, evitandosi così di approvare emendamenti che potrebbero successivamente rivelarsi privi di copertura.

Il senatore PIERANI propone di rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta, considerato che sono stati presentati solo ora ulteriori subemendamenti, che richiedono una valutazione preventiva approfondita.

Il relatore COCCIU accede alla proposta del senatore PIERANI, sulla quale conviene successivamente la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 08ª, 0029)

Il senatore FRASCA chiede che venga fissata un'audizione del Presidente e dell'Amministratore delegato della STET allo scopo di chiarire la situazione ai vertici della società. Chiede altresì un'audizione del Presidente della società per lo Stretto di Messina in ordine al progetto per la realizzazione del ponte ed infine invita il Presidente a sollecitare i ministri Merloni e Costa a convocare le riunioni tecniche tra i funzionari dell'ANAS e i senatori interessati in ordine alla situazione della viabilità e dei trasporti in Calabria, come da loro assicurato in sede di discussione delle valutazioni del sopralluogo in quella regione.

Il PRESIDENTE prende atto delle richieste, che saranno valutate in sede di Ufficio di Presidenza nella giornata di domani.

La seduta termina alle ore 15,45.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 7 LUGLIO 1993

141^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
DE COSMO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato De Cinque.

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A 007 0 00, C 10^a, 0039)

Il senatore LADU, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, del PDS, di Rifondazione comunista e della Lega Nord, chiede che il ministro Savona sia invitato a riferire al più presto alla Commissione sulla situazione dell'industria della carta, con particolare riferimento all'annunciata chiusura della cartiera di Arbatax che occupa attualmente circa 600 lavoratori.

Dopo aver ricordato che in passato il ministro Savona, come presidente del CIS, concorse alla concessione di consistenti contributi alla suddetta cartiera, il senatore Ladu sottolinea l'urgenza di conoscere la posizione del Governo sull'intera vicenda, considerata la grave situazione sociale dell'area.

Si associa il senatore CHERCHI.

Il presidente de COSMO, preso atto della richiesta del senatore Ladu, assicura che si attiverà oggi stesso per impegnare il ministro Savona a intervenire al più presto in Commissione per la richiesta audizione.

IN SEDE REFERENTE

De Vito ed altri: Misure per la promozione di nuova imprenditorialità giovanile e di sostegno alla piccola e media impresa nelle aree depresse (1270)

(Seguito dell'esame e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 24 giugno.

Dopo che il relatore FONTANA ha dato conto dei pareri della 1^a Commissione, favorevole con osservazioni, e della 7^a Commissione, favorevole, il senatore PERIN osserva che per agevolare la ripresa del sistema produttivo sarebbe opportuno, tra l'altro, adottare misure di incentivazione fiscale a favore di alcuni settori dell'artigianato dove l'incidenza del valore aggiunto è piuttosto bassa, incoraggiandone al tempo stesso l'attività di esportazione.

Il presidente de COSMO propone quindi di procedere alla costituzione di un comitato ristretto per l'esame del disegno di legge in titolo.

Conviene il relatore FONTANA, il quale auspica altresì che il Governo possa sollecitamente fornire chiarimenti sull'individuazione delle aree depresse del Nord, oggetto di trattativa in sede comunitaria secondo quanto previsto in relazione all'obiettivo n. 2 indicato dal Regolamento CEE n. 2052/88.

Il sottosegretario DE CINQUE assicura che fornirà i chiarimenti richiesti dal relatore. Nel dichiararsi favorevole alla costituzione di un comitato ristretto, precisa che il Governo presenterà in quella sede alcune proposte di modifica del testo.

La Commissione, unanime, decide quindi la costituzione di un comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1270.

Il presidente de COSMO avverte che i Gruppi parlamentari potranno comunicare all'Ufficio di Segreteria della Commissione i nomi dei componenti del comitato ristretto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

142^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
PIZZO

La seduta inizia alle ore 16,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 0 00, C 10^a, 0040)

Il presidente PIZZO ricorda che per la seduta odierna era stato programmato lo svolgimento delle interrogazioni relative alla crisi

occupazionale nella provincia di Savona (n. 3-00563) e al riordino dei gruppi che producono energia elettrica in precarie condizioni ambientali nel comprensorio di Vado Ligure (n. 3-00564). Poichè il rappresentante del Governo ha comunicato di non poter partecipare alla seduta a causa del concomitante protrarsi dei lavori parlamentari presso la Commissione attività produttive della Camera dei deputati, lo svolgimento delle predette interrogazioni non può aver luogo. Assicura infine che sarà cura della Presidenza verificare se sarà possibile inserire l'anzidetta procedura informativa nell'ambito dei lavori della Commissione, già programmati per le sedute di domani 8 luglio.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,55.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1993

102^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVATTA*La seduta inizia alle ore 15,35.**Interviene il ministro per gli affari sociali Contri ed il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Azzolini.***IN SEDE REFERENTE****Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1993, n. 200, recante norme in materia di lavoro stagionale di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale (1327)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente COVATTA ricorda che dopo l'illustrazione si era aperto il dibattito sul provvedimento.

Prende per primo la parola il senatore ROMEO che sottolinea anzitutto la tempestività del Governo nell'emanare il provvedimento in titolo. Si sofferma quindi sul tema di una programmazione dei flussi migratori tale da permettere una equiparazione dei lavoratori extracomunitari a quelli italiani sotto il profilo economico, previdenziale e sanitario. Condivide inoltre la soluzione individuata dal Governo in relazione al problema degli alloggi dei lavoratori stranieri ed esprime un giudizio positivo sulla parte riguardante la materia previdenziale. Sottolinea infine che il provvedimento non comprende alcuna norma sulla situazione pregressa e ciò rappresenta un problema assai delicato che deve essere risolto, se non altro per una questione di solidarietà. Il Governo dovrebbe avere strumenti per arrivare a definire i termini del fenomeno e anche a tal fine potrebbe essere ripresa in considerazione la norma approvata nel corso dell'esame del decreto-legge n. 148, opportunamente stralciata da quel provvedimento.

Interviene quindi la senatrice DANIELE GALDI che ribadisce la necessità di portare alla luce il lavoro clandestino svolto dai cittadini extracomunitari, questione che il provvedimento in titolo non affronta. Parziale appare anche la disciplina sul lavoro stagionale che nulla dispone per i lavoratori già presenti sul territorio nazionale. Tale disciplina esclude inoltre i lavoratori dei Paesi con i quali non esistono intese con l'Italia e disincentiva i lavoratori stagionali a tornare nei loro Paesi, data l'incertezza legata alla stipulazione di accordi per il reingresso nell'anno successivo. La legislazione in materia dovrebbe comunque prevedere incentivi a favore del lavoro stabile. Fa quindi presente come discriminatorie appaiano le norme relative al trattamento previdenziale e socio-assistenziale dei lavoratori stranieri. È quindi da chiedersi se non sarebbe stata più opportuna l'emanazione di un provvedimento più ampio ed articolato.

Il senatore INNOCENTI fa presente che la preoccupazione principale del Parlamento è quella di una presenza diffusa e illegale di cittadini extracomunitari in Italia. Sottolinea infatti che il sistema di concessione dei visti di ingresso è tale da non mettere in grado le autorità dello Stato di seguire le vicende di questi soggetti. Il problema di fondo per i lavoratori stagionali non è dunque legato alla sola regolamentazione del loro ingresso, ma anche alla soluzione dei problemi di illegalità a cui questo fenomeno dà luogo. Si tratta pertanto di metter fine a questa situazione che dà luogo ad abusi inumani nei confronti di questi lavoratori, per riportare il mercato ad una situazione che metta sullo stesso piano i lavoratori stranieri e quelli italiani. Il decreto-legge si pone invece su un piano quasi «asettico» rispetto ai problemi ricordati in relazione anche al lavoro stagionale. Sottolinea quindi come la politica dei flussi sia solo un aspetto parziale all'interno dell'attuale situazione generale riguardo al problema e si augura che la norma contenuta nell'articolo 3, in relazione alla questione degli alloggi, non rappresenti soltanto un ulteriore aggravio per le autonomie locali. Approfitando della presenza del ministro Contri, esprime quindi il rammarico per un articolo di Guido Bolaffi, direttore generale del Ministero degli affari sociali, pubblicato sul quotidiano «La Repubblica», nel quale si offendono i parlamentari definendoli «irriflessivi», in relazione all'approvazione dell'emendamento sui lavoratori extracomunitari: sarebbe opportuno, a suo avviso, che Bolaffi, dopo tale intervento, rassegnasse le dimissioni.

Il presidente COVATTA fa presente che non può essere vietata a nessuno la possibilità di esprimere opinioni. Pertanto, pur affermando di essere assai sensibile alle prerogative dei parlamentari, ritiene opportuno meglio valutare le affermazioni contenute nell'articolo ricordato dal senatore Innocenti.

Il senatore COVIELLO chiede al Ministro Contri la posizione del Governo sull'emendamento in materia di lavoratori extracomunitari approvato dalla Commissione in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 148. Dà comunque atto al Ministro di aver con celerità predisposto il decreto-legge in esame, in

parte recependo il relativo dibattito intervenuto in Commissione. Valuta quindi positivamente molte delle norme contenute nel decreto-legge n. 200 ed esprime alcune considerazioni sul controllo dei flussi in relazione al drammatico problema occupazionale che il Paese sta vivendo in questo momento. Ribadisce tuttavia la necessità che il Ministro si faccia carico delle opzioni espresse dal Parlamento nell'emendamento sopra ricordato, anche al fine di ricercare un utile punto di mediazione.

Prende quindi la parola il senatore MAGLIOCCHETTI per mettere in luce la demagogia con la quale spesso si è affrontata la questione dei lavoratori extracomunitari e della loro condizione umana, in alcuni casi disastrosa. Il sistema di sfruttamento di questi lavoratori ha ormai assunto i connotati di un neo-colonialismo che un capitalismo discutibile usa disinvoltamente ai propri fini. Forme di sanatoria pertanto sono, secondo l'oratore, abbastanza inutili e illusorie se si pensa possano rappresentare una soluzione reale del problema. Soffermandosi quindi sulla gravità della situazione economica, fa presente i rischi legati alla presenza di lavoratori extracomunitari che lavorano clandestinamente: il Governo dovrebbe dunque intervenire seriamente e senza intenti demagogici.

Il senatore PELELLA si dichiara convinto della parzialità delle norme contenute nel decreto che affronta il problema dei lavoratori stagionali extracomunitari come affare del tutto nuovo, mentre la realtà del Paese è ben diversa poichè siamo di fronte ad una notevole stratificazione del fenomeno. Occorrerebbe in particolare collegare il decreto in discussione con i problemi derivanti dal lavoro illegale e dal soggiorno clandestino in Italia. La normativa risulterebbe più completa e sicuramente più risolutiva, dando peraltro una risposta anche alle ragioni che causano i problemi e i conflitti.

Il senatore CONDARCURI dichiara di condividere una parte degli interventi svolti, soprattutto in relazione alla gravità della situazione dei cittadini extracomunitari e, pur apprezzando lo sforzo compiuto dal Governo nel presentare una soluzione anche parziale del problema, ritiene tuttavia che sarebbe stato più giusto essere coerenti alla volontà parlamentare.

Il senatore MERIGGI ritiene necessario chiarire che il Parlamento non vuole una sanatoria per far entrare in Italia tutti i cittadini extracomunitari, ma soltanto risolvere il problema dei lavoratori che già sono presenti sul territorio nazionale.

Il PRESIDENTE, pur facendo presente che la discussione generale non può essere ancora dichiarata conclusa, propone tuttavia che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per martedì 13 luglio 1993 alle ore 12. La Commissione concorda. Dà quindi la parola al Ministro Contri per alcune precisazioni.

Interviene quindi il Ministro CONTRI per far presente che il Governo non ha interpretato come un atto aggressivo nei suoi confronti

l'approvazione dell'emendamento sui cittadini extracomunitari al decreto-legge n. 148, ma insiste perchè sia preso in esame con serietà il decreto-legge n. 200, almeno per recuperare l'illegalità riguardante il lavoro stagionale. Nelle zone meridionali, peraltro, la sanatoria è assai impopolare tra la gente. Ritiene inoltre che per far emergere il fenomeno non è certamente necessaria una legge e non si può quindi concordare con i contenuti dell'emendamento ricordato, anche per gli obblighi internazionali dell'Italia su questo tema. Ribadisce pertanto la contrarietà del Governo ad ogni forma di sanatoria che implichi l'afflusso di altri cittadini extracomunitari che non possano usufruire di condizioni di vita dignitose e afferma essere più incisiva ed adeguata la normativa del provvedimento in esame. Fa peraltro presente che le situazioni peggiori di irregolarità sono proprio concentrate in quelle regioni d'Italia dove situazioni irregolari esistono anche nei confronti dei lavoratori italiani. Si dichiara pertanto certamente disponibile alla ricerca di punti di incontro con la Commissione anche se afferma di non intravedere, almeno al momento e data la divaricazione delle posizioni, la strada migliore da seguire a questo fine.

Il presidente COVATTA fa presente che l'esame del provvedimento in titolo potrebbe rappresentare l'occasione per affrontare in modo più sistematico le questioni legate alla presenza nel Paese dei cittadini extracomunitari e per trovare punti di accordo tra Esecutivo e Parlamento. Si augura pertanto che tale occasione possa essere sperimentata portando a termine la discussione generale sul provvedimento in esame, in modo da trovare una soluzione praticabile per dare al problema in esame risposte efficaci non solo per quanto riguarda il lavoro sommerso, ma anche per le condizioni di vita di questi esseri umani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,35.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1993

70ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINUCCI MARIANI

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità SAVINO.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

Condorelli ed altri - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi di cadavere (461)

Torlontano ed altri - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule (1098)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il presidente MARINUCCI MARIANI comunica che la Camera ha approvato il provvedimento contenente norme per l'accertamento e la certificazione di morte e che in tempi brevissimi dovrebbe essere approvato il provvedimento sui prelievi e sugli innesti di cornea. Auspica quindi una rapida approvazione dei disegni di legge in materia di trapianti all'ordine del giorno della Commissione sanità del Senato.

Ha poi la parola il relatore PERINA. Egli illustra il testo unificato dei due disegni di legge in titolo elaborato in sede ristretta, avvertendo che occorrerà modificare talune disposizioni in relazione al provvedimento sull'accertamento e la certificazione di morte approvato dalla Camera. Fa altresì presente che in merito alle norme sulla copertura finanziaria è necessario acquisire l'orientamento del Governo.

Il presidente MARINUCCI MARIANI, nel ringraziare il relatore Perina ed i membri del comitato ristretto che hanno predisposto il testo all'esame, ritiene che talune norme di tale testo, peraltro pregevole, andranno modificate in relazione al provvedimento approvato dalla Camera. Osserva che nel testo possono essere recepite le disposizioni finanziarie già previste nel disegno di legge n. 461, secondo cui gli oneri

rappresentano una cifra sostanzialmente modesta. Conseguentemente potrebbe essere trasmesso il testo completo alla Commissione bilancio. Il presidente Marinucci Mariani si chiede poi che tipo di collegamento formale potrà instaurarsi tra tutti i provvedimenti in materia di trapianti che avranno singolarmente l'approvazione del Parlamento, nonostante che talune norme come quelle relative all'educazione sanitaria dovrebbero essere contenute in tutti i provvedimenti.

Il senatore CARRARA fa presente che prima di proseguire nell'esame del testo all'esame sarebbe opportuno prendere visione del provvedimento approvato alla Camera.

Il senatore PERINA ritiene opportuno proseguire nell'esame del testo unificato, per poi procedere al più presto ad un raffronto con il disegno di legge sull'accertamento della morte.

Il senatore MANARA non ritiene che esista un legame inscindibile tra i due disegni di legge: è quindi ben possibile concludere l'esame del testo unificato e portare avanti contemporaneamente l'esame del provvedimento sull'accertamento della morte approvato ieri alla Camera.

Il presidente MARINUCCI MARIANI ricorda che all'inizio della legislatura si decise con unanime accordo di scindere in tre distinti disegni di legge la problematica dei trapianti, trascinatasi per due legislature senza mai andare in porto.

Il senatore CARRARA, intervenendo nuovamente, ribadisce che ormai va fatta una sintesi tra le diverse tematiche affrontate nei disegni di legge, anche per quanto riguarda i problemi finanziari. Occorre un coordinamento che spetta al Ministro della Sanità.

La senatrice BETTONI BRANDANI ritiene che si possa portare avanti contemporaneamente i diversi disegni di legge, apportando ad essi le necessarie modifiche.

Il presidente MARINUCCI MARIANI fa notare che il testo licenziato ieri della Camera dei deputati non prevede norme finanziarie.

Il seguito dell'esame è rinviato.

VARIAZIONE DELL'ORARIO E DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

(A 007 0 00, C 12ª, 0010)

Il presidente MARINUCCI MARIANI comunica che la seduta convocata per domani giovedì 8 luglio avrà inizio alle ore 15 anziché alle ore 16 con all'ordine del giorno in sede deliberante il seguito della discussione del disegno di legge n. 1262: «Disposizioni relative al funzionamento del Dipartimento per gli affari sociali ai fini dell'attuazione della legge 26 giugno 1990, n. 162».

La seduta termina alle ore 17,30.

**TESTO DEL COMITATO RISTRETTO
RISULTANTE DALLA UNIFICAZIONE DEI DISEGNI DI LEGGE
NN. 461 E 1098**

**Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di
organi di cadavere**

Art. 1.

(Obblighi per i sanitari nei casi di cessazione di attività cerebrale)

1. Quando in un soggetto ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, è fatto obbligo al medico della struttura sanitaria pubblica di cui all'articolo 3 di darne immediata comunicazione al direttore o al responsabile sanitario. Il direttore o il responsabile sanitario è tenuto a convocare prontamente il collegio medico di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 2 dicembre 1975, n. 644.

Art. 2.

(Condizioni per i prelievi)

1. Il direttore o il responsabile sanitario del presidio ospedaliero, quando in un soggetto degente ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, è tenuto a dare comunicazione delle possibilità di prelievo di organi, ai fini di trapianto terapeutico, al centro di riferimento e di coordinamento interregionale per i trapianti, di cui al comma 2 dell'articolo 8, e ad accertare se esistano le condizioni per la donazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644.

Art. 3.

(Sedi di prelievi degli organi parenchimali da cadavere e di cellule da vivente)

1. Nell'ambito delle strutture sanitarie vengono individuate dalle regioni e dalle province autonome quelle idonee a svolgere l'attività di prelievo di organi parenchimali. Esse devono comunque essere dotate di reparti di rianimazione o di emergenza. Il prelievo da donatore di cellule midollari non finalizzato all'autotrapianto va eseguito in

strutture sanitarie dotate di reparti di alta specialità, strutturate secondo quanto indicato nel decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 1992, n. 26.

2. Le strutture di cui al comma 1, con decreto della competente Giunta regionale o della provincia autonoma, sono autorizzate a svolgere l'attività di prelievo subordinatamente ad una comunicazione in tal senso trasmessa al Ministero della sanità.

3. Le Regioni e le Province autonome, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanano norme di indirizzo, coordinamento e controllo sulle strutture ritenute idonee al prelievo degli organi e di cellule da vivente. Alle strutture pubbliche di cui al comma 1, oltre alle dotazioni tecnologiche necessarie, va assicurata la disponibilità di personale adeguato sul piano quantitativo e qualitativo, anche mediante trasferimento con atto motivato, del personale occorrente, secondo il principio della mobilità in ambito regionale. I sanitari delle strutture di cui al comma 1 curano l'esecuzione degli accertamenti di ordine immunologico del potenziale donatore e del ricevente nei laboratori di immunotipizzazione cellulare inseriti o collegati con il centro di riferimento e di coordinamento interregionale per i trapianti di organi. Questi stessi laboratori possono essere utilizzati anche per la tipizzazione cellulare di midollo osseo e di cellule emopoietiche del sangue periferico dei donatori viventi e dei pazienti da sottoporre al trapianto allogenico.

Art. 4.

(Obblighi relativi alla documentazione clinica)

1. Dell'accertamento della morte, secondo le modalità previste dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, delle modalità di manifestazione di volontà alla donazione di organi e tessuti e delle operazioni di prelievo vengono redatti e sottoscritti appositi analitici verbali.

2. I verbali di cui al comma 1 devono essere trasmessi in copia, a cura del direttore sanitario, entro le settantadue ore successive alle operazioni di prelievo, all'assessorato alla sanità della regione nella quale ha avuto luogo il prelievo e alla procura della Repubblica competente per territorio.

3. L'originale dei verbali di cui al comma 1, con la relativa documentazione clinica, nonché l'originale dei verbali delle operazioni di prelievo rimangono custoditi nell'archivio della struttura sanitaria ove è stato eseguito il prelievo.

Art. 5.

(Personale addetto ai prelievi ed ai trapianti)

1. I sanitari che effettuano i prelievi possono, su richiesta, eseguirli anche presso strutture ospedaliere diverse da quelle di appartenenza, purché idonee ai sensi del comma 1, dell'articolo 3.

2. I sanitari che effettuano i prelievi ed i trapianti devono essere diversi da quelli che accertano la morte.

3. Al personale sanitario ed amministrativo impegnato nelle operazioni e nella organizzazione dei prelievi e dei trapianti è fatto divieto di rivelare l'identità del donatore e del ricevente, a meno che non vi siano richieste specifiche di ambedue le parti in oggetto.

Art. 6.

(Sedi autorizzate e modalità per le operazioni di trapianto)

1. Le regioni e le province autonome individuano nell'ambito della programmazione regionale le strutture sanitarie idonee ad effettuare i trapianti di organi parenchimali o di midollo osseo, sulla base dei requisiti di alta specializzazione per i trapianti previsti dal decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 1992, n. 26.

2. Le Regioni e le province autonome trasferiscono, con atto motivato, secondo necessità, il personale occorrente alle strutture pubbliche prescelte per i trapianti e per l'assistenza post-trapianto, secondo il principio della mobilità regionale, ai fini dell'adeguato funzionamento dei centri nelle varie fasi dei trapianti e al fine di prevenire e combattere le possibili complicazioni, quali le infezioni, la sindrome da rigetto, quella da Graft-versus-Host Disease, propria, quest'ultima del trapianto di midollo allogenico.

Art. 7.

(Obbligo di documentazione clinica per le operazioni di trapianto e per il decorso post-trapianto)

1. I sanitari che effettuano il trapianto devono riportare in apposito verbale i criteri e le motivazioni cliniche che giustificano il trapianto e la scelta del soggetto ricevente l'organo e le cellule. Gli stessi devono anche aggiornare nel tempo i dati riguardanti le condizioni cliniche dei pazienti trapiantati.

2. I verbali di cui al comma 1 sono trasmessi, a cura del direttore sanitario, all'assessorato alla sanità della regione nella quale ha avuto luogo il trapianto ai fini statistici ed epidemiologici ed ai registri nazionali dei trapianti di organi parenchimali e delle cellule staminali midollari

Art. 8.

(Azione programmata per i trapianti e costituzione dei centri di riferimento e di coordinamento interregionale per i trapianti)

1. Le regioni, anche in accordo tra loro, a seguito dell'azione programmata prevista dal piano sanitario nazionale, definiscono per i prelievi e per i trapianti di organi parenchimali e di cellule gli

stanziamenti necessari da iscrivere in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa sanitaria.

2. Le regioni, in accordo tra loro, promuovono la costituzione di centri di riferimento e di coordinamento interregionale per i trapianti per la distribuzione degli organi alle strutture sanitarie autorizzate, per l'individuazione dei soggetti idonei a ricevere il trapianto, nel rigoroso rispetto delle liste d'attesa e per le altre attività previste dal comma 2 dell'articolo 9. Tali centri non possono essere più di quattro in tutto il territorio nazionale e devono essere inseriti in un presidio ospedaliero o policlinico universitario con attività di trapianti.

3. Le unità sanitarie locali cui appartengono le strutture sanitarie pubbliche di cui all'articolo 6 devono convenzionarsi con i centri di cui al comma 2.

4. Le regioni fissano un termine per la stipula delle convenzioni di cui al comma 3; scaduto inutilmente tale termine, si applica quanto disposto all'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Art. 9.

(Composizione e funzioni dei centri di riferimento e di coordinamento interregionale per i trapianti)

1. Il centro di riferimento e di coordinamento interregionale per i trapianti è gestito da un comitato composto da un rappresentante per ciascuna delle regioni interessate, scelto tra i sanitari che svolgono la propria attività nel campo dei prelievi e dei trapianti. Il comitato designa nel suo seno il coordinatore. Del comitato fa parte anche un funzionario amministrativo designato dalle regioni interessate con funzioni di segretario.

2. Oltre alle funzioni previste dall'articolo 8, comma 2, i centri di riferimento e di coordinamento interregionale per trapianti hanno i seguenti compiti:

1) provvedere al coordinamento del trasporto rapido ed immediato di organi, di pazienti e di sanitari in collaborazione con il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 1992 n. 76;

2) provvedere all'organizzazione del soggiorno, non in regime di ricovero, a carico del Servizio sanitario nazionale, nella città ove ha sede il centro di trapianto, dei pazienti che abbiano subito un'operazione di trapianto, provenienti da altre regioni, per tutto il periodo della fase dei controlli diagnostici e della messa a punto del trattamento.

3. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge senza che le regioni abbiano promosso la costituzione dei centri di riferimento e di coordinamento interregionale per i trapianti alla costituzione ed all'organizzazione degli stessi provvede con decreto il Ministro della sanità.

Art. 10.*(Coordinamento nazionale)*

1. Sono istituiti presso l'Istituto superiore di sanità i registri nazionali dei trapianti di organi e di cellule compilati sulla base dei dati trasmessi dai centri di riferimento e coordinamento interregionale per i trapianti.

2. L'Istituto superiore di sanità svolge anche funzioni di coordinamento dell'attività dei trapianti sull'intero territorio nazionale.

Art. 11.*(Istituzione di borse di studio)*

1. Il Ministro della sanità istituisce annualmente con proprio decreto, su proposta del Consiglio sanitario nazionale, borse di studio in favore di sanitari e di personale anche non laureato, comunque operanti nelle strutture destinate alle attività di cui alla presente legge, con particolare riguardo alle strutture e alle attività dei reparti di rianimazione, alla qualificazione del personale sanitario anche non laureato addetto all'assistenza ai donatori ed ai trapiantati, sia con organi parenchimali sia con cellule.

2. Il Consiglio sanitario nazionale stabilisce il numero e le modalità di assegnazione delle borse di studio che devono essere destinate in prevalenza all'addestramento del personale di cui al comma 1, anche presso istituzioni straniere, nonché alla incentivazione della ricerca nel campo dei prelievi di organi e dei trapianti.

3. Le regioni e le province autonome sono tenute ad adottare i provvedimenti necessari a favorire la fruizione delle borse di studio di cui al comma 1, autorizzando eventuali supplenze e sostituzioni di personale.

Art. 12.*(Importazione ed esportazione di organi)*

1. L'importazione e l'esportazione a titolo gratuito di organi e di cellule midollari per gli usi previsti dalla presente legge sono disciplinate con decreto del Ministro della Sanità, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ottemperanza alle normative comunitarie in materia.

2. Sono a carico degli organi del Servizio sanitario nazionale indicati dalla regione le spese per il trasporto in Italia o dall'estero di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 13.

(Rimborso delle spese di viaggio ai pazienti)

1. Sono a carico delle unità sanitarie locali, secondo modalità stabilite dalla regione, le spese per le eventuali iscrizioni dei pazienti iperimmunizzati nelle liste delle organizzazioni nazionali ed internazionali che operano per facilitare i trapianti nei soggetti iperimmunizzati e le spese di viaggio dei pazienti per accedere ai centri di trapianti sul territorio nazionale nonchè quelle per accedere ai centri aventi sede all'estero.

Art. 14.

(Disposizioni riguardanti la salma)

1. Le spese, limitatamente a quelle per il solo trasporto della salma del donatore al luogo di sepoltura, in tutti i casi in cui il prelievo sia stato effettuato dal corpo di un donatore italiano in qualsiasi centro convenzionato, anche in territorio estero, sono a carico dell'unità sanitaria locale del luogo di residenza del donatore.

Art. 15.

(Educazione sanitaria)

1. Le iniziative di educazione civica e sanitaria devono essere dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle possibilità dei trapianti di organo e di cellule midollari.

2. Il Ministro della sanità, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, adotta, con la collaborazione dei medici e di esperti della comunicazione, adeguate misure volte a favorire la più ampia conoscenza sul territorio nazionale delle disposizioni previste della presente legge, anche attraverso la fornitura di materiale informativo ai comuni, alle unità sanitarie locali, alle scuole ed alle Forze armate.

3. Specifiche iniziative saranno altresì intraprese dagli organi istituzionalmente competenti nelle scuole, nelle Forze armate, nei servizi sociali e sanitari.

4. Al raggiungimento dei fini di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono collaborare i mezzi di comunicazione di massa ed in particolare il servizio pubblico radiotelevisivo, al fine di fornire ai cittadini una informazione obiettiva.

5. Per i fini di cui al presente articolo, lo stato, le regioni e le unità sanitarie locali possono avvalersi delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni scientifiche che operano nel settore.

6. A tale scopo viene istituito presso ogni regione e presso le province autonome apposito albo ove sono iscritte le associazioni di volontariato di cui al comma 5 in possesso dei requisiti stabiliti con

decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale e che abbiano il fine principale di operare per il mantenimento e lo sviluppo dello spirito di solidarietà fra i cittadini per favorire la donazione di organi in stretta relazione con le iniziative del presente articolo.

7. Con le associazioni di volontariato di cui al comma 5 e per i fini della presente legge, possono essere stipulate convenzioni ai sensi dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 16.

(Sanzioni amministrative)

1. Le regioni e le province autonome vigilano, anche a mezzo degli uffici dipendenti, sulla esecuzione della presente legge e, qualora accertino la violazione delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, irrogano le sanzioni di cui al comma 2, con le forme e le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Senza pregiudizio per l'applicazione di sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle disposizioni della presente legge è soggetto alla sanzione pecuniaria da lire 500.000 a lire 3.000.000.

Art. 17.

(Sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni sul consenso)

1. Chiunque proceda al prelievo di parti di cadavere senza osservare le condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644 è punito ai sensi dell'articolo 413 del codice penale.

Art. 18.

(Commercio di parti di cadavere)

1. Chiunque procura per lucro una parte di cadavere da usare per le finalità previste della presente legge, ovvero ne fa comunque commercio, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 10.000.000 a lire 50.000.000.

2. Se si tratta di persona che esercita la professione sanitaria, alla condanna consegue la interdizione perpetua dell'esercizio della professione.

Art. 19.

(Abrogazione di norme in contrasto con la presente legge)

1. È abrogata ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.

2. Per quanto non specificamente menzionato nella presente legge e con essa non incompatibile o non in contrasto, rimangono vigenti le norme previste dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644.

Art. 20.

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad esclusione di quelli derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 11 e 15, valutati in lire 20 miliardi per il 1993, lire 30 miliardi per il 1994 e lire 30 miliardi per il 1996, sono a carico del Fondo sanitario nazionale.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 15 valutato in 1 miliardo per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2074 dello stato di previsione del Ministero della sanità per il 1998 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1993

83^a Seduta

Presidenza del Presidente
GOLFARI

Intervengono il ministro dell'ambiente Spini e il sottosegretario di Stato per l'ambiente Formigoni.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (958)

Cherchi: Norme per l'istituzione e la disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (261)

Procacci ed altri: Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale (1019)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Si passa all'articolo 3.

La senatrice PROCACCI illustra gli emendamenti 3.3, 3.1, 3.5 e 3.7.

Il senatore GIOLLO illustra gli emendamenti 3.2 e 3.8.

Il senatore LUONGO illustra gli emendamenti 3.4, 3.9 e 3.10; ritira l'emendamento 3.11.

Il senatore TABLADINI illustra l'emendamento 3.6, finalizzato ad istituire un'Agenzia centrale in materia.

Il sottosegretario FORMIGONI dà conto dell'emendamento del Governo 3.13, ritirando l'emendamento 3.12.

Il relatore MONTRESORI esprime parere contrario agli emendamenti 3.3, 3.2 e 3.1 (ispirato alla medesima *ratio* dell'emendamento 5.3, che si riferisce agli allegati progettuali), 3.5, 3.6 e 3.7.

Si rimette alla Commissione sull'emendamento 3.4.

Esprime parere favorevole all'emendamento 3.13, a condizione che sia riformulato nel senso dell'emendamento 3.8 e che il riferimento normativo finale sia sostituito da quello agli articoli 3 e 5 della legge n. 878 del 1986.

Parere favorevole esprime infine sugli emendamenti 3.9 e 3.10.

Il sottosegretario FORMIGONI esprime parere contrario sugli emendamenti 3.3, 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7; esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 3.9 e 3.10. Esprime parere favorevole anche sull'emendamento 3.4, a condizione che sia accolto anche il proprio emendamento 3.4/1, che presenta ed illustra. Accoglie altresì le proposte di riformulazione dell'emendamento 3.13 avanzate dal relatore.

L'emendamento 3.3, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

La senatrice PROCACCI dichiara voto favorevole all'emendamento 3.1.

Il senatore GIOLLO dichiara voto favorevole all'emendamento 3.2.

Il senatore SPECCHIA dichiara voto favorevole all'emendamento 3.1, ipotizzandone una riformulazione.

Il senatore ANDREINI dichiara voto contrario all'emendamento 3.1.

Il senatore ZITO dichiara voto contrario all'emendamento 3.1.

Gli emendamenti 3.1 e 3.2, di contenuto identico, posti congiuntamente ai voti, sono respinti.

La Commissione concorda sugli emendamenti 3.4/1 e 3.4; sono poi respinti gli emendamenti 3.5 e 3.6.

Il senatore ZITO richiede se l'emendamento 3.13 (nuovo testo) pregiudichi la posizione degli attuali componenti della Commissione esistente.

Dopo brevi interventi del senatore FOSCHI e del relatore MONTRESORI, il sottosegretario FORMIGONI presenta l'emendamento 3.14, contenente una norma transitoria per i componenti della Commissione attualmente esistente per la valutazione di impatto ambientale. Al senatore GIOLLO il rappresentante del Governo conferma che delle consulenze di cui al comma 4 si potrà avvalere anche la Commissione esistente.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 3.13 (nuovo testo) e, con separata votazione, l'emendamento 3.14.

Dichiarati assorbiti gli emendamenti 3.7 e 3.8, la Commissione concorda sugli emendamenti 3.9 e 3.10.

La Commissione approva quindi l'articolo 3 nel testo emendato.

Si passa all'articolo 4.

La senatrice PROCACCI illustra gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3.

Il sottosegretario FORMIGONI illustra l'emendamento del Governo 4.4.

Il relatore MONTRESORI esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3; si rimette alla Commissione sull'emendamento 4.4.

Il sottosegretario FORMIGONI concorda con i pareri espressi dal relatore.

Il senatore BORATTO dichiara voto contrario sull'emendamento 4.1, invitando a distinguere tra fase istruttoria e valutazione vera e propria.

Il senatore SPECCHIA si dichiara a favore dell'emendamento 4.1, così come la senatrice PROCACCI.

Il senatore FOSCHI si dichiara contrario all'emendamento 4.1, sul quale si astiene il senatore GIOLLO.

Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 4.1 e 4.2, mentre la Commissione accoglie l'emendamento 4.4; ne risulta assorbito l'emendamento 4.3.

Con l'astensione dichiarata dai senatori TABLADINI e PROCACCI e con il voto contrario del senatore SPECCHIA, la Commissione concorda sull'articolo 4, nel testo emendato.

Il presidente GOLFARI ricorda che con l'emendamento 2.15 - approvato nella precedente seduta - la Commissione ha già affrontato la materia della ripartizione tra progetti di rilevante interesse nazionale e progetti regionali, trattata nell'emendamento 4.0.1.

Non sono d'accordo i senatori TABLADINI e BORATTO, mentre il relatore MONTRESORI dichiara che - procedendo sull'emendamento 4.0.1 - si stravolgerebbe l'impianto del provvedimento ritornando su una decisione già presa.

Il presidente GOLFARI dichiara assorbito l'emendamento 4.0.1, il cui proponente senatore CHERCHI si riserva di ripresentarlo in Assemblea.

Su proposta dei senatori BORATTO e SPECCHIA, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,05.

EMENDAMENTI

Al testo unificato dei disegni di legge nn. 958-261-1019 presentato dal relatore

Articolo 3.

Al comma 1, dopo le parole: «di un progetto», aggiungere le seguenti:», e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero».

3.3 PROCACCI

Al comma 1, dopo le parole: «effetti diretti ed indiretti di un progetto», aggiungere le seguenti: «e delle sue principali alternative».

3.1 PROCACCI

Al comma 1, aggiungere, dopo le parole: «di un progetto», le seguenti parole: «e delle sue principali alternative».

3.2 GIOLLO, PARISI Vittorio

All' emendamento 3.4 sostituire, in fine, le parole: «e del sottosuolo» con le seguenti: «e sotterranee».

3.4/1 IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la parola «sull'acqua,» con le seguenti: «sulle acque di superficie e del sottosuolo,».

3.4 ANDREINI, BORATTO, GIOVANELLI, LUONGO, SCIVOLETTO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I criteri di prevenzione per la salute della popolazione e per l'ambiente connessi con le attività industriali ricadenti nel campo di applicazione del DPR 175/88 sui rischi di incidente rilevante sono stabilite ai sensi dell'art. 12 del citato DPR.

2-ter. I criteri relativi alle emissioni di inquinanti in aria e della qualità dell'aria sono stabiliti dal DPR 203/88».

3.5 PROCACCI

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6.

3.6

TABLADINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini delle valutazioni di cui alla presente legge, il Ministro dell'ambiente si avvale della Commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Con decreto del Presidente della Repubblica sono definite, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, le norme di funzionamento, la composizione, le modalità di accesso, lo status giuridico dei componenti la Commissione».

3.12

IL GOVERNO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1 è istituita, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, la Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, composta da venti membri esperti in materie ambientali ed in progettazione delle opere di cui all'allegato A. Per quanto attiene alla presidenza, allo status giuridico ed ai compensi si applica il comma 5 dell'articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67».

3.13

IL GOVERNO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1 è istituita, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, la Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, composta da venti membri dei quali dieci esperti in materie ambientali e dieci esperti nelle materie di cui alle categorie di progetti comprese nell'allegato A alla presente legge. Per quanto attiene alla presidenza, allo status giuridico ed ai compensi si applicano gli articoli 3 e 5 della legge 17 dicembre 1986, n. 878».

3.13 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Ai fini della prima applicazione della presente legge il Ministro dell'ambiente si avvale della Commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 i cui componenti sono confermati per la durata dell'incarico originariamente prevista».

3.14

IL GOVERNO

Al comma 3 sostituire le parole: «esperti nelle materie di cui alle categorie di progetti comprese nell'allegato A alla presente legge » con le seguenti: «esperti di V.I.A.».

3.7

PROCACCI

Al comma 3 sostituire le parole: «esperti nelle materie di cui alle categorie di progetti comprese nell'allegato A alla presente legge» con le seguenti: «dei quali dieci esperti in materie ambientali e dieci esperti nelle materie di cui alle categorie di progetti comprese nell'allegato A alla presente legge».

3.8

PARISI Vittorio, GIOLLO

Al comma 4, dopo la parola «Sanità» aggiungere le seguenti: «dei Servizi Tecnici Nazionali, degli Enti pubblici di Ricerca».

3.9

ANDREINI, BORATTO, GIOVANELLI, LUONGO, SCIVOLETTO

Al comma 5, aggiungere, dopo la parola «ENEA» le seguenti: «dei Servizi Tecnici Nazionali e degli Enti pubblici di Ricerca».

3.10

ANDREINI, BORATTO, GIOVANELLI, LUONGO, SCIVOLETTO

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «non più di dieci».

3.11

ANDREINI, BORATTO, GIOVANELLI, LUONGO, SCIVOLETTO

Articolo 4.

Al comma 1, sostituire le parole «nonchè l'autorità competente» con le seguenti: «, l'autorità competente e le comunità interessate».

4.1

PROCACCI

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e le comunità interessate».

4.2

PROCACCI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Si intende per autorità competente l'amministrazione o l'organo che provvede alla valutazione di impatto ambientale».

4.4

IL GOVERNO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Si intende per comunità interessata il complesso dei soggetti che, tenendo conto delle caratteristiche dell'intervento, della sua localizzazione e delle interrelazioni sono legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè chiunque abbia interesse e sia in grado di fornire valutazioni sul piano scientifico tecnico e sociale nei modi e nei tempi previsti al successivo articolo 10, comma 5».

4.3

PROCACCI

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Competenze delle Regioni e del Ministero dell'ambiente)

1. Il provvedimento di V.I.A. è adottato dalla Regione territorialmente interessata, ad esclusione di progetti di rilevante interesse nazionale per i quali i relativi provvedimenti sono adottati dal Ministro per l'ambiente, sentite le regioni interessate. Qualora il progetto interessi il territorio di più regioni, il provvedimento è adottato d'intesa fra queste.

2. Sono definiti di rilevante interesse nazionale i progetti che riguardino interventi compresi nelle categorie n. 1), n. 3), n. 7) dell'allegato A alla presente legge».

4.0.1

CHERCHI

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1993

37ª Seduta

Presidenza del Presidente
SCOGNAMIGLIO PASINI

La seduta inizia alle ore 15,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A 008 0 00, C 23ª, 0010)

Il Presidente SCOGNAMIGLIO PASINI informa i componenti della Giunta in merito alla riunione, tenutasi a Bruxelles il 6 luglio scorso, tra i Presidenti degli Organismi parlamentari specializzati negli affari delle Comunità europee in preparazione della riunione plenaria che si svolgerà a Bruxelles nel prossimo mese di novembre. Aggiunge che nel corso della riunione del 6 luglio la Presidenza di turno del Consiglio dei Ministri CEE, detenuta attualmente dal Belgio, ha fornito chiarimenti sugli orientamenti cui si atterrà nel corso del proprio semestre.

Dopo aver preliminarmente rilevato che tale incontro è risultato di grande utilità per aver avuto luogo opportunamente all'inizio del mandato della nuova Presidenza CEE, il Presidente passa ad illustrare i punti qualificanti del programma di lavoro della Presidenza stessa.

Il primo tema considerato prioritario è rappresentato dall'alto livello di disoccupazione esistente su scala europea. Prendendo atto che tale problematica non può essere affrontata agevolmente mediante singole manovre nazionali di espansione della spesa pubblica nonchè in maniera solo molto debole attraverso una azione concertata tra i vari Paesi della Comunità - come nel caso dell'attuale tendenza alla riduzione dei tassi di interesse - è stato affermato il principio dell'esigenza di un intervento attivo da parte della Comunità europea come soggetto unitario. Tale intervento, attesa la perdita di competitività dell'Europa nei confronti degli altri poli economici mondiali, dovrebbe concretarsi nella previsione di incentivi comunitari alla riduzione del costo del lavoro. A tale scopo, si è ventilata l'ipotesi di costituire appositi fondi comunitari che servano a ridurre la quota di fiscalità indiretta del salario, perlomeno per le nuove assunzioni di lavoratori e che potrebbero essere finanziati mediante l'introduzione della cosiddetta *carbon tax*, o altrimenti denominata «tassa ecologica comunitaria».

Peraltro, osserva il Presidente, l'eventuale introduzione di tale tassa, che colpisce precipuamente la produzione di energia, oltre a

sortire effetti neutri dal punto di vista squisitamente economico - se finanziata attraverso il prelievo fiscale indiscriminato - risulterebbe in particolar modo penalizzante per l'Italia dal momento che la percentuale di idrocarburi necessari a produrre energia risulta essere per il nostro Paese più elevata rispetto agli altri *partners* della Comunità. Ciò potrebbe essere evitato prefigurando, invece, un sistema di prelievo ancorato a parametri simili a quelli adottati per l'IVA comunitaria colpendo il contenuto energetico delle importazioni da Paesi terzi e restituendo l'IVA alle esportazioni comunitarie.

Le altre questioni ritenute di particolare rilevanza ad avviso della Presidenza belga sono costituite, rispettivamente, dalla realizzazione completa dell'obiettivo concernente la libera circolazione delle persone e dall'attuazione dei principi connessi alla politica comunitaria dell'immigrazione e del diritto d'asilo.

Il Presidente Scognamiglio si sofferma, quindi, brevemente sulle conclusioni del Consiglio affari generali del 2-3 luglio scorso che ha adottato la posizione comune sui nuovi regolamenti per i Fondi strutturali comunitari. A parere dell'oratore i negoziatori italiani hanno conseguito risultati soddisfacenti sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Fra questi ricorda - in particolare - quello della non esclusione dell'Abruzzo, per i prossimi tre anni, dai territori beneficianti dei finanziamenti previsti per l'obiettivo 1 nonché l'approvazione del principio secondo il quale la percentuale del cofinanziamento debba tener conto del grado di divergenza del singolo Paese rispetto ai parametri fissati dal Trattato di Maastrich per il passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria. Si tratta di aspetti - sottolinea il Presidente Scognamiglio Pasini - sui quali la Giunta aveva richiamato a più riprese l'attenzione del Governo nelle precedenti sedute dedicate alle proposte di riforma in questione.

Circa il problema, invece, della indisponibilità di dati per quanto attiene allo stato di utilizzazione dei Fondi già assegnati, è possibile prevedere che, dopo una verifica che avverrà tra la Commissione CEE e il Governo italiano nel corso di questo mese, sarà possibile acquisire maggiori certezze, in vista della scadenza definitiva del dicembre prossimo.

IN SEDE CONSULTIVA

NERLI ed altri. - Norme generali in materia di lavori pubblici (526)

MARNIGA ed altri. - Norme generali in materia di lavori pubblici (397)

Legge quadro in materia di lavori pubblici (1294) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistutti)

BOSCO ed altri. - Legge-quadro in materia di lavori pubblici (1315)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere alla 8ª Commissione: favorevole subordinato all'introduzione di emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1º luglio scorso.

Il relatore DUJANY prosegue nell'illustrazione dei provvedimenti in titolo, riferendosi principalmente al disegno di legge n. 1294, già approvato dalla Camera dei deputati. Rileva come in via generale, il disegno di legge in questione presenti notevoli elementi di difficoltà quanto alla comprensione dello stesso per il lettore medio, oltre che aspetti sostanziali che debbono essere riportati in linea con la legislazione comunitaria.

Dopo aver dato conto di tutte le direttive comunitarie vigenti in materia di appalti e dei provvedimenti nazionali che vi hanno dato attuazione il relatore fa presente che per quanto attiene, in particolare, alla direttiva 90/531/CEE sugli appalti degli enti operanti nei cosiddetti settori esclusi: acqua, energia, trasporto e telecomunicazione, si propone con urgenza la necessità della sua recezione essendo il termine relativo già scaduto da tempo. Infatti - precisa il relatore - la delega per l'attuazione di tale direttiva contenuta nella legge comunitaria per il 1991 è venuta a scadenza senza essere stata esercitata dal Governo. Medesime considerazioni valgono per la direttiva 92/13/CEE sui ricorsi in materia di appalti negli stessi settori esclusi, ancora non recepita nonostante il termine di recepimento sia scaduto al 1° gennaio 1993.

Sottolinea, inoltre, che la più aggiornata normativa sugli appalti pubblici è stata consolidata in un Testo unico di carattere normativo dalla direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993 che coordina le procedure degli appalti pubblici di lavori, introducendo, altresì, significative modifiche. Tale direttiva non è, purtroppo, stata ancora pubblicata in lingua italiana sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ma siffatto adempimento non tarderà a lungo, di tal che è opportuno che la Commissione di merito ne tenga conto nel prosieguo dei propri lavori.

Oltretutto - evidenzia il relatore - occorre operare un coordinamento con il disegno di legge comunitaria per il 1993, che sarà prossimamente presentato alle Camere e che presumibilmente prefigurerà anche la trasposizione della direttiva 92/50/CEE sugli appalti di servizi.

Il relatore DUJANY passa, quindi, a formulare alcuni rilievi critici afferenti la compatibilità comunitaria dell'articolo 2, commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3, comma 2.

Proseguendo nella propria esposizione il relatore esprime perplessità per quanto attiene all'articolo 9 il quale, nei commi da 1 a 3, introduce un sistema di certificazione obbligatoria per i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali nonchè per quanto attiene ai requisiti soggettivi, finanziari e morali degli aggiudicatari di appalti pubblici. È opinione del relatore che tale sistema di certificazione obbligatoria non sia conforme nè alle direttive sugli appalti nè ai sistemi di certificazione previsti dalla direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione. Inoltre - a giudizio del relatore - occorre, nell'ultima parte del comma 3, lettera b), sopprimere il riferimento del tutto discrezionale alla valutazione di ogni altro elemento utile per accertare l'idoneità degli aggiudicatari. Si tratta, infatti, di una disposizione che non può essere ascritta in nessun modo all'esigenza espressa dalle direttive comunitarie di ancorare a criteri oggettivamente predetermi-

nati le valutazioni di idoneità dei contraenti per l'aggiudicazione degli appalti. L'oratore segnala, inoltre, la contrarietà alla direttiva 89/440/CEE sugli appalti di lavori pubblici delle norme che - al comma 4 del medesimo articolo 9 - escludono dalle procedure di affidamento di lavori pubblici i titolari di impresa che abbiano subito condanna non definitiva: infatti, la conferente direttiva prevede tale esclusione solo in caso di sentenza passata in giudicato. Dopo aver espresso ulteriori dubbi di compatibilità comunitaria per quanto attiene al comma 8 dello stesso articolo 9, il relatore Dujany si sofferma sugli articoli 11 e 12 riguardanti rispettivamente i consorzi stabili di imprese e la riunione di imprese. Segnala - in particolare - l'esigenza di chiarire il concetto di raggruppamento temporaneo di imprese concomitanti all'aggiudicazione della gara di cui al comma 5 dell'articolo 12 e rileva, inoltre, che la formulazione del comma 7 che nel medesimo articolo, limita al 15 per cento del valore dell'importo totale dei lavori affidati in appalto o concessione la quota di subappalto consentita è in contrasto con le disposizioni comunitarie che, in tema di subappalto, non esprimono alcun disfavore al medesimo richiedendo unicamente che l'amministrazione aggiudicatrice renda conoscibile la percentuale del valore globale dei lavori da affidare a terzi, secondo quanto previsto dall'articolo 1 *ter* della direttiva 89/440/CEE.

Circa l'articolo 16, il relatore Dujany ritiene che il comma 7, riservando a taluni enti pubblici di ricerca e ad università attività di studio sulla base di apposite convenzioni sia contrario alla direttiva sugli appalti di servizi (92/50/CEE) nella parte in cui, essendo ormai scaduti, i termini di recezione, essa è divenuta direttamente applicabile.

Circa l'articolo 18, l'oratore esprime - in particolare - alcune perplessità per quanto attiene l'individuazione delle regole concernenti lo svolgimento degli appalti di manutenzione e di scavo archeologico. Del pari, perplessità il relatore esprime per quanto attiene l'articolo 19, ove occorrerebbe adeguare la casistica e le procedure di scelta del contraente a quelle della direttiva 89/440/CEE.

Circa l'articolo 22, pur riconoscendo che la norma, secondo quanto previsto dal secondo comma, si applica per l'affidamento di lavori pubblici di soglia inferiore a quella di applicabilità della normativa comunitaria, il relatore rileva - fra l'altro - che il criterio preferenziale della localizzazione operativa dei concorrenti rispetto ai lavori da realizzazione non è conforme al diritto comunitario poichè prefigura le condizioni per avvantaggiare le imprese nazionali. Ulteriori considerazioni il relatore esprime per quanto riguarda - tra l'altro - l'articolo 23 sulla trattativa privata, in particolare il comma 9. Per quanto riguarda, poi, l'articolo 34 - in merito al subappalto - il relatore segnala che, avuto particolare riguardo al primo e quarto comma, la limitazione prevista per le imprese straniere non appartenenti a Stati membri della Comunità europea rischierà di diventare obsoleta con la prossima entrata in vigore dell'accordo sullo Spazio economico europeo. Il relatore conclude osservando, con riferimento all'articolo 36, riguardante l'applicazione del disegno di legge in esame, che tale disposizione finale sarebbe stata più utilmente collocata all'inizio e non alla fine del provvedimento.

Si apre il dibattito.

Su proposta del Presidente SCOGNAMIGLIO PASINI, con l'accordo del RELATORE e dopo interventi della senatrice TADDEI e del senatore Michelangelo RUSSO, la Giunta rileva l'esigenza di una modifica del comma 16 dell'articolo 4, al fine di provvedere ad una interpretazione del comma stesso che lo riporti in linea con le direttive sugli appalti di forniture (88/295/CEE) e servizi (92/50/CEE).

Dopo interventi della senatrice TADDEI e del senatore Michelangelo RUSSO nonché del Presidente SCOGNAMIGLIO PASINI sulle diverse interpretazioni, rispettivamente, delle nozioni di «certificazione obbligatoria» dei servizi di lavori pubblici e di «organismo pubblico» preposto al sistema di qualificazione dei suddetti lavori, la Giunta conviene sull'opportunità di modificare in conseguenza il comma 8, al fine di assicurare un rigoroso rispetto del principio di reciprocità tra le imprese italiane e quelle di altri Paesi comunitari.

In merito alle perplessità espresse dal relatore in sede di articolo 11, dopo interventi del Presidente SCOGNAMIGLIO PASINI, del senatore Michelangelo RUSSO e della senatrice TADDEI, si conviene di proporre una modifica al comma 5; mentre, al comma 7, la Giunta conviene di segnalarne l'assoluto contrasto con la normativa comunitaria sugli appalti pubblici per quanto attiene al subappalto.

La Giunta conviene, quindi, di conferire mandato al relatore a riferire congiuntamente sui provvedimenti in titolo nei termini emersi dal dibattito.

La seduta termina alle ore 17,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1993

30ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUERZONI

La seduta inizia alle ore 14,30.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un vice presidente

(R 027 0 00, B 40ª, 0002)

Il Presidente GUERZONI, in apertura di seduta, informa la Commissione che il senatore Riviera, essendo stato eletto vice presidente della Prima Commissione del Senato, ha rassegnato le dimissioni da vice presidente della Commissione bicamerale.

La Commissione prende atto.

Propone che il seggio elettorale sia costituito dal senatore Bernini e dal deputato Widmann, che fungono da segretari. Non essendoci osservazioni, indice la votazione a scrutinio segreto.

Risulta eletto il senatore Liberatori.

MATERIE DI COMPETENZA

Relazione e proposte, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento del Senato, sul tema del trasferimento delle funzioni già facenti capo ai Ministeri dell'Agricoltura e foreste e del turismo e dello spettacolo

(Esame ed approvazione)

(R 050 0 01, B 40ª, 0001)

Il Presidente GUERZONI dà lettura della proposta di relazione, che recita:

«Con la presente relazione la Commissione bicamerale per le Questioni regionali avanza proprie considerazioni e proposte sul tema del trasferimento delle funzioni già facenti capo ai Ministeri dell'Agricoltura e Foreste e del Turismo e Spettacolo.

Corre appena il bisogno di ricordare che le sentenze n. 26/93 e n. 35/93 della Corte Costituzionale si collocano nell'ambito di una tendenza, ormai diffusamente accettata, in base alla quale i quesiti referendari devono non solo essere riferibili ad una «matrice razionalmente unitaria» ma formulati in modo tale che «possa desumersi con chiarezza l'alternativa alla disciplina di cui si chiede l'abrogazione».

Ove pertanto la Corte, come nel caso della abrogazione dei due Ministeri, abbia riconosciuto la unitarietà dei quesiti e pronunciato le relative sentenze di ammissibilità, (quello che era) il limite di omogeneità della materia si rovescia in indirizzo normativo e vale conseguentemente a misurare l'ampiezza delle scelte demandate al giudizio degli elettori.

Tale indirizzo da una parte trascina nell'abrogazione un gruppo di disposizioni non espressamente menzionate dai quesiti referendari; esso nondimeno impegna il legislatore positivo a porre in essere una serie di norme da cui siano ricavabili principi e criteri comunque diversi da quelli cancellati nella consultazione referendaria.

Nel caso in specie, appare evidente che il pronunciamento popolare racchiude in sé un indirizzo ed una spinta - come rilevato dal Ministro Paladin nel corso dell'audizione davanti alla Commissione bicamerale - per la «semplificazione, delegificazione o addirittura amministrativizzazione della materia».

L'istanza deve considerarsi ancora più secca, alla luce della esperienza italiana che riconnette sempre a fenomeni di eccessiva legiferazione, specie se concentrati nel tempo, effetti di irrigidimento e cristallizzazione dell'ordinamento e nelle strutture; entrambi pregiudizievole nella logica di un passaggio ravvicinato ad una nuova fase costitutiva nel processo di «regionalizzazione dello Stato».

Sulla base di queste considerazioni generali, la Commissione bicamerale dichiara di essere sfavorevole ad ipotesi di ricostituzione sotto diverse forme dei due Ministeri, e così pure ad una redistribuzione delle loro funzioni tra altri Ministeri (i quali devono piuttosto aprirsi ad una ipotesi di regionalizzazione, anche nella prospettiva più generale della riforma istituzionale).

La Commissione bicamerale concorda pertanto con la opinione espressa, nel corso di separate audizioni, dai Presidenti delle regioni e dai Presidenti delle Assemblee regionali; opinione peraltro presa in seria considerazione dal Ministro Paladin nel corso della sua audizione.

D'altra parte l'ipotesi di ricostituzione di un Ministero è già chiaramente esclusa dalla sentenza della Corte Costituzionale nell'atto in cui, pur riconoscendo che il trattato di Maastricht ribadisce l'impegno degli Stati membri per una politica comune nel settore dell'agricoltura e della pesca, rileva come esso «non indichi gli organi ai quali lo Stato membro debba affidare i relativi compiti e funzioni».

La Commissione pertanto si dichiara favorevole alla soluzione di istituire, presso la Presidenza del Consiglio, un apposito «Dipartimento per il coordinamento delle politiche agro-alimentari», al quale sia preposto un Ministro nominato a norma dell'articolo 9 della legge n. 3 agosto 1988 n. 400, come peraltro adombrato nelle stesse dichiarazioni programmatiche del Presidente Ciampi.

La nuova definizione, moderna e sintetica, sostituirebbe quella analitica e parziale contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 616/77 - che deve ritenersi anch'esso superato dal referendum -, ed avrebbe parimenti lo scopo di accorpate tutte le funzioni di tipo agro-alimentare ora disperse nei vari Ministeri.

Il Governo sarebbe abilitato ad esercitare tramite il Dipartimento funzioni di indirizzo e di controllo, di coordinamento generale della programmazione, di determinazione di standards tecnici e di rappresentanza unitaria nelle sedi comunitarie ed internazionali; sarebbe altresì abilitato ad attivare poteri sostitutivi quando l'inerzia delle regioni riguardi l'adempimento di obblighi internazionali e comunitari, secondo quanto disposto dall'articolo 11 della legge 9 marzo 1989 n. 86.

Per un efficace coordinamento Stato-Regioni e per assicurare il concorso di queste all'elaborazione degli atti comunitari viene ancora prospettata - la Commissione bicamerale concorda con l'impostazione delle Regioni - la costituzione nell'ambito delle Conferenze Stato-Regioni di un organismo denominato «Comitato permanente per le politiche agro-alimentari».

Per quanto concerne il trasferimento delle funzioni del soppresso Ministero del Turismo e dello Spettacolo la Commissione accoglie il suggerimento del Ministro Paladin di tenere distinte dalle altre le competenze relative al turismo, perchè ricomprese esplicitamente nell'elenco di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Per la materia del turismo, la Commissione bicamerale ritiene pertanto che lo scioglimento del Ministero comporti «automaticamente» il pieno ed integrale trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative.

La Conferenza Stato-Regioni costituisce la sede naturale di coordinamento e di programmazione della materia.

La Commissione non ritiene invece di accogliere - se non altro perchè in conflitto con i criteri della semplificazione e della delegificazione delle strutture - la proposta ulteriore delle regioni di «affiancare alla Conferenza Stato-Regioni un Comitato nazionale del Turismo di natura mista, pubblica e privata, con la partecipazione delle Regioni e dei rappresentanti delle categorie economiche e sociali di settore».

Per quanto concerne invece il settore dello spettacolo, delle attività culturali e del tempo libero, la Commissione ribadisce la propria contrarietà alla ricostituzione di una struttura ministeriale, comunque denominata. Tuttavia, per la particolarità della materia, si ritiene opportuno - come adombrato dal Ministro Paladin - che il trasferimento delle funzioni alle Regioni sia accompagnata dall'istituzione di un Dipartimento, sempre presso la Presidenza del Consiglio.

Una questione complessa riguarda tutta quella serie di enti, organismi e società gravitanti nell'orbita amministrativa dei due Ministeri, e ad essi legate da vincoli funzionali di vario genere.

Questi enti, disciplinati come sono da un fitto intreccio di leggi successive, hanno costituito - il giudizio della Commissione si sforza di cogliere profili complessivi un diaframma tra Stato e Regioni e comunque un ostacolo oggettivo al processo di semplificazione e decentramento degli apparati centrali.

Per risolvere tali problemi il Ministro Paladin ed i rappresentanti delle Regioni avanzano due soluzioni tra loro assai differenti, anche se mosse dallo stesso intendimento di assecondare gli effetti del referendum e «non pregiudicare» un'ulteriore fase del processo di regionalizzazione dello Stato.

Le Regioni propongono di adottare una serie di deleghe legislative, dirette allo sfoltimento e regionalizzazione della materia; il Ministro ritiene ormai inevitabile, vista la ristrettezza del tempo a disposizione del Parlamento, ripiegare su un articolo di legge che si limiti a mantenere in vita questi Enti, in vista di una riconsiderazione legislativa.

Ragioni strettamente giuridiche farebbero propendere per questa seconda soluzione, dovendosi ritenere che nel termine massimo dei sessanta giorni, fissati dal Capo dello Stato con proprio decreto, il Parlamento si limiti ad una ricognizione delle conseguenze abrogative prodotte dal referendum ed all'adozione di norme tecniche funzionali all'ingresso nell'ordinamento della nuova disciplina.

La Commissione bicamerale rileva tuttavia che la sopravvivenza sia pure transitoria di buona parte di queste strutture entrerebbe in urto con l'indirizzo normativo espresso dal Referendum.

Si avanza quindi l'ipotesi di una norma che delegifichi l'intera materia, eventualmente attraverso il rinvio a regolamenti delegati. La preoccupazione che gli Enti, lasciati liberi da vincoli legislativi ed affidati ad un autonomo dinamismo amministrativo, moltiplichino gli effetti invasivi (delle autonomie regionali ed anche delle funzioni centrali), dovrebbe trovare un deterrente proprio nel regime finanziario che le regioni prospettano per l'intera materia del trasferimento delle funzioni.

Le Regioni chiedono infatti la soppressione dei vigenti capitoli del bilancio statale e la allocazione delle risorse in Fondi nazionali, opportunamente indicizzati, da ripartire territorialmente senza vincoli di destinazione specifica ed avendo solo riguardo alla intensità delle relative vocazioni regionali.

Ora una volta che il complesso degli enti si collochi fuori dal raggio di protezione di leggi nazionali, i titolari delle nuove competenze amministrative (le Regioni) sarebbero indotti, dal vincolo di bilancio, a compiere una drastica selezione e semplificazione della materia.

Naturalmente la Commissione è consapevole che la soluzione prospettata, oltre a contenere elementi di accentuato pragmatismo, urta interessi cospicui e potrebbe insidiare un nucleo di funzioni - si pensi a quelle svolte dall'AIMA e dal CONI - che comunemente si ritiene debbano essere esercitate dal governo centrale. L'obiezione sarebbe tuttavia avviabile congegnando un ristretto numero di eccezioni mirate alla salvaguardia di queste funzioni.

Non si vede d'altra parte quale diverso rimedio sia proponibile ove si consideri coerente con l'esito referendario l'obiettivo - richiamato dal Ministro Paladin nel corso della audizione (ed in altre sedi ribadito dal Ministro della Funzione Pubblica Cassese unitamente al Presidente del Consiglio Ciampi) - di ridurre la spesa pubblica complessiva, proprio sulla scia di un nuovo equilibrio di poteri tra Stato e Regioni.

Agisce soprattutto la consapevolezza che scelte diverse, che affidino la riforma degli Enti a laboriosi progetti di legge (destinati a

trasfondersi, per la ristrettezza dei termini, in decreti legge) ovvero a leggi di delega, incontrano il limite di tutte le soluzioni che rincorrono e si avvitano in altre soluzioni, con conseguenze finali non certo conformi allo spirito del referendum del 18 aprile.

In conclusione la Commissione propone che il trasferimento delle funzioni sia demandato ad uno schema essenziale di disegno di legge che si limiti a:

a) dichiarare le norme che devono considerarsi abrogate a seguito del Referendum;

b) istituire presso la Presidenza del Consiglio due Dipartimenti, retti da Ministri senza portafoglio, rispettivamente per le politiche agro-alimentari e per lo spettacolo e le attività culturali;

c) sopprimere i corrispettivi capitoli del bilancio statale ed allocare le risorse in Fondi nazionali, da ripartire territorialmente, senza vincoli specifici di destinazione e secondo l'intensità relativa delle vocazioni regionali;

d) delegificare la materia delle strutture già collegate ai due Ministeri, con eventuali eccezioni mirate a salvaguardare funzioni di interesse sovranazionale o comunque strettamente di pertinenza del Governo centrale.

A questo indirizzo di ordine generale si ritiene debbano attenersi i criteri e gli obiettivi di riforma e di riordino dei Ministeri della Sanità, dei Trasporti, delle Poste, della Marina Mercantile, dei Beni culturali ed altri ancora, in parte già oggetto di iniziativa legislativa del Governo e del Parlamento.

In questo quadro la Commissione bicamerale ritiene che sia matura ed urgente un'iniziativa del Governo e del Parlamento volta a definire, in una visione organica, il progetto complessivo del riassetto della compagine del Governo al quale ricondurre con coerenza singoli provvedimenti di riordino e di riforma».

Il senatore BERNINI dichiara di concordare pienamente con la proposta di relazione, in quanto essa rappresenta il coerente sviluppo degli elementi da cui l'iniziativa della Commissione aveva preso le mosse, e in particolare del chiaro ed esplicito esito referendario e dell'utile elaborazione della Commissione per le Riforme istituzionali.

Ribadisce in linea generale l'esigenza di fare chiarezza sulla ripartizione delle funzioni per l'agricoltura ed il turismo e spettacolo, contribuendo a diradare quelle zone di ombra ed ambiguità che hanno troppo spesso caratterizzato il rapporto tra Stato e Regioni.

Il senatore BOSO ribadisce come siano ben presenti ed attive forme di resistenza all'esito referendario: le stesse proposte di «para-ministeri» ne sono una chiara manifestazione. Ad avviso del Gruppo Lega Nord, le funzioni e competenze in materia di agricoltura e turismo vanno integralmente trasferite alle Regioni; sarà la stessa azione coordinata delle Regioni a restituire eventualmente al Governo centrale quei compiti che esse non dovessero essere in grado di svolgere per proprio conto.

Il senatore SCIVOLETTO esprime un giudizio nettamente positivo sulla proposta di relazione: essa rispetta pienamente l'esito di un referendum che - tiene a sottolineare - erano state le Regioni stesse a proporre.

Ricorda anche come, nel corso delle audizioni presso la Commissione, i rappresentanti delle Regioni avessero preannunciato l'apertura di un contenzioso davanti alla Corte Costituzionale, ove provvedimenti legislativi dovessero in una qualche misura eludere il pronunciamento referendario.

Riferendosi in particolare alla parte conclusiva della proposta di relazione, sottolinea la necessità di una riforma globale delle funzioni di Governo, che rispetti il principio dell'inversione netta dell'articolo 117 della Costituzione. Tale riforma appare tanto più necessaria ed urgente in quanto, al momento attuale, si assiste a una serie di proposte legislative che coinvolgono più ministeri, ma che non appaiono rispondere a una metodologia compatta e coerente.

Ritiene infine di dover segnalare come il testo provvisorio di riforma del Ministero dell'Agricoltura elaborato dalla competente Commissione in Senato non sembra muoversi in quella direzione regionalistica che lo stesso Presidente del Consiglio Ciampi ha dichiarato prioritaria.

Il senatore MEDURI annuncia il proprio parere favorevole sulla proposta di relazione, in quanto essa costituisce una utile base per una chiara azione riformatrice del Governo. Benchè infatti la sua parte politica avesse più volte denunciato i rischi insiti nel pronunciamento referendario - espressione, a suo avviso, più di una generale protesta nei confronti della classe politica che di una concreta volontà regionalizzatrice -, egli ritiene che l'esito del referendum sia netto e inequivoco, e che vada quindi pienamente rispettato.

Concorda con le preoccupazioni espresse nell'ultima parte della relazione e riprese dal collega Scivoletto; del resto, il carattere confuso e poco organico delle proposte di riforma della compagine governativa è diretta conseguenza della rapidità con cui si è voluto intraprendere un processo di smantellamento dello Stato centralistico, senza che fossero state gettate le necessarie premesse per uno Stato nuovo e diverso.

L'onorevole WIDMANN si dichiara favorevole alla proposta di relazione, in quanto esternativa della volontà di rispondere inequivocamente all'esito referendario. Nel dirsi favorevole alla creazione di due Dipartimenti, sottolinea come la sua parte politica sarebbe propensa all'affidamento delle competenze residue in materia di agricoltura, e della rappresentanza unitaria degli interessi in sede internazionale, al Ministro per le politiche comunitarie.

Il senatore GUERZONI interviene per una breve replica. Pur ritenendo non implausibile l'affidamento delle competenze in materia di agricoltura al Ministro per le politiche comunitarie, crede sia preferibile limitarsi, nella relazione, ad una proposta di carattere più generale.

Le osservazioni del senatore Boso pongono questioni politiche di carattere assai ampio e generale; egli ritiene che la proposta di relazione all'esame della Commissione rappresenti la soluzione che, nell'attuale momento politico, salvaguarda al meglio le esigenze del regionalismo.

Riprendendo e facendo proprie le osservazioni del senatore Scivoletto, propone che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, chieda di essere ricevuto dal Presidente del Consiglio Ciampi per avanzare proprie proposte di metodo per una riforma organica delle funzioni di governo e per la riforma elettorale dei Consigli regionali.

Il Presidente GUERZONI mette quindi ai voti la proposta di relazione, che viene approvata con l'astensione del Gruppo della Lega Nord.

La seduta termina alle ore 16.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1993

33ª Seduta

Presidenza del Presidente
PECCHIOLI

La seduta inizia alle ore 8,45.

AUDIZIONE DEL PREFETTO RICCARDO MALPICA, EX DIRETTORE DEL SISDE
(R 047 0 00, B 65ª, 0022)

Il Comitato procede all'audizione del prefetto Riccardo Malpica, ex direttore del SISDE, con riferimento alla vicenda connessa alla gestione dei fondi riservati del SISDE nella quale risultano coinvolti alcuni dipendenti del Servizio.

Il prefetto Malpica risponde ai quesiti posti dal presidente Pecchioli, dai deputati Sterpa, Lazzati e Correnti e dal senatore Pinto.

CONVOCAZIONE DEL COMITATO

Accogliendo una proposta formulata dal presidente Pecchioli, il Comitato decide di tornare a riunirsi martedì 13 luglio 1993 alle ore 20 per discutere sulle linee di una riforma dei Servizi di informazione e sicurezza e giovedì 15 luglio 1993 alle ore 8,30 per procedere alle audizioni dell'ambasciatore Francesco Paolo Fulci, ex segretario generale del CESIS, e del prefetto Alessandro Voci, ex direttore del SISDE.

La seduta termina alle ore 10,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1993

Presidenza del Presidente
ROMITA

Intervengono, per l'ENPAM, il presidente Parodi; per l'ENPAF, il presidente Bartoli ed il direttore generale Estrafallaces; per l'ENPAV, il presidente Muratore ed il direttore generale Romagnoli; per l'ONAOSI, il presidente Paci.

La seduta inizia alle ore 9.

AUDIZIONE DEI PRESIDENTI DELL'ENPAM, DELL'ENPAF, DELL'ENPAV E DELL'ONAOSI
(R 047 0 00, B 68^a, 0012)

Il Presidente ROMITA avverte che dell'odierna seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Ricorda che il 29 aprile scorso la Commissione ha dato inizio al ciclo delle audizioni in cui i presidenti degli enti vigilati possono illustrare le linee principali della relazione sull'attività complessiva già inviata al Parlamento, per dar modo alla Commissione di predisporre nei prossimi mesi la relazione finale relativa al 1992, che fa seguito a quelle approvate nella passata legislatura.

Invita il relatore per l'ENPAM a prendere la parola.

Il deputato BONOMO, *relatore*, premesso che l'Ente è sottoposto alle previsioni della legge n. 70 del 1975, osserva che è disciplinato per la contabilità dal decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1979, in cui è evidenziato che il conto consuntivo di ciascun ente pubblico deve contenere il rendiconto finanziario, la situazione patrimoniale ed il conto economico. Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa, la quale deve evidenziare la consistenza dei conti di tesoreria o di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti fatti nell'anno in conto competenza ed in conto residui, il saldo della chiusura dell'esercizio, nonchè il totale complessivo delle somme da riscuotere o da pagare alla fine dell'esercizio e l'avanzo o il disavanzo di amministrazione. Sono poi prescritti i contenuti necessari

della relazione illustrativa che deve accompagnare i predetti documenti contabili.

Per quanto riguarda in particolare l'ENPAM, a causa della notevole consistenza del patrimonio assume rilevanza il fondo ammortamento immobili, la cui mancata istituzione, secondo i rilievi espressi dalla Corte dei conti, contrasta sia con i principi generali contenuti nella normativa vigente sia con l'espressa previsione del predetto decreto presidenziale n. 696 del 1979.

Non ritiene sufficienti i dati posti a disposizione della Commissione, per cui non è in grado di esprimere una generale e completa valutazione sull'operato dell'ENPAM.

Non può non esprimere la convinzione che gli iscritti si attendono sostanziali modifiche gestionali nel prossimo futuro dai nuovi vertici dell'Ente, per una migliore e più razionale organizzazione dell'attività complessiva: è palese che nella categoria dei medici si registra grande scontento e sconcerto per quanto avvenuto negli ultimi tempi, con una gestione del tutto criticabile e tale da sollecitare urgentemente l'intervento degli organi giudiziari.

Conclude esprimendo la necessità che venga chiarita al più presto la complessa situazione di recente creatasi, al fine di predisporre i necessari accorgimenti per assicurare agli iscritti trattamenti pensionistici più adeguati e parità giuridica e morale rispetto ad altre categorie similari.

Il presidente dell'ENPAM, PARODI, non può che condividere le preoccupazioni e le lamentele espresse dal relatore in merito alle disfunzioni registrate negli ultimi anni nell'attività complessiva dell'Ente.

Ricorda che la sua nomina alla presidenza risale soltanto ad alcuni giorni fa e che essa fa seguito al completo rinnovo del comitato direttivo: ciò darà modo di evidenziare con più facilità le deficienze finora riscontrate e di porre mano a quelle modifiche organizzative che si renderanno necessarie per ovviare alle disfunzioni e rispondere alle lamentele degli iscritti.

Premesso che soltanto sabato scorso è stato possibile approvare il bilancio consuntivo del 1992, dà conto delle principali novità organizzative che sono state ipotizzate, anche tenendo conto dei rilievi e delle conclusioni espressi dalla magistratura.

È certo però che l'Ente, oltre alle difficoltà connesse ad una discutibile gestione nel passato, deve anche far fronte ad altre difficoltà derivanti da una complessa e caotica legislazione in materia sanitaria ed anche da abnormi richieste di pensionamento anticipato avanzate dagli iscritti.

Non può che stigmatizzare il prelievo forzoso del 25 per cento deciso dal Governo sulla liquidità dell'ENPAM e di altri enti previdenziali, che determina sicuramente un aggravio di bilancio ed un'ulteriore difficoltà per definire programmi certi per il futuro.

Rileva che si è creata negli ultimi anni, a causa di un diverso rapporto fra la popolazione ed il numero dei medici, una situazione del tutto nuova, che richiede anche differenziate aliquote contributive per assicurare in futuro un adeguato trattamento pensionistico agli elementi più giovani.

Per quanto riguarda gli investimenti immobiliari, è certamente basso il rendimento assicurato, per il quale si deve anche tener conto della crisi economica generale ed in particolare di quella del settore: nonostante ciò, è intenzione del comitato direttivo dell'ENPAM predisporre quegli accorgimenti che valgano ad eliminare sprechi ed inefficienze, al fine di porre la redditività del patrimonio almeno in linea con quella di altri più efficienti organismi similari. Ritiene che, a tal fine, sarebbe opportuno estendere anche all'ENPAM le previsioni contenute nella legge n. 88 del 1989, che permetterebbero di costituire un'apposita società di gestione, per una migliore trasparenza e per una più elevata efficienza.

Il deputato BONOMO, *relatore*, dato atto al presidente Parodi di aver dimostrato nei suoi precedenti incarichi una costante efficienza invita il comitato direttivo dell'ENPAM ad attuare al più presto le modifiche organizzative ritenute urgenti, al fine di rispondere con *efficienza e completezza alle aspettative degli iscritti*.

Il deputato MORI, rivolti gli auguri di buon lavoro al nuovo comitato direttivo dell'ENPAM, chiede di conoscere quali siano gli accorgimenti necessari per porre rimedio alle minori entrate contributive derivanti dall'attuazione della vigente normativa, in cui si instaura un nuovo rapporto fra servizio pubblico e cittadino con l'introduzione dei *tickets*.

Esprime poi preoccupazione per il comportamento tenuto da alcuni enti previdenziali in seguito all'introduzione del prelievo forzoso sulla loro liquidità, con la formulazione di ricorsi a diversi livelli giudiziari: sarebbe forse opportuno accettare con più serenità di contribuire a risolvere un momento di crisi economica che presenta aspetti di difficile soluzione.

Ritiene opportuno esaminare approfonditamente i risultati ottenuti con la costituzione delle società di gestione del patrimonio immobiliare, rese possibili dalla legge n. 88 del 1989, prima che tale legge sia estesa anche ad altri enti previdenziali. Si deve, in generale, eliminare ogni spreco ed inefficienza nella gestione immobiliare, e questo vale anche per l'ENPAM, senza pensare che l'estensione ad esso della predetta legge n. 88 sia sufficiente a risolvere ogni problema.

Si associa alle considerazioni espresse dal relatore ed auspica che siano fatti pervenire al più presto alla Commissione i documenti finanziari di recente approvati dal comitato direttivo.

Il Presidente ROMITA chiede innanzitutto che sia inviato il bilancio consuntivo per il 1992 di recente approvato, nonché i documenti connessi deliberati dal nuovo comitato direttivo.

È opportuno che la Commissione valuti le conseguenze dell'introduzione del prelievo forzoso sulla liquidità degli enti previdenziali, nella considerazione che da tale atto possono derivare differenziate riduzioni delle prestazioni assicurate agli iscritti.

Per quanto riguarda la gestione del patrimonio immobiliare, reputa opportuna una riflessione generale sull'esperienza finora accumulata da parte delle società di gestione espressamente previste dalla legge 9

marzo 1989, n. 88: ciò servirà a valutare compiutamente la possibilità di estendere tale previsione normativa a quegli enti previdenziali cui non è ancora applicata.

Il presidente dell'ENPAM, PARODI, ricordo di aver prospettato di recente in un'audizione parlamentare ipotesi alternative al prelievo forzoso sulla liquidità degli enti previdenziali, per far sì che si tenga conto equitativamente delle diverse realtà gestionali: tale ipotesi non sono state, però, prese in considerazione.

Espressa la convinzione che la costituzione di un'apposita società renderebbe senz'altro più trasparente la gestione del patrimonio immobiliare dell'ENPAM, si sofferma diffusamente sulle molteplici modifiche organizzative di recente introdotte, dando conto in particolare delle caratteristiche del fondo per i medici liberi professionisti.

Fornisce in seguito una serie di dati tecnici sulle caratteristiche contributive del fondo di previdenza generale e degli altri fondi speciali in vigore, osservando che il comitato direttivo di recente nominato ha espresso preoccupazione per la situazione relativa ai medici dipendenti, per i quali sta elaborando alcune ipotesi per definire modalità pensionistiche integrative, soprattutto per le esigenze degli elementi più giovani.

Conclude assicurando la Commissione che saranno inviati al più presto tutti i documenti di recente deliberati.

Il Presidente ROMITA, precisato che la Commissione intende collaborare al massimo con gli enti vigilati per superare le difficoltà esistenti, ringrazia il presidente Parodi e lo congeda, passando alla successiva audizione.

Il deputato BONOMO, relatore, ricorda innanzitutto che l'ENPAF è sottoposto alla legge n. 70 del 1975 ed è disciplinato, per quanto riguarda la contabilità, del decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1979.

Ripercorre brevemente le considerazioni espresse dalla Corte dei conti sulla gestione complessiva dell'Ente, rilevando in particolare la necessità di dotarsi di una più moderna struttura analogamente a quanto realizzato da altre categorie professionali, per collegare sempre più l'entità delle prestazioni all'ammontare dei contributi degli iscritti, considerando eventualmente il totale dei redditi percepiti; è anche ritenuta necessaria una più efficace gestione del patrimonio immobiliare, nonché un contenimento delle spese di consumo e servizi, una limitazione del ricorso a prestazioni tecnico-professionali esterne, una migliore regolamentazione dell'erogazione delle prestazioni assistenziali ed una migliore definizione dei provvedimenti di carattere contabile ed organizzativo, ed infine tutte le possibili iniziative per eliminare o ridurre al massimo i residui attivi e passivi verificatisi nell'esercizio 1991 ed in quelli precedenti.

Osserva che l'ENPAF vive di una palese contraddizione la cui eliminazione non può essere ulteriormente dilazionata: essa consiste nell'addossare alla categoria dei titolari di farmacia, che rappresenta meno di un terzo degli iscritti, oltre il settanta per cento dell'onere

contributivo. A fronte di detta contribuzione, al titolare di farmacia spettano le medesime prestazioni cui hanno diritto indiscriminatamente tutti gli altri iscritti.

Conclude citando i documenti contabili previsti dalla normativa in vigore e ricorda che l'ENPAF non li ha fatti pervenire alla Commissione: non è quindi in grado di esprimere, a tale proposito, valutazioni complete ed esaurienti.

Il presidente dell'ENPAF, BARTOLI, esprime alcune considerazioni sui rilievi formulati dal relatore e ricorda che gli organi collegiali, in carica dal 1989, sono stati rinnovati alcuni giorni fa.

Precisa che negli ultimi anni la situazione economico-finanziaria è notevolmente migliorata, dopo che nel 1989 furono registrati circa 120 miliardi di scoperto bancario, cui seguì una serie di modifiche organizzative e regolamentari con un aumento delle aliquote contributive e con l'adozione di misure volte a ridurre le spese.

I risultati dell'azione svolta con grande determinazione si rivelano buoni ed attualmente l'attivo di gestione raggiunge circa 80 miliardi: si è cercato di rispettare compiutamente le indicazioni formulate dalla Corte dei conti, in particolare con l'aumento dei trattamenti pensionistici oltre che del livello delle aliquote contributive. In tale prospettiva, il consiglio nazionale dell'ENPAF, con provvedimento del 27 ottobre 1991, ha apportato alcune sostanziali modifiche all'assetto normativo-previdenziale, con decorrenza dal gennaio 1992.

Dà poi conto particolareggiatamente delle prestazioni previdenziali attualmente erogate, ribadendo che l'adeguamento riguarda soprattutto i titolari di farmacia e non i lavoratori dipendenti, per i quali sono previste anche altre forme previdenziali.

Il deputato BONOMO, *relatore*, ribadisce che l'ENPAF, come altri organismi simili, presenta alcune difficoltà nell'assicurare soddisfazione alle aspettative degli iscritti: si debbono quindi apportare al più presto quelle modifiche organizzative e gestionali che contribuiscano a migliorare i trattamenti pensionistici e a rendere più efficiente l'azione complessiva.

Il deputato MORI, rivolti gli auguri di buon lavoro al presidente ed ai vertici dell'ENPAF, svolge una serie di considerazioni generali sul panorama previdenziale attualmente vigente, sottolineando che alle innovazioni legislative di recente varate in materia non corrisponde ancora una maggiore efficienza complessiva.

Con la presenza preponderante dell'INPS e con l'esistenza di una serie di altri enti che presentano talvolta notevoli difficoltà gestionali, si chiede quale senso abbia mantenere in vita organismi previdenziali che garantiscono modesti trattamenti pensionistici e che amministrano con difficoltà il proprio patrimonio: esprime quindi la necessità di semplificare e razionalizzare il panorama esistente ed auspica che nel prossimo futuro si registri, in sede governativa e parlamentare, una decisa azione in tal senso.

Il presidente dell'ENPAF, BARTOLI, precisato che la bassa redditività del patrimonio immobiliare è anche dovuta alla vigente

normativa sulle locazioni, ribadisce che le modifiche all'assetto normativo-previdenziale di recente varate, con decorrenza 1° gennaio 1992, miglioreranno sicuramente la situazione gestionale complessiva, con notevole beneficio per le aspettative degli iscritti, soprattutto di quelli che non godono di altri trattamenti previdenziali.

Il direttore generale dell'ENPAF, ESTRAFALLACES, ritiene che le previsioni della legge n. 88 del 1989 vadano estese anche all'ENPAF, e ciò permetterebbe di costituire una società di gestione del patrimonio immobiliare, con maggiore trasparenza e maggiore efficienza rispetto al momento attuale.

Ricorda che tutte le modifiche organizzative finora deliberate rispondono alla necessità di assicurare ai farmacisti un trattamento previdenziale completamente autonomo, che non necessita di contributi da parte dello Stato. L'ENPAF non può ritenersi inutile e, se i trattamenti della categoria fossero gestiti dall'INPS, ritiene che la situazione non migliorerebbe.

Il Presidente ROMITA ringrazia i rappresentanti dell'ENPAF e li congeda, passando immediatamente all'audizione successiva.

Il deputato BONOMO, *relatore*, ricorda innanzitutto che la legge n. 70 del 1975 ha classificato l'ENPAV come ente di normale rilievo tra quelli che perseguono come fine istituzionale la gestione di forme previdenziali e assistenziali, mentre il decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1979 ne regola l'attività amministrativo-contabile; esso è poi sottoposto al controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed è assoggettato, ai sensi della legge n. 259 del 1958, al controllo della Corte dei conti. Tale organo ha espresso in passato alcune osservazioni, ed in particolare che l'Ente deve esercitare una continua e puntuale azione di vigilanza al fine di conseguire il totale delle entrate previste dalla legge e di scoraggiare i tentativi di evasione.

Con la legge n. 136 del 1991 l'ENPAV è stato sostanzialmente riformato, e ciò ha avuto seguito con il regolamento attuativo approvato dall'assemblea nazionale dei delegati il 30 novembre 1991.

Le innovazioni contenute nella legge di riforma riguardano sostanzialmente il diritto di iscrizione all'Ente, la determinazione della misura del contributo, il computo delle nuove pensioni e la rivalutazione di quelle già esistenti, ponendo l'ENPAV allo stesso livello di altri organismi similari.

Chiede che siano forniti alla Commissione tutti quei documenti che possano mettere in luce i benefici conseguenti all'attuazione della legge di riforma, al fine di rispondere con maggiore efficienza alle aspettative degli iscritti.

Il presidente dell'ENPAV, MURATORE, sottolinea innanzitutto che la situazione organizzativa e gestionale è notevolmente migliorata negli ultimi anni, ed in specie dall'approvazione della legge di riforma 12 aprile 1991, n. 136.

Per quanto riguarda le iscrizioni, esse sono obbligatorie per i veterinari iscritti negli albi professionali che esercitano la libera professione, mentre sono facoltative per quelli che svolgono esclusivamente un lavoro dipendente.

Per quanto riguarda le contribuzioni, rileva che l'aliquota è del dieci per cento sui primi 40 milioni di reddito professionale e del tre per cento sul reddito eccedente tale cifra, con un contributo annuo minimo comunque dovuto di un milione e mezzo.

Circa la misura della pensione, è rapportata al reddito professionale ed agli anni di contribuzione, con una rivalutazione secondo gli indici ISTAT.

Di particolare rilevanza appare la problematica riferita alla cancellazione dall'Ente a norma dell'articolo 24 della legge di riforma, sia sotto il profilo economico per il minor gettito, sia sotto il profilo degli oneri pregressi che vanno a ricadere in massima parte su coloro che sono obbligatoriamente iscritti; il numero totale è diminuito di circa 4.800 unità, passando a circa 10.100 assicurati, compresi i giovani veterinari. Ciò ha costituito per l'Ente un duro colpo, che appare destinato a risanarsi nei prossimi anni con l'acquisizione di nuovi iscritti.

Il direttore generale dell'ENPAV, ROMAGNOLI, integra i dati testè forniti, precisando in particolare che nel giudizio espresso nel 1991 dalla Corte dei conti sono evidenziati i benefici derivanti dalla legge di riforma, con particolare riguardo al consistente aumento del gettito contributivo. Come emerge dalla documentazione presentata alla Commissione, si registra per il 1992 un avanzo economico di 28 miliardi.

Il deputato MORI, fatto riferimento alla categoria dei veterinari che ha sempre dimostrato di voler difendere la propria autonomia gestionale, esprime apprezzamento per come è stato gestito l'ENPAV negli ultimi anni.

Non può però non domandarsi quale senso abbia la permanenza in vita di un così alto numero di enti previdenziali e se si debba passare ad una diversa regolamentazione dell'intero settore. Si chiede, senza l'obbligatorietà dell'iscrizione, quanti sarebbero i veterinari liberi professionisti iscritti all'Ente.

Il direttore generale dell'ENPAV, ROMAGNOLI, fornisce ulteriori risposte affermando che all'Ente è comunque assicurata una sopravvivenza economica in base a quanto previsto nella legge di riforma, anche nella considerazione che alcune cancellazioni dell'Ente sono apparse autoliesionistiche: una rilettura più serena della normativa in vigore è necessaria da parte di tutti, ma soprattutto da parte dei veterinari dipendenti, che avrebbero tutto da guadagnare rimanendo iscritti.

Il presidente dell'ENPAV, MURATORE, precisa che per il futuro si delineano consistenti prospettive di impiego per i veterinari nuovi laureati.

Il presidente ROMITA ringrazia i rappresentanti dell'ENPAV e li congeda, passando all'ultima audizione prevista nella seduta odierna.

Il deputato BONOMO, *relatore*, fa presente che l'ONAOSI è stato recentemente disciplinato con la legge n. 167 del 1991, che ne ha sancito in modo definitivo la sopravvivenza. Si è subito posto il problema di definire un nuovo statuto per individuare i compiti istituzionali, per adeguare l'ordinamento interno e la sua struttura organizzativa e per definire la natura giuridica in rapporto alle attività svolte ed alle finalità perseguite: tale statuto è stato approvato il 5 dicembre 1992 dal consiglio di amministrazione e, prima di divenire esecutivo, dovrà seguire il consueto *iter* amministrativo.

Rileva quindi che l'ONAOSI si trova attualmente in una situazione transitoria, sia sotto l'aspetto giuridico che pratico, e quindi non è in grado di adeguarsi completamente allo schema di relazione indicato dalla Commissione: gli sembra che tale ammissione, da parte dell'ONAOSI, sia meritevole di apprezzamento, per l'onestà tecnica ed intellettuale che manifesta.

Sottolinea l'importanza del fine che l'ONAOSI si propone di raggiungere e gli ottimi risultati finora conseguiti; dai dati forniti non traspare alcuna irregolarità e dalla valutazione complessiva degli indicatori di produttività e di efficienza emerge un buon rapporto tra prestazioni rese e risultati ottenuti.

In materia di contenzioso le fattispecie più ricorrenti sono legate al recupero dei crediti contributivi, con esiti tendenzialmente positivi.

Conclude facendo riferimento al patrimonio mobiliare, che definisce ad un livello apprezzabile, ed all'attività complessiva, ritenuta estremamente valida e corretta.

Il deputato MORI esprime soddisfazione per le positive considerazioni espresse dal relatore.

Chiede di conoscere il numero degli iscritti e gli specifici risultati ottenuti, nonché le motivazioni che sono alla base della sopravvivenza dell'Ente.

Il presidente dell'ONAOSI, PACI, ripercorre brevemente la storia dell'Ente, ricordando che esso sorse come atto di volontariato da parte dei medici condotti.

Sono contribuenti obbligatori i medici, i veterinari ed i farmacisti che esercitano un lavoro dipendente, mentre le stesse categorie che esercitano la libera professione sono contribuenti volontari.

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, esso ammonta a poco più di 66 miliardi, di cui poco meno di 65 miliardi relativo ad edifici utilizzati per fini istituzionali, mentre il restante è concesso in locazione. Vi sono poi alcuni terreni agricoli per un valore di 423 milioni.

Il deputato BONOMO, *relatore*, chiede alcune notizie tecniche sugli immobili e sui centri studio posseduti dall'ONAOSI. Chiede anche di conoscere quali siano i criteri per la nomina del consiglio di amministrazione.

Il Presidente ROMITA chiede di conoscere le caratteristiche dei beneficiari dei servizi offerti e quale sia la valutazione sul prelievo forzoso operato dal Governo sulla liquidità degli enti previdenziali.

Il presidente dell'ONAOSI, PACI, dà conto delle caratteristiche degli immobili posseduti, precisando in particolare che è programmato l'ampliamento per i centri di Padova e Pavia, mentre è stata attivata la procedura per la cessione di un immobile a Suio Terme.

I beneficiari dei servizi possono fruirne fino al compimento del ventiseiesimo anno di età e, per quanto riguarda la facoltà di medicina, fino al termine delle scuole di specializzazione.

Precisa poi che le entrate dell'ONAOSI sono assicurate dai contributi volontari, 265 mila lire l'anno, e da quelli obbligatori, il 2 per cento dell'ottanta per cento dello stipendio; ad essi si aggiungono naturalmente anche i redditi derivanti dagli impieghi patrimoniali.

Conclude rilevando che nei convitti la permanenza degli orfani dei sanitari è gratuita, mentre quella dei figli degli iscritti è soggetta al pagamento di una quota stabilita annualmente dal consiglio di amministrazione.

Il deputato MORI ritiene che, nel caso dell'ONAOSI, sia legittimo il richiamo alla necessità di mantenere una completa autonomia della gestione.

Il presidente dell'ONAOSI, PACI, dà conto infine delle modalità di elezione del consiglio di amministrazione, precisando che non è stato ancora specificato se l'ONAOSI sia soggetto al prelievo forzoso recentemente deliberato dal Governo, sul quale esprime in via di principio netta contrarietà.

Il Presidente ROMITA ringrazia il presidente Paci e lo congeda, avvertendo che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 8 luglio 1993, alle ore 9, per ascoltare i rappresentanti della Cassa marittima meridionale, della Cassa marittima tirrena, della Cassa marittima adriatica e della Cassa per i dipendenti della motorizzazione civile.

La seduta termina alle ore 11,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1993

55^a Seduta

Presidenza del Presidente
SAPORITO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le poste e le telecomunicazioni Fumagalli Carulli e per la difesa Giagu Demartini.

La seduta inizia alle ore 9,30.

Nuove disposizioni per le aree montane (1169)

Carlotto ed altri: Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana (110)

Carpenido: Incentivi per lo sviluppo dell'arco alpino (199)

Franchi ed altri: Norme per lo sviluppo dei territori montani (637)

Coviello ed altri: Provvedimenti per il sostegno, la promozione e lo sviluppo delle aree interne e di montagna del Mezzogiorno (996)

Scheda e Marniga: Norme per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori montani (1046)

(Parere alle Commissioni riunite 5^a e 9^a: favorevole)

Riferisce il relatore RONZANI, assumendo come testo base il disegno di legge n. 1169, di iniziativa del Governo: egli illustra analiticamente le disposizioni in esame, esprimendo apprezzamento per la proposta di istituire un fondo nazionale per la montagna e proponendo, infine, di formulare un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

Ruffino: Norme per la ricostruzione della carriera degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto (1187)

(Parere alla 4^a Commissione: rinvio dell'esame)

Il sottosegretario GIAGU DEMARTINI si riserva di fornire le valutazioni del Governo circa i profili ordinamentali inerenti il disegno di legge in titolo: la Sottocommissione, pertanto, conviene di rinviarne l'esame.

Cappuzzo ed altri: Riordinamento della struttura della Difesa (326)

Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa (949)

(Parere alla 4^a Commissione: rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il relatore SAPORITO ribadisce l'opportunità di acquisire l'orientamento del Governo in ordine alle obiezioni da lui formulate sui disegni di legge in titolo, che conservano la propria attualità anche in riferimento al testo unificato elaborato dalla Commissione di merito.

Il sottosegretario GIAGU DEMARTINI, a nome del Governo, si riserva di fornire le valutazioni richieste.

Si rinvia pertanto il seguito dell'esame.

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1993, n. 211, recante interpretazione autentica di norme riguardanti le competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1342)

(Parere alla 8^a Commissione: favorevole)

La Sottocommissione esprime parere favorevole su conforme proposta del relatore SAPORITO.

Saporito ed altri: Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo e del periodo di pratica professionale per i periti industriali (861)

(Parere alla 10^a Commissione: favorevole)

Riferisce il relatore RIVIERA, che propone di formulare un parere favorevole.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO chiede chiarimenti in ordine alle compatibilità delle disposizioni in esame con l'ordinamento dell'istruzione professionale e universitaria.

Il presidente SAPORITO precisa che nel testo si considera l'istituto del diploma universitario.

La Sottocommissione, infine, conviene di esprimere un parere favorevole.

Conversione in legge del decreto legge 21 giugno 1993, n. 199, recante interventi a favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali (1323)

(Parere alla 11^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore RIVIERA, la Sottocommissione esprime parere favorevole.

Marinucci Mariani ed altre: Norme in favore del lavoro casalingo (59)

Cappiello ed altri: Nuove norme sulle pensioni a carico della gestione speciale della mutualità per le casalinghe e sulle pensioni sociali (60)

Colombo Svevo ed altri: Nuove norme per l'iscrizione delle casalinghe all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (230)

Scevarolli ed altri: Assistenza previdenziale alle casalinghe (271)

Riz ed altri: Norme in favore delle lavoratrici madri e delle casalinghe (536)

(Parere alla 11^a Commissione: rinvio dell'esame congiunto)

La Sottocommissione conviene di rinviare l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo riservandosi di pronunciarsi su un eventuale testo unificato.

Smuraglia ed altri: Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agricoli (938)

(Parere alla 11^a Commissione: rinvio dell'esame)

Su proposta del relatore RIVIERA si conviene di acquisire l'orientamento del Governo circa i profili di competenza della Sottocommissione: l'esame del disegno di legge in titolo viene pertanto rinviato.

Coviello ed altri: Interventi per la promozione di nuova occupazione giovanile (1013)

(Parere alla 11^a Commissione: rinvio dell'esame)

La Sottocommissione conviene di rinviare l'esame del disegno di legge in titolo riservandosi di acquisire al riguardo le valutazioni del Governo.

Cossiga ed altri: Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena (1217)

(Parere alla 13^a Commissione su emendamenti: favorevole)

Il relatore SAPORITO illustra gli emendamenti al disegno di legge in titolo, sui quali la Sottocommissione si pronuncia in senso favorevole.

La seduta termina alle ore 10.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Di Lembo, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni permanenti riunite 5^a e 9^a:

CARLOTTO ed altri. - Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana (110): *rinvio dell'emissione del parere.*

FRANCHI ed altri. - Norme per lo sviluppo dei territori montani (637): *rinvio dell'emissione del parere.*

COVIELLO ed altri. - Provvedimenti per il sostegno, la promozione e lo sviluppo delle aree interne e di montagna del Mezzogiorno (996): *rinvio dell'emissione del parere.*

SCHEDA e MARNIGA. - Norme per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori montani (1046): *rinvio dell'emissione del parere.*

Nuove disposizioni per le aree montane (1169): *rinvio dell'emissione del parere.*

GALDELLI ed altri. - Norme per la valorizzazione e la tutela delle aree montane (1328): *rinvio dell'emissione del parere.*

alla 1^a Commissione permanente:

Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1993, n. 196, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) (1320): *parere favorevole con osservazioni.*

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (1346): *parere favorevole.*

Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (1349) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tassi; Occhetto ed altri; Mammi; Forlani ed altri; Altissimo ed altri; Altissimo ed altri; di una

proposta di legge di iniziativa popolare; delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pofi; Tatarella; Savine; di una proposta di legge d'iniziativa popolare; delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Zanone; Mattarella ed altri; Bossi ed altri; Savino; Landi; Nania; Savino; Segni ed altri): parere favorevole.

GRECO. - Norme sul controllo del commercio e impiego degli esplosivi (853): *rinvio dell'emissione del parere.*

alla 8ª Commissione permanente:

COMPAGNA ed altri. - Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche (835): *rinvio dell'emissione del parere.*

NERLI ed altri. - Norme generali in materia di lavori pubblici (526): *rinvio dell'emissione del parere.*

MARNIGA ed altri. - Norme generali in materia di lavori pubblici (397): *rinvio dell'emissione del parere.*

Legge quadro in materia di lavori pubblici (1294), *approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati TATARELLA ed altri; MARTINAT ed altri; PARLATO e VALENSISE; MARTINAT ed altri; IMPOSIMATO ed altri; CASTAGNETTI Pierluigi ed altri; BOTTA ed altri; CERUTTI ed altri; MARTINAT ed altri; DEL BUE ed altri; MAIRA; FERRARINI ed altri; BARGONE ed altri; TASSI; RIZZI ed altri; BALOCCHI Maurizio ed altri; PRATESI ed altri; MARCUCCI e BATTISTUZZI: parere favorevole con osservazioni.*

alla 10ª Commissione permanente:

SALVATO ed altri. - Istituzione nazionale del servizio dei consumatori e degli utenti (520): *rinvio dell'emissione del parere.*

CALVI ed altri. - Istituzione del consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (528): *rinvio dell'emissione del parere.*

SAPORITO ed altri. - Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo e del periodo di pratica professionale per i periti industriali (861): *rinvio dell'emissione del parere.*

PAIRE ed altri. - Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (1094) (*parere su testo ed emendamento*): *rinvio dell'emissione del parere.*

alla 11ª Commissione permanente:

Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1993, n. 200, recante norme in materia di lavoro stagionale di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale (1327): *rinvio dell'emissione del parere.*

alla 12ª Commissione permanente:

CONDORELLI ed altri. - Nuove norme per la raccolta delle manifestazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti per il tempo

successivo alla morte a scopo di trapianto terapeutico (553): *rinvio dell'emissione del parere.*

RAPISARDA ed altri. - Norme sul consenso per il prelievo di organi di cadavere a scopo di trapianto terapeutico (1047): *rinvio dell'emissione del parere.*

TORLONTANO ed altri. - Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (1271): *rinvio dell'emissione del parere.*

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 7 LUGLIO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Favilla, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

Greco - Norme sul controllo del commercio e impiego degli esplosivi (853): *parere favorevole*;

Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1993, n. 196, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) (1320): *parere favorevole*;

alla 4^a Commissione:

Ruffino - Norme per la ricostruzione della carriera degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto (1187): *parere favorevole*;

alla 10^a Commissione:

De Vito ed altri - Misure per la promozione di nuova imprenditorialità giovanile e di sostegno alla piccola e media impresa nelle aree depresse (1270): *parere favorevole*;

alla 13^a Commissione:

Cossiga ed altri - Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena (1217): *parere favorevole*.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ricevuto, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 10^a Commissione:

Saporito ed altri: Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo e del periodo di pratica professionale per i periti industriali (861): *parere favorevole;*

Taddei ed altri: Norme a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e istituzione di organismi di garanzia (1269): *parere favorevole.*

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Comitato per i pareri

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1993

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del Presidente Scognamiglio Pasini, ha adottato le seguenti deliberazioni sui disegni di legge deferiti:

alla 8ª Commissione:

Provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale (1193): *favorevole con osservazioni;*

alla 1ª Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (1346): *rinvio dell'emissione del parere.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 8 luglio 1993, ore 9,30 e 15

In sede consultiva

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica (1360).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 215, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali, nonché norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di forze di Polizia (1361).
 - Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, recante adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 880/92 sul marchio di qualità ecologica - ECOLABEL (1362).

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143, recante disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa (1243).
 - MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti (268).
 - SAPORITO ed altri. - Norme sulla istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (676).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (1346).
- Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (1349) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tassi; Occhetto ed altri; Mammi; Forlani ed altri; Altissimo ed altri; Altissimo ed altri; di una proposta di legge d'iniziativa popolare; delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Potì; Tatarella; Savino; di una proposta di legge d'iniziativa popolare; delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Zanone; Mattarella ed altri; Bossi ed altri; Savino; Landi; Nania; Savino; Segni ed altri*).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1993, n. 196, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) (1320).

In sede consultiva

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro in materia di lavori pubblici (1294) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi*).
- MARNIGA ed altri. - Norme generali in materia di lavori pubblici (397).
- NERLI ed altri. - Norme generali in materia di lavori pubblici (526).
- COMPAGNA ed altri. - Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche (835):
- BOSCO ed altri. - Legge-quadro in materia di lavori pubblici (1315).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- DE ROSA ed altri. - Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del settore privato presso i Gruppi parlamentari (1314).
-

DIFESA (4^a)

Giovedì 8 luglio 1993, ore 9,15 e 16,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa (949).
- CAPPUZZO ed altri. - Riordinamento della struttura della Difesa (326).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CALVI ed altri. - Istituzione della onorificenza di Cavaliere della Patria (545).
- CAPPUZZO. - Istituzione dell'«Ordine del Tricolore» (878).
- e della petizione n. 16 attinente ai suddetti disegni di legge.

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- RUFFINO. - Norme per la ricostruzione della carriera degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto (1187).
- CAPPUZZO ed altri. - Equipollenza del ciclo di studi compiuto dagli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate e della Guardia di finanza al ciclo di studi delle università statali. Diploma di laurea in «Scienze della difesa» (934).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente: «Regolamento recante le condizioni generali d'oneri per l'esecuzione dei servizi confezione e manutenzione degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento».
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 8 luglio 1993, ore 15,30

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica (1360) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 8 luglio 1993, ore 15,30

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica (1360) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Ristrutturazione del Corpo della guardia di finanza (1151).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 8 luglio 1993, ore 15,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- ZECCHINO ed altri. - Istituzione dell'Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche (1044).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CONDORELLI e DE ROSA. - Delega al Governo per la disciplina del reclutamento dei professori straordinari ed associati delle università (882).
- Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari (1148).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BISCARDI ed altri. - Nuova disciplina degli esami di maturità (980).
- Riordinamento degli esami di maturità, abolizione degli esami di riparazione ed interventi compensativi (1153).
- PISTOIA. - Riforma degli esami di maturità (1156).
- ALBERICI ed altri. - Nuova disciplina degli esami di maturità. Abolizione degli esami di riparazione e istituzione dei corsi integrativi (1255).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PONTONE ed altri. - Ristrutturazione della scuola media (962).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ALBERICI ed altri. - Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento dell'obbligo scolastico (378).
- MANIERI ed altri. - Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (684).
- MANZINI ed altri. - Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (725).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ZECCHINO ed altri. - Disciplina dell'erogazione di contributi dello Stato alle istituzioni culturali (1096).
- ZOSO. - Modifiche alla legge 2 aprile 1980, n. 123, in materia di norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (1127).
- BUCCIARELLI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 2 aprile 1980, n. 123, recante norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (1246).

VI. Esame del disegno di legge:

- ZECCHINO ed altri. - Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (1113).

Sui lavori della Commissione

Questione di competenza, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento, per il disegno di legge:

- CAPPUZZO ed altri. - Equipollenza del ciclo di studi compiuto dagli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate e della Guardia di finanza al ciclo di studi delle università statali. Diploma di laurea in «Scienze della difesa» (934).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedì 8 luglio 1993, ore 9

In sede redigente

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- COMPAGNA ed altri. - Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche (835).
- NERLI ed altri. - Norme generali in materia di lavori pubblici (526).
- MARNIGA ed altri. - Norme generali in materia di lavori pubblici (397).
- Legge quadro in materia di lavori pubblici (1294) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi*).
- BOSCO ed altri. - Legge-quadro in materia di lavori pubblici (1315).
- SENESI ed altri - Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi della mobilità (1043).

Affari assegnati

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di provvedimento di ristrutturazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAPPELLI ed altri. - Modificazioni ed integrazioni alla normativa concernente la determinazione dei canoni afferenti le concessioni demaniali marittime (643).
- CAPPELLI ed altri. - Modifiche al comma 3 dell'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla visitabilità degli impianti di balneazione da parte delle persone handicappate (644).
- MEO ed altri. - Disciplina transitoria delle concessioni marittime con finalità turistico-ricreative (757).
- Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 181, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime (1284).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati LUCCHESI ed altri. - Disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato Spa (1179) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Discussione del disegno di legge:

- Deputati PIRO e OLIVO. - Norme sulla pubblicità negli ascensori finalizzata al sostegno degli interventi in favore delle persone handicappate (1055) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 8 luglio 1993, ore 9 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (520).
- CALVI ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (528).
- TADDEI ed altri. - Norme a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e istituzione di organismi di garanzia (1269).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA. - Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e la coltivazione delle risorse geotermiche (1276).
- PAIRE ed altri. - Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (1094).
- SAPORITO ed altri. - Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo e del periodo di pratica professionale per i periti industriali (861).

Procedure informative

Interrogazioni.

Comunicazioni del Governo

Seguito delle comunicazioni, rese nella seduta del 10 giugno, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri sugli indirizzi del Governo in materia turistica.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 8 luglio 1993, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, recante interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali (1323).
- Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1993, n. 200, recante norme in materia di lavoro stagionale di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale (1327).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAPPIELLO ed altri. - Norme in materia di congedi parentali (53).
- PELLEGGI ed altri. - Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari (122).
- SALVATO e FAGNI. - Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari (334).
- MINUCCI Daria ed altri. - Norme in materia di congedi parentali (418).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- COVIELLO ed altri. - Riconoscimento di periodi contributivi in favore degli iscritti al Fondo pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (1172).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 8 luglio 1993, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- GUALTIERI ed altri. - Disposizioni relative al funzionamento del Dipartimento per gli affari sociali ai fini dell'attuazione della legge 26 giugno 1990, n. 162 (1262).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 8 luglio 1993, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (958).
- CHERCHI. - Norme per l'istituzione e la disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (261).
- PROCACCI ed altri. - Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale (1019).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- COSSIGA ed altri. - Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena (1217).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo: «Riordino della materia della concessione delle acque pubbliche e disciplina dell'importo dei canoni demaniali delle acque pubbliche, per le estrazioni di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua e per la concessione di spiagge lacuali».
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 8 luglio 1993, ore 9

- Audizione del presidente della Cassa marittima meridionale per gli infortuni sul lavoro e le malattie.
 - Audizione del presidente della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie.
 - Audizione del presidente della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie.
 - Audizione del presidente della Cassa di previdenza per il personale della motorizzazione civile.
-

